

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 febbraio 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 47.

Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie Pag. 4

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 48.

Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale ... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 49.

Modifica alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 28 concernente: «Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 1.

Celebrazione del XXV anniversario dello statuto della Regione Marche Pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 2.

Modifica alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 «Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 3.

Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 11 della Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 4.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 concernente «disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 5.

Adesione all'associazione «Itaca» Pag. 14

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 6.

Interventi per il miglioramento della funzionalità del Porto di Ancona Pag. 14

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 7.

Modifiche alla Legge regionale 20 febbraio 1995, n. 20, recante «Comitato d'intesa regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE» Pag. 15

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 8.

Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci e la ristrutturazione dell'auto-transporto Pag. 15

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1997, n. 15-59/Leg.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con decreto della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg., concernenti il commercio su aree pubbliche Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 ottobre 1997, n. 24-68/Leg.

Modifiche al regolamento emanato con decreto della Giunta provinciale 23 luglio 1997, n. 11-55/Leg., concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 ottobre 1997, n. 23-67/Leg.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, recante «Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario»; emanato con decreto della Giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., come da ultimo modificato con decreto della Giunta provinciale 10 ottobre 1994, n. 13-11/Leg Pag. 18

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1997, n. 21.

Norme in materia di programmi attuativi per il commercio e turismo previsti dall'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1997, n. 22.

Norme per gli edifici di culto e per le attrezzature destinate ai servizi religiosi Pag. 19

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1997, n. 23.

Norme in materia di cooperazione allo sviluppo Pag. 20

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999 della Regione Calabria (Legge finanziaria) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 13.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999 Pag. 23

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1997, n. 28.

Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica Pag. 23

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 29.

Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 30.

Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1997, n. 31.

Nuove norme inerenti le provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, a favore dei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo Pag. 28

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1997, n. 32.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie Pag. 28

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1997, n. 33

Variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1997 e per gli anni 1997-1999 e variazione al bilancio di previsione dell'Azienda Forestale Demaniali della Regione sarda per l'anno 1997 Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 ottobre 1997, n. 202.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, recante: «Norme in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale» Pag. 28

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 46

Modifiche agli artt. 12 e 15 della legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 47

Istituzione del Parco Naturale di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane Pag. 30

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 48

Norme per il funzionamento della commissione regionale prevista dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e sulle indennità spettanti ai componenti Pag. 34

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1997, n. 49.

Variatione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 Pag. 35

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1997, n. 50.

Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione Pag. 35

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1997, n. 51.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 giugno 1997, n. 30 concernente: Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale Pag. 38

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1997, n. 57.

Interventi straordinari a favore dei pescatori di professione del Lago Maggiore Pag. 39

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 58.

Partecipazione al Comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998 Pag. 40

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 59.

Modifica alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 «Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età o comunque denominate» Pag. 42

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1997, n. 33.

Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 ottobre 1997, n. 0328/Pres.

Approvazione regolamento relativo alle modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, modificata ed integrata dalle leggi regionali 12 maggio 1979, n. 20, 27 agosto 1979, n. 53 e 4 aprile 1997, n. 9 Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 ottobre 1997, n. 0329/Pres.

Approvazione regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 23/1997 .. Pag. 44

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1997, n. 32

Interpretazione autentica del disposto del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n. 33, come aggiunto dalla L.R. 7 maggio 1997, n. 18 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8 Pag. 45

REGOLAMENTO REGIONALE 29 ottobre 1997, n. 33.

Integrazioni del regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 34 - disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica Pag. 45

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1997, n. 34.

Ulteriore integrazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6. Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi Pag. 46

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1997, n. 35.

Ulteriore modificazione della L.R. 24 agosto 1981, n. 62. Regolamento interno del Consiglio regionale Pag. 46

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1997, n. 36.

Artt. 27 e 53, quinto comma, della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1996 Pag. 47

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1997, n. 37.

Disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie Pag. 47

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1997, n. 38.

Costituzione della Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari Pag. 49

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 2 ottobre 1997, n. 38.

Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997 Pag. 50

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1997, n. 39.

Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a dieci mila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo Pag. 53

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1997, n. 40.

Variations al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 - Assestamento. Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 Pag. 55

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1997, n. 41.

Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 Pag. 55

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 42.

Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia Pag. 56

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 43.

Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1994 Pag. 57

DECRETO PRESIDENZIALE 3 settembre 1997, n. 44.

Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38 Pag. 57

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 47.

Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 91 del 28 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

CAPO I**OGGETTO E FINALITÀ****Art. 1.***Oggetto e finalità*

1. La presente legge in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 di seguito denominato decreto legislativo di riordino, detta norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere di seguito denominate Aziende sanitarie.

2. La presente legge si applica, per quanto compatibile, all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA).

CAPO II**IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE****Art. 2.***Strumenti della programmazione*

1. Sono strumenti della programmazione delle Aziende sanitarie:

- il piano strategico aziendale;
- il bilancio pluriennale di previsione;
- il bilancio preventivo economico annuale;
- eventuali piani di intervento e piani settoriali in esecuzione di disposizioni regionali.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono adottati dal direttore generale e trasmessi entro il 15 novembre di ogni anno alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. La Giunta regionale adotta gli schemi dei bilanci di cui al comma 1, lettere b), e c), cui devono uniformarsi le Aziende sanitarie. Gli schemi sono riclassificati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo di riordino.

Art. 3.*Piano strategico aziendale*

1. Il piano strategico aziendale definisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione, articolati in programmi e progetti in conformità al piano sanitario regionale, sentita la Conferenza dei sindaci.

2. Il piano individua:

- il complesso delle attività da assicurare;

b) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare;

c) l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi;

d) gli investimenti e le risorse finanziarie necessarie per assicurare la realizzazione degli obiettivi.

3. Il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, in correlazione con la verifica dello stato di conseguimento degli obiettivi, ricostituendone il periodo di riferimento.

Art. 4.*Bilancio pluriennale di previsione*

1. Il bilancio pluriennale di previsione contiene le previsioni finanziarie relative agli obiettivi e alle scelte di cui al piano strategico aziendale, con riferimento allo stesso arco temporale.

2. Il bilancio pluriennale di previsione è articolato per esercizio ed è aggiornato annualmente in relazione al piano strategico aziendale.

Art. 5.*Bilancio economico preventivo*

1. Il bilancio preventivo economico annuale esprime analiticamente il risultato economico aziendale previsto per il successivo esercizio, coincidente con il primo anno del bilancio pluriennale di previsione.

2. Il bilancio preventivo economico annuale evidenzia i risultati previsti per le strutture, le attività e i servizi per cui la normativa vigente stabilisce separata indicazione, ivi inclusa la eventuale gestione socio-assistenziale.

3. Il bilancio preventivo economico è corredato di una relazione illustrativa del direttore generale.

CAPO III**CONTROLLO DI GESTIONE****Art. 6.***Contabilità analitica*

1. Le Aziende sanitarie assicurano la tenuta di una contabilità analitica per la determinazione di costi e ricavi, oneri e proventi riferiti a centri di responsabilità, nonché a prestazioni, processi ed altri oggetti di riferimento sulla base delle disposizioni della Giunta regionale.

2. La contabilità analitica evidenzia inoltre i risultati previsti per le strutture, le attività e i servizi per cui la normativa vigente stabilisce separata contabilità, prevista dagli articoli 7 e 8.

3. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta gli schemi atti a consentire le rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo di riordino, sulla base dei quali le Aziende sanitarie forniscono alla Regione le informazioni richieste.

Art. 7.*Il budget generale dell'Azienda*

1. Le Aziende sanitarie locali adottano la metodica del budgeting come strumento per la programmazione ed il controllo delle attività aziendali.

2. Il budget generale annuale individua le attività che il direttore generale intende svolgere nell'anno successivo con le risorse disponibili, tenuto conto degli indirizzi contenuti nel piano sanitario regionale.

3. Il budget generale annuale è legato al bilancio preventivo economico annuale e trasmesso unitamente ad esso alla Giunta regionale per l'approvazione: esso è sottoposto a verifica semestrale da parte della Giunta medesima per gli eventuali provvedimenti.

4. La Giunta regionale detta disposizioni sulla formazione e sulla articolazione del budget generale delle Aziende sanitarie.

5. Il direttore generale è responsabile del budget generale dell'Azienda.

Art. 8.

Budget di centro di responsabilità

1. La Giunta regionale con l'atto di riparto del fondo sanitario, fornisce indicazioni sulla configurazione del budget generale dell'Azienda, sulla sua formazione e sulla sua articolazione anche in relazione ai livelli di assistenza da garantire.

2. Il budget generale si articola nei budget di presidio ospedaliero, di strutture, attività e servizi per cui la vigente normativa stabilisce separata contabilità; la redazione dei budget assolve l'obbligo di contabilità separata di cui all'articolo 6.

3. Il direttore generale individua, inoltre, sulla base delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale l'articolazione dei centri di responsabilità in relazione a cui il budget d'azienda viene articolato.

4. I dirigenti delle strutture delle Aziende sanitarie e degli altri centri di responsabilità sono responsabili del budget del centro cui sono preposti ed hanno autonomia gestionale nell'ambito delle risorse assegnate e degli indirizzi generali approvati.

5. I budget di cui ai commi 2 e 3 vengono redatti sulla base degli indirizzi contenuti negli strumenti di programmazione dell'Azienda sanitaria ed approvati dal direttore generale.

Art. 9.

Unità di controllo di gestione

1. L'unità operativa di gestione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ha il compito di verificare, anche attraverso le risultanze del sistema di budgeting e di contabilità analitica, la corretta ed economica gestione delle risorse e la qualità dei servizi erogati.

CAPO IV

CONTABILITÀ DI ESERCIZIO

Art. 10.

Contabilità economica e patrimoniale

1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende sanitarie è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio.

2. Le rilevazioni corrispondenti al sistema dei rischi, degli impegni, dei beni dei terzi o presso terzi ed altri oggetti tipici dei conti d'ordine sono integrative della contabilità economica.

Art. 11.

Piano dei conti

1. Il piano dei conti per la contabilità generale è adottato dal direttore generale in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale. Lo schema contiene elementi rivolti ad assicurare l'omogeneità nella rilevazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili ed a consentire una valutazione integrata, omogenea e comparata della struttura di conto economico e dello stato patrimoniale.

2. I conti d'ordine costituiscono parte integrante del piano dei conti.

Art. 12.

Libri obbligatori

1. I libri obbligatori della Aziende sanitarie sono:

- a) il libro giornale;
- b) il libro degli inventari;
- c) il libro dei provvedimenti del direttore generale;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori;
- e) gli altri libri previsti dalla normativa vigente.

2. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri di cui al comma 1 e delle scritture contabili di cui all'articolo 13, si applicano gli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

Art. 13.

Scritture contabili

1. Le scritture contabili sono preordinate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo i modelli di conto economico e di stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni attuative.

2. Le Aziende sanitarie sono tenute altresì agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine alla messa in evidenza delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.

CAPO V

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 14.

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del periodo di riferimento. Si applica il disposto di cui all'articolo 2423, terzo e quarto comma, codice civile, fatta salva l'ultima proposizione.

2. Il bilancio individua inoltre i risultati conseguiti dalle strutture, dalle attività e dai servizi per cui la normativa vigente prevede separata indicazione.

3. Nella redazione del bilancio di esercizio trovano applicazione i principi di cui all'articolo 2423-bis del codice civile.

Art. 15.

Struttura del bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio è articolato in:

- a) stato patrimoniale;
- b) conto economico;
- c) nota integrativa.

2. La Giunta regionale adotta gli schemi contabili di stato patrimoniale e conto economico cui devono uniformarsi le Aziende sanitarie. Tali schemi sono riclassificati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo di riordino.

3. Il contenuto obbligatorio della nota integrativa è stabilito con delibera della Giunta regionale tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2427 del codice civile ed in relazione ad esigenze informative specifiche per l'analisi della gestione. In ogni caso la nota integrativa deve prevedere la rappresentazione della dinamica finanziaria, tramite apposito schema di rendiconto delle fonti e degli impieghi di liquidità.

Art. 16.

Criteri di valutazione

1. Per la valutazione delle poste di bilancio si applicano i criteri di cui all'articolo 2426 del codice civile salvo quanto indicato al comma 2.

2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo d'acquisto medio ponderato dell'esercizio. Se il valore così ottenuto differisce, in misura rilevante, dal costo corrente a fine esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie di beni, nella nota integrativa.

3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'omogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci, adotta specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione. In ogni caso devono essere individuati criteri omogenei per l'ammortamento delle immobilizzazioni disponendo che eventuali deroghe devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e formare oggetto di trattazione della relazione del Collegio dei revisori.

Art. 17.

Relazione del direttore generale

1. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione del direttore generale sulla situazione dell'Azienda sanitaria e sull'andamento della gestione nel suo complesso e distintamente per le strutture, attività e servizi di cui al comma 2 dell'articolo 14, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi ed ai costi dell'esercizio. La relazione sulla gestione deve riportare in particolare:

a) lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio preventivo economico annuale;

b) il grado di attuazione degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;

c) la valutazione analitica dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità;

d) i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizi affidati all'esterno dell'Azienda;

e) le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgetaria per l'esercizio di riferimento.

2. Nell'ipotesi che dal bilancio risulti una perdita di esercizio, nella relazione è data separata evidenza alla analisi delle specifiche cause che l'hanno determinata.

Art. 18.

Risultato dell'esercizio

1. Il risultato economico positivo dell'esercizio è destinata alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuovo, agli investimenti e all'incentivazione del personale, quando non utilizzato dal risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva. La destinazione del risultato positivo della gestione socio-assistenziale sarà concordata con gli enti deleganti o finalizzata agli interventi socio-assistenziali per l'esercizio successivo.

2. Nel caso di perdita d'esercizio, nella relazione sulla gestione sono indicate la modalità di copertura della stessa, sulle quali esprime parere il Collegio dei revisori.

3. In presenza di fatti nuovi sopravvenuti, con diretta incidenza sul bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, la relazione del direttore generale ne fa esplicita menzione.

4. Qualora il risultato positivo dell'esercizio sia influenzato da alienazioni patrimoniali, le stesse sono messe in evidenza nella relazione, che deve altresì prevedere l'esclusivo utilizzo dei corrispettivi valori per reinvestimenti patrimoniali maggiormente produttivi o per ristrutturazioni o potenziamenti di strutture sanitarie, realizzate in conformità a quanto previsto dal piano sanitario regionale.

5. In nessun caso le perdite di gestione risultanti al termine dell'esercizio potranno essere contabilmente pareggiate attraverso la corrispondente riduzione di poste ricomprese nel patrimonio netto dell'Azienda, dovendosi provvedere al pareggio contabile unicamente attraverso le entrate dell'esercizio di competenza e degli esercizi successivi corrispondenti a quelle di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo di riordino.

Art. 19.

Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio dei revisori, è adottato dal direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso, entro dieci giorni, congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 17, alla Giunta regionale, al sindaco o alla Conferenza dei sindaci.

2. Una volta approvato, il bilancio di esercizio viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia dello stesso, corredata della relazione del direttore generale, è affissa all'albo pretorio dei comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento.

CAPO VI
PATRIMONIO

Art. 20.

Classificazione dei beni

1. I beni appartenenti alle Aziende sanitarie sono distinti in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili i beni sottoposti a tale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali delle Aziende sanitarie.

3. I beni patrimoniali diversi da quelli indicati nel comma 2 rientrano nel patrimonio disponibile.

4. Il direttore generale provvede alla classificazione dei beni in relazione all'effettiva utilizzazione dei beni stessi.

5. I direttori generali delle Aziende sanitarie trasmettono alla Giunta regionale gli atti relativi alla alienazione di beni aventi un valore superiore a quello stabilito periodicamente dalla Giunta medesima con propria deliberazione. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla comunicazione, può sospendere o proporre modifiche agli atti relativi alle decisioni di alienazione di beni.

Art. 21.

Inventario generale del patrimonio

1. L'inventario generale del patrimonio deve redigersi con riferimento all'avvio dell'attività dell'Azienda sanitaria e successivamente ogni anno. L'inventario deve contenere l'indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'Azienda sanitaria.

2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo le prescrizioni del codice civile e le disposizioni della Giunta regionale.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Termini di applicazione degli strumenti di programmazione

1. Gli strumenti della programmazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 trovano applicazione con l'esercizio 1997.

2. La Giunta regionale può differire l'applicazione del piano strategico e del bilancio pluriennale di previsione.

3. Il piano strategico aziendale fa riferimento al piano sanitario regionale ovvero alle disposizioni approvate dalla Giunta regionale.

4. Le Aziende sanitarie adeguano i loro strumenti di programmazione entro sei mesi dall'approvazione del piano sanitario regionale ovvero delle disposizioni della Giunta regionale.

Art. 23.

Termini di applicazione del nuovo sistema contabile

1. Per gli esercizi 1996/1997 viene mantenuta in via provvisoria la vigente contabilità finanziaria. Per l'esercizio 1997 ad essa si affianca la contabilità economica. Il sistema di contabilità finanziaria cessa di avere vigore comunque con l'esercizio 1998.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il direttore generale approva il progetto per la realizzazione del nuovo sistema programmatico, contabile e di controllo di gestione. Il progetto individua gli operatori coinvolti, le azioni da compiere, le risorse da destinare e i tempi previsti. Il progetto è trasmesso alla Giunta regionale ed al Collegio dei revisori entro i successivi dieci giorni.

3. Con riferimento alle date del 30 aprile 1997 e del 31 ottobre 1997, il direttore generale redige una relazione sulla progressiva realizzazione del progetto. Le relazioni, corredate delle osservazioni del Collegio dei revisori, sono trasmesse alla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi alla data di riferimento.

4. La Giunta regionale approva le disposizioni e gli schemi, cui la presente legge fa rinvio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i diversi termini ivi previsti.

Art. 24.

Redazione dell'inventario iniziale

1. Entro il 31 marzo 1997 il direttore generale dell'Azienda sanitaria redige l'inventario iniziale del patrimonio aziendale e lo trasmette alla Giunta regionale. L'inventario è riferito alla consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1996.

2. Agli elementi che compongono il patrimonio iniziale si applicano i seguenti criteri di valutazione:

a) i beni immobili ricompresi nel patrimonio indisponibile sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia catastale;

b) i beni mobili ed immobili compresi nel patrimonio disponibile sono valutati al valore di mercato; per i beni immobili il valore è determinato dall'ufficio tecnico erariale e dai servizi decentrati delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione;

c) i beni mobili compresi nel patrimonio indisponibile sono valutati al costo d'acquisto inclusi gli oneri accessori o al costo di produzione ridotto dalle quote d'ammortamento per il periodo di utilizzo. Per i beni mobili ad uso durevole sono evidenziati il valore originario, l'anno di acquisizione, le quote di ammortamento calcolate in base ai coefficienti previsti dalla normativa fiscale vigente. Sono comunque considerati beni mobili di uso corrente i beni di costo unitario inferiore ad un milione;

d) i beni conservati in scorta sono valutati al costo medio ponderato dell'esercizio;

e) i beni, i quali applicano i coefficienti fiscali risultino completamente ammortizzati, sono valutati al prezzo corrente di mercato con riferimento a beni della stessa natura e in analogo stato di conservazione.

3. La Giunta regionale adotta disposizioni per l'applicazione del presente articolo e per la classificazione dei beni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, della presente legge, è abrogata la legge regionale 24 ottobre 1981, n. 31.

2. Le parole «dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 5», di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, sono abrogate.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 19 novembre 1996

D'AMBROSIO

98R0001

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 48.

Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 91 del 28 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale, in attuazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, dell'articolo 11 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge dell'8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

Costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale

1. I Consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici costituiti con decreto del Presidente della Regione.

2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura di enti pubblici economici, possono anche svolgere funzioni di strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo e il controllo della Giunta regionale.

3. Possono promuovere la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale e partecipare agli stessi, anche mediante società finanziarie, i seguenti soggetti che operano nel territorio di competenza dei Consorzi stessi: enti pubblici terminali, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, associazioni degli imprenditori.

Art. 3.

Statuto

1. Lo statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare:

a) l'ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti;

b) i requisiti e le modalità di ammissione di nuovi soggetti partecipanti;

c) i criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Consorzi dalle leggi statali regionali;

d) la composizione e il funzionamento degli organi consortili e le relative modalità di nomina e rinnovo;

e) le competenze attribuite ai singoli organi;

f) i criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.

2. Lo statuto e le relative modificazioni sono adottate dall'assemblea generale del Consorzio e approvate con decreto del presidente della Regione.

Art. 4.

Programmazione regionale e territoriale e attività dei Consorzi di sviluppo industriale

1. I Consorzi svolgono nell'ambito dei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali nei quali operano le attività di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quelle di cui all'articolo 11 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui agli articoli 50 e 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione.

2. Gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dall'assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati, e sono approvati dalla provincia, seguendo le stesse procedure previste dalla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali. Gli strumenti urbanistici approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 34/1992.

3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter della legge 19 luglio 1993, n. 237 ed all'articolo 11 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D.P.R. n. 218/1978. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 53 del D.P.R. n. 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dai presidenti dei Consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.

6. I Consorzi possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Compiti

1. Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi di sviluppo industriale sono quelle previste dal testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 e dal d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre disposizioni riguardanti i suddetti Consorzi.

2. I Consorzi di sviluppo industriale, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati o dei distretti di sviluppo industriale in cui operano, provvedono in particolare:

a) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;

b) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

c) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

d) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;

e) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;

f) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il comitato direttivo dei Consorzi con proprio atto individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;

g) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;

h) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;

i) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;

l) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;

m) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;

n) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e al gestione di altri impianti a rete;

o) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;

p) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica di calore in regime di autoproduzione;

q) all'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa di fabbisogni consortili;

r) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e della relativa legge regionale di attuazione;

s) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;

t) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

u) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto;

v) all'espressione di pareri, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d'uso.

Art. 6.

Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

1. I comuni possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi.

2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali all'attrezzatura della stessa.

3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall'amministrazione comunale.

4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.

5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.

Art. 7.

Mantenimento ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

1. La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti e da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.

3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti, gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative.

4. I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

Art. 8.

Organi

1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:

- a) il Consiglio generale;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è organo tecnico dei Consorzi con compiti e responsabilità stabiliti dallo statuto.

3. Lo statuto può prevedere la figura ed i compiti del vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 9.

Principi generali relativi agli organi consortili

1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo statuto nel rispetto dei seguenti principi:

a) il Consiglio generale è competente limitatamente ai seguenti atti fondamentali: adotta lo statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice; elegge il presidente, il vicepresidente e il comitato direttivo; elegge, con votazioni separate con voto limitato ad uno, due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti; decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei Consorziati; determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi; propone l'affida-

mento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati; fissa le indennità spettanti da parte degli enti consorziati; fissa le indennità spettanti ai componenti degli organi consortili, assumendo come termini di riferimento le indennità erogate ai corrispondenti organi dipendenti dalla Regione o da società a prevalente partecipazione pubblica; approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi; disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni; approva i bilanci, le relative variazioni ed i conti consuntivi; delibera sulla contrazione dei mutui; adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio;

b) il Comitato direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente e dei dirigenti. In particolare: approva i piani economici e finanziari e, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio, gli accordi di programma; stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale; fissa i criteri per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità; nomina il Direttore del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale o conferendo il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella del Consiglio generale, a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente. Qualora l'incaricato sia titolare di un rapporto d'impiego con la Regione o con un ente, da essa dipendente, ha diritto ad essere collocato in aspettativa per il tempo di svolgimento dell'incarico di direttore del Consorzio con il mantenimento dei benefici di carriera, previdenziali ed assistenziali goduti presso l'amministrazione di appartenenza. In tal caso il Consorzio verserà gli oneri previdenziali ed assistenziali sul trattamento economico spettante al direttore tramite l'Ente di provenienza di quest'ultimo. Il Comitato direttivo è composto da un numero dei membri stabilito nello statuto ed è rinnovato quando il numero dei membri da sostituire è superiore alla metà dei componenti l'organo. Possono essere componenti del Consiglio direttivo anche soggetti esterni al Consiglio generale;

c) il presidente è eletto dal Consiglio generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo statuto;

d) il direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello statuto, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge e lo statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili. Spettano al Direttore, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti, lo svolgimento delle funzioni attribuite ai dirigenti dalla legislazione vigente;

e) il Collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nominato dal Consiglio regionale, e da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio del Consorzio, scegliendo tra gli iscritti nel suddetto ruolo dei revisori ufficiali dei conti o agli albi dei dottori commercialisti.

Art. 10.

Capitale e mezzi finanziari

1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contribuenti in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività.

2. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti, oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività anche:

a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto;

b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;

c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.

3. Per l'ottenimento di mutui da parte di istituti di credito, concessi per le finalità del t.u. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, anche la Regione o gli enti locali possono prestare garanzia.

Art. 11.

Funzioni della Regione

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede anche attraverso i Consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei Consorzi;

b) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, i piani economici e finanziari dei Consorzi;

c) esercita le funzioni di controllo e di vigilanza secondo quanto previsto dall'articolo 12.

3. Sono comunicati alla Regione gli atti di nomina degli organi consortili, gli atti di determinazione delle relative indennità e il bilancio di esercizio.

Art. 12.

Controllo e vigilanza

1. Il controllo interno sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Collegio dei revisori dei conti.

2. La vigilanza sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.

3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi;

b) provvedere, previa diffida, agli organi dell'ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta;

c) sciogliere gli organi dei Consorzi per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per gravi irregolarità nella gestione o di dissesto economico e finanziari non ripianato dagli enti Consorziati.

4. Nei casi di scioglimento degli organi dei Consorzi, il presidente della Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario, che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione, e comunque per un periodo non eccedente quello stabilito nell'atto di nomina.

Art. 13.

Diritto all'informazione dei Consiglieri regionali

1. I Consorzi di sviluppo industriale recepiscono l'articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Regione Marche.

Art. 14.

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa del Consorzio, il Direttore indice la conferenza dei servizi e uffici interessati. Le conferenze sono indette, in particolare, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di servizi o uffici dell'amministrazione regionale, provinciale, comunale o di altre amministrazioni. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Presidente del Consorzio il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 59 e successive integrazioni.

Art. 15.

Norme transitorie e finali

1. I Consorzi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro sei mesi da detta data, al loro adeguamento alle norme della legge stessa e alla conseguente modifica dei rispettivi statuti. Fino all'approvazione dei nuovi statuti restano in carica secondo le norme degli statuti attualmente vigenti, gli organi consortili già in attività.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, nomina un Commissario per la redazione, entro trenta giorni, del nuovo statuto.

3. Nuovi Consorzi sono istituiti con legge regionale.

4. L'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1984, n. 7 è così sostituito:

«Art. 1. - Ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e dell'articolo 2 del d.-l. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, istituito con D.P.R. 8 gennaio 1964, n. 103, in conformità all'articolo 21 della legge 28 luglio 1957, n. 634, assume la denominazione di Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino. Il Consorzio ha sede in Ascoli Piceno».

5. È abrogato l'articolo 23 della l.r. 7 marzo 1984, n. 7.

6. Il secondo comma dell'articolo 4 della l.r. 7/1984 è sostituito dal seguente: «Possono partecipare al Consorzio anche Comuni diversi da quelli indicati nel primo comma e, previa intesa tra le Regioni di appartenenza, possono entrare a far parte del Consorzio anche Comuni ricadenti in Regioni confinanti.»

7. Gli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, e l'articolo 6, commi 3, 4 e 5, della l.r. 7/1984 cessano di avere applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto consortile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

8. Le anticipazioni concesse dalla Regione al Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino di cui all'articolo 10 della l.r. 21 dicembre 1984, n. 41 ed all'articolo 79 della l.r. 2 maggio 1985, n. 26, novate da ultimo con l'articolo 37 della l.r. 9 marzo 1996, n. 8, sono trasformate in contributo regionale.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 2.000 milioni; la copertura dell'onere correlato è fronteggiata mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 9 dell'elenco 1.

10. Le somme occorrenti per fronteggiare le spese autorizzate a copertura delle anticipazioni concesse sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 1996 avente denominazione «Contributi al Consorzio di industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino per la copertura delle anticipazioni concesse con l'articolo 10 della l.r. 41/1984 e 26/1985» e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni; con decreto del Dirigente del servizio bilancio sono disposte le regolazioni contabili di commutazione in quietanza di entrata con imputazione ai capitoli 5004002 e 5004005.

11. Sono applicabili le norme dell'articolo 12, comma 2, lettera b), della l.r. 8/1996.

12. Il personale dipendente in servizio presso il Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, a domanda, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad optare tra il trasferimento nel ruolo speciale di cui al comma 13 o il mantenimento del rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio stesso.

13. È istituito presso il Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino il ruolo speciale ad esaurimento del personale dipendente in servizio presso il Consorzio stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Il Consiglio generale del Consorzio con apposito provvedimento definisce entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 9, l'elenco nominativo del personale da trasferire alla Provincia di Ascoli Piceno, alle Comunità montane «zona M» e «zona N» ed ai Comuni facenti parte del Consorzio, quale contingente per agevolare l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli enti locali dalle leggi regionali.

15. L'elenco nominativo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dal suo ricevimento. Sulla base dell'elenco nominativo il personale è assegnato dal Giunta regionale alle dipendenze funzionali degli enti locali di cui al comma 14.

16. Gli enti consorziati, all'atto della predisposizione del piano annuale di assunzione, privilegiano la mobilità dei dipendenti inseriti nel ruolo speciale del Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino.

17. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di mancato esaurimento del ruolo speciale, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'elenco nominativo e delle finalità ivi indicate, al definitivo trasferimento del personale dal ruolo speciale a quello degli enti locali di cui al comma 14 con conseguente ridefinizione della dotazione organica.

18. I posti del ruolo speciale sono automaticamente soppressi all'atto del definitivo collocamento del personale nelle piante organiche degli enti locali o al verificarsi della vacanza dei posti stessi per qualsiasi motivo.

19. Le opere realizzate dal Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, ivi comprese quelle trasferite ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º marzo 1986, n. 64, fanno parte del patrimonio del Consorzio stesso, che ne assume gli oneri di manutenzione e gestione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 19 novembre 1996

D'AMBROSIO

98R0002

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 49.

Modifica alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 28 concernente: «Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 91 del 28 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della l.r. 26 aprile 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Divise). - 1. La divisa degli appartenenti ai servizi di polizia municipale è costituita da un insieme di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

2. Sono previste le seguenti divise:

- a) per il servizio ordinario;
- b) per il servizio motomontato;
- c) per il servizio estivo su spiagge, fiumi e laghi;
- d) per il servizio di protezione civile;
- e) per il servizio d'onore e di rappresentanza.

3. I capi di ciascuna divisa e gli accessori sono indicati nell'allegato A alla presente legge.

4. Le caratteristiche particolari di ciascun capo e accessorio sono determinate in modo uniforme per tutto il territorio regionale con deliberazione della Giunta regionale sentito il parere del comitato tecnico regionale per le attività di polizia locale di cui all'articolo 14 della l.r. 28 ottobre 1988, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni. Tale deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. L'uso di divisa diversa dall'ordinaria è disposta dal responsabile del servizio o dal comandante del corpo.»

Art. 2.

1. L'articolo 3 della l.r. 28/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Placca e tesserino di riconoscimento). - 1. Gli addetti alla polizia municipale devono essere dotati di:

a) placca di riconoscimento recante lo stemma della Regione Marche, la denominazione e lo stemma del Comune di appartenenza e il numero di matricola del dipendente. La placca deve essere applicata alla divisa;

b) tesserino di riconoscimento recante la denominazione e lo stemma del Comune di appartenenza nonché tutti i dati necessari per l'identificazione e qualificazione del dipendente. Il tesserino deve essere esibito dal dipendente nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Le caratteristiche particolari della placca e del tesserino di riconoscimento sono stabilite dalla Giunta regionale con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 2.».

Art. 3.

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 28/1990 la parola «verticale» è sostituita dalla parola «orizzontale».

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 28/1990 è abrogato.

3. Il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 28/1990 è sostituito dal seguente:

«7. Il distintivo di grado di cui alla lettera e) del comma 1, è costituito ed attribuito nel modo seguente:

a) colonnello: cordone dorato sul quale sono riportate tre strisce dorate, intramezzate di nero;

b) tenente colonnello: cordone dorato sul quale sono riportate due strisce dorate intramezzate di nero;

c) maggiore: cordone dorato sul quale è riportata una striscia dorata, contornata di nero;

d) capitano: nastro dorato sul quale sono riportate tre strisce dorate intramezzate di nero;

e) tenente: nastro dorato sul quale sono riportate due strisce dorate intramezzate di nero;

f) maresciallo maggiore: nastro dorato di colore nero sul quale sono riportate tre strisce dorate in orizzontale ziginate e intramezzate di nero.».

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 28/1990 è aggiunto il seguente:

«7bis. Le caratteristiche particolari dei singoli distintivi di grado sono stabilite dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 2.».

Art. 4.

1. All'articolo 7 della l.r. 28/1990 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1bis. Le caratteristiche particolari dei mezzi di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 2.».

Art. 5.

1. L'allegato A di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 28/1990, così come modificato dalla presente legge, è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

2. L'allegato B alla l.r. 28/1990 è soppresso.

3. L'allegato C, di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 28/1990, è sostituito dall'allegato C alla presente legge.

Art. 6.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad adottare le deliberazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

2. I Comuni adeguano i gradi, i distintivi di grado e di riconoscimento, la foggia delle divise, le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi alle deliberazioni della Giunta regionale che ne stabiliscono le caratteristiche particolari entro due anni dalla loro pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 19 novembre 1996

D'AMBROSIO

(Omissis).

98R0003

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 1.

Celebrazione del XXV anniversario dello statuto della Regione Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 5 del 16 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Regione Marche, in occasione del XXV anniversario dello Statuto, attua, promuove e sostiene iniziative dirette a valorizzare e diffondere i contenuti di autonomia, libertà e pluralismo in esso affermati.

Art. 2.

1. Le attività di cui all'art. 1 sono svolte mediante:

a) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolte di materiale e di testimonianze sulla formazione ed elaborazione dello Statuto regionale;

b) promozione di manifestazioni celebrative anche d'intesa o in collaborazione con altre istituzioni e altre iniziative consone agli scopi e allo spirito di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. I programmi di attività relativi alle celebrazioni previste dall'art. 2 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. Per l'elaborazione della proposta l'Ufficio di Presidenza si avvale di un apposito Comitato per le celebrazioni del XXV anniversario dello Statuto, costituito nelle forme stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza stesso, sentita la Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti è autorizzata per l'anno 1996 la spesa complessiva di lire 150 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1996 all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 10 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio

per l'anno 1997 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: «Spese per la celebrazione del XXV anniversario dello Statuto» lire 150 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1996 sono ridotti di lire 150 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 9 gennaio 1997

D'AMBROSIO

98R0004

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 2.

Modifica alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 «Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 5 del 16 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 è sostituito dal seguente:

«1. La concessione dei finanziamenti previsti dal programma triennale di interventi è delegata alle amministrazioni provinciali che vi provvedono sulla base delle proposte e dei progetti presentati dai soggetti abilitati, nel rispetto degli indirizzi, dei criteri e delle procedure contenute nel programma stesso».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 9 gennaio 1997

D'AMBROSIO

98R0005

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 3.

Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 11 della Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 5 del 16 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 va interpretato nel senso che tra i requisiti ivi previsti, quelli da possedere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/1995 da parte del personale interessato, sono esclusivamente i seguenti:

a) essere in servizio di ruolo;

b) avere svolto per almeno due anni mansioni giornalistiche.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 9 gennaio 1997

D'AMBROSIO

98R0006

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 4.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 concernente «disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 5 del 16 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4, dopo le parole «rilasciati da» sono aggiunte le seguenti: «Istituti tecnici per il turismo, da».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 9 gennaio 1997

D'AMBROSIO

98R0007

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 5.

Adesione all'associazione «Itaca».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 5 del 16 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Adesione all'Associazione «Itaca»

1. La Regione, allo scopo di perseguire gli obiettivi di sviluppo e promozione della trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica, con particolare riferimento agli appalti pubblici, aderisce all'Associazione di Regioni denominata «ITACA», con sede in Roma e sedi operative in tutte le Regioni aderenti.

2. L'adesione della Regione avviene con le modalità fissate dall'art. 8 dello Statuto dell'Associazione.

Art. 2.

Contributi regionali

1. Per partecipazione all'Associazione «Itaca» la Regione eroga la quota iniziale di L. 30.000.000 come socio fondatore e la quota annua associativa per l'anno 1997 di L. 5.000.000, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della stessa Associazione.

2. Per gli anni successivi le relative quote annuali saranno stabilite ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle tariffe stabilite dall'Associazione stessa.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2 si provvede per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998 a carico del capitolo 5100101 all'uopo utilizzando quota parte degli accantonamenti di cui alla partita 2 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dall'art. 2 sono iscritte per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa

Quote di adesione per la partecipazione all'Associazione «ITACA», lire 35 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 9 gennaio 1997

D'AMBROSIO

98R0008

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 6.

Interventi per il miglioramento della funzionalità del Porto di Ancona.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 5 del 16 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione concorre finanziariamente al miglioramento della viabilità portuale, alla manutenzione straordinaria e ad altri investimenti per il miglioramento funzionale del porto di Ancona.

Art. 2.

Convenzione con l'Autorità portuale

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, stipula una apposita convenzione con l'Autorità portuale entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, per definire gli interventi regionali di cui all'art. 1, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento nonché l'entità del contributo per singola opera.

2. L'Autorità portuale, interessata alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale nel *Bollettino ufficiale* della Regione, trasmette i progetti al servizio regionale competente.

3. Il Dirigente del servizio regionale competente provvede alla erogazione del finanziamento, sentito il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona. Per gli investimenti produttivi superiori ai 500 milioni, si richiede l'istruttoria tecnico-economica del nucleo di valutazione, di cui all'art. 28 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

2. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede:

a) per l'anno 1996 mediante riduzione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio, partita 2 dell'elenco 3;

b) per l'anno 1997 mediante utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita 2 dell'elenco 3.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1997, a carico del capitolo 2223208 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno con la denominazione «Contributi all'Autorità portuale per il miglioramento funzionale del porto di Ancona» e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;

b) per l'anno successivo a carico del corrispondente capitolo di spesa.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 9 gennaio 1997

D'AMBROSIO

98R0009

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 7.

Modifiche alla Legge regionale 20 febbraio 1995, n. 20, recante «Comitato d'intesa regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 5 del 16 gennaio 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il titolo della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 20 è sostituito dal seguente: «Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali».

Art. 2.

1. L'art. 1 della legge regionale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - Finalità

1. La Regione, in armonia con le indicazioni del proprio statuto, per favorire il concorso degli enti locali alla determinazione della politica regionale e al fine di rendere stabili i rapporti con le associazioni degli enti locali, costituisce un Comitato d'intesa tra la Regione e le sezioni o articolazioni regionali delle Associazioni ANCI (Associazione nazionale Comuni d'Italia), UPI (Unione Province italiane),

UNCEM (Unione nazionale Comunità montane ed Enti montani), AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) e Lega delle autonomie locali».

Art. 3.

1. L'art. 2 della legge regionale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - Composizione

1. Il Comitato d'intesa è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato che lo presiede, dal Presidente del Consiglio regionale o da un Consigliere da lui delegato, da tre rappresentanti dell'ANCI, tre rappresentanti dell'UPI, due rappresentanti dell'UNCEM, un rappresentante dell'AICCRE e un rappresentante della Lega delle autonomie locali, designati dalle rispettive sezioni o articolazioni regionali».

Art. 4.

1. L'art. 5 della legge regionale n. 20/1995 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 9 gennaio 1997

D'AMBROSIO

98R0010

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 8.

Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci e la ristrutturazione dell'auto-transporto.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 5 del 16 gennaio 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione attiva interventi nel settore del trasporto delle merci in attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale finalizzati:

a) al riequilibrio del sistema di trasporto merci sviluppando il trasporto combinato e l'intermodalità e, in particolare, incentivando il vettore ferroviario ed il cabotaggio costiero;

b) all'integrazione fra i vari modi di trasporto;

c) all'aumento della produttività e dell'efficienza delle infrastrutture e dei servizi esistenti da realizzare;

d) alla riduzione dell'inquinamento ambientale e dei rischi della circolazione.

Art. 2

Interventi

1. Ai fini indicati all'art. 1 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per:

a) realizzare un'area di sosta attrezzata a sostegno del porto di Ancona se ed in quanto non finanziata da altre leggi vigenti;

b) realizzare impianti e attrezzature per lo sviluppo del trasporto combinato intermodale, necessario con il sistema ferroviario;

c) realizzare aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale;

d) realizzare piattaforme logistiche intermodali di movimentazione e di smistamento delle merci;

e) impiantare, potenziare e integrare sistemi informatici e telematici per migliorare l'efficienza del sistema dei trasporti e realizzare una maggiore sicurezza per gli uomini ed i mezzi ed acquisire ed utilizzare informazioni di carattere operativo, anche in collegamento con reti nazionali e internazionali per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasporto e ridurre i percorsi a vuoto;

f) valorizzare la rete infrastrutturale dei centri attrezzati al servizio del trasporto delle merci mediante iniziative, anche di carattere promozionale, mirate ad acquisire nuove correnti di traffico e ad incentivare il trasporto combinato;

g) acquisire beni strumentali da parte di imprese di autotrasporto, di trattori stradali, semirimorchi, casse mobili, containers, carrelli operatori, autogru, macchine operatrici di sollevamento e movimentazione merci finalizzati allo sviluppo del trasporto intermodale.

2. In relazione alle opere indicate nel presente articolo, i contributi possono essere concessi anche per gli oneri di progettazione.

Art. 3.

Destinatari dei contributi

1. Sono destinatari dei contributi:

a) soggetti pubblici e privati, singoli e associati;

b) cooperative e consorzi che operano nel settore della movimentazione merci e materiali e dell'autotrasporto iscritte all'albo degli autotrasportatori previsto dalla legge n. 298/1974 e all'albo degli artigiani di cui alla legge n. 443/1985 e loro consorzi;

c) società consortili e cooperativistiche, previste dall'art. 6 della legge n. 443/1985 iscritte alla sezione speciale dell'albo degli autotrasportatori di cui alla legge n. 298/1974, tra i consorzi e le imprese succitate costituitesi unitamente ad amministrazioni pubbliche o enti;

d) consorzi e cooperative tra imprese di autotrasporto con veicoli di peso totale a terra (PTT) fino a 60 quintali.

Art. 4.

Misura dei contributi regionali

1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono concessi ai soggetti pubblici e alle società con maggioranza di capitale pubblico e ai soggetti privati fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. L'intervento agevolato per l'acquisizione di beni strumentali di cui al punto g) dell'art. 2 non può superare il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per unità di carico.

Art. 5.

Domande di finanziamento

1. Per ottenere il contributo i soggetti interessati devono presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti:

a) deliberazione di approvazione dell'iniziativa da attuare e sue finalità;

b) relazione descrittiva dell'iniziativa di cui al punto a) con indicazione:

1) delle modalità di intervento e della previsione di spesa;

2) dei benefici attesi attivati dalla realizzazione dell'intervento;

3) delle fonti di finanziamento, oltre a quelle regionali, a copertura della spesa prevista.

Art. 6.

Concessione dei contributi

1. Il Consiglio regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla presente legge e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento ed i criteri per la loro valutazione.

2. Sono valutate le domande riguardanti iniziative ricomprese negli obiettivi e nelle finalità della presente legge e che siano coerenti con la programmazione e pianificazione regionale.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 1.000 milioni e per ciascuno degli anni successivi 1997 e 1998 la spesa di lire 1.500 milioni.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede:

a) per l'anno 1996 mediante riduzione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio, partita 8 dell'elenco 3;

b) per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita 8 dell'elenco 3.

3. Le somme occorrenti per le spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1997, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione «Spese per interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi nel settore del trasporto merci e per la ristrutturazione dell'autotrasporto» e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Marche.

Ancona, 9 gennaio 1997

D'AMBROSIO

98R0011

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1997, n. 15-59/Leg.**

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con decreto della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg., concernenti il commercio su aree pubbliche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 55 del 25 novembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Decreta:

Sono approvate le modifiche ed integrazioni del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione Trentino Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 agosto 1997

p. Il presidente della Giunta provinciale
L'assessore sostituto:
Carlo Alessandrini

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1997
Registro n. 2, foglio n. 97

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 DICEMBRE 1983, N. 46 APPROVATO CON DECRETO DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1984, N. 18-13/LEG., CONCERNENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

Art. 1.

Dopo il comma 10 dell'art. 32, istituito con l'art. 3 del decreto della giunta provinciale 26 novembre 1993, n. 23-102/Leg., sono aggiunti i seguenti:

«11. Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall'art. 31, lettere a) e b) può essere ottenuta con riferimento a più posteggi, l'interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori quanti sono i posteggi concedibili».

«12. In caso di trasferimento della residenza o della sede legale da un comune ad un altro della provincia di Trento di un soggetto titolare di autorizzazione, la competenza è trasferita al comune di destinazione, che provvede al rilascio di una nuova autorizzazione o all'annotazione dell'avvenuto trasferimento sull'autorizzazione rilasciata dal comune di provenienza».

Art. 2.

I commi 3, 4 e 9 dell'art. 33, come sostituito con l'art. 4 del decreto della giunta provinciale 26 novembre 1993, n. 23-102/Leg., sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il titolare di un'azienda munita di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più di tali autorizzazioni; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può

essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente soltanto ad una o ad alcune fra le tabelle merceologiche rientranti nella medesima autorizzazione».

«4. Al rilascio dell'autorizzazione in subingresso provvede l'autorità competente ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, fatta eccezione per i subentranti non residenti o non aventi sede legale in provincia di Trento, nei cui confronti è in ogni caso competente lo stesso comune che aveva rilasciato l'autorizzazione al cedente».

«9. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione in subingresso, il sindaco comunica il trasferimento dell'autorizzazione al comune che aveva rilasciato l'autorizzazione originaria, qualora si tratti di comune diverso. Entro il medesimo termine, i subentranti in aziende titolari di concessione nei mercati saltuari comunicano l'avvenuto subingresso ai comuni nei quali si svolgono detti mercati».

Art. 3.

I commi 2, 6, 7 e 21 dell'art. 35, come modificato con l'art. 6 del decreto della giunta provinciale 26 novembre 1993, n. 23-102/Leg., sono sostituiti dai seguenti:

«2. La concessione del posteggio nei mercati periodici e saltuari ha durata rispettivamente decennale e triennale e può essere rinnovata. Nei posteggi isolati la concessione può essere ridotta ad una durata inferiore ai dieci anni qualora sia previsto nel regolamento di cui al comma 22. In caso di rinuncia o revoca della concessione, la concessione rilasciata in sostituzione di quella rinunciata o revocata ha durata pari al periodo residuo della precedente concessione».

«6. Per la prima formazione delle graduatorie dei mercati periodici e saltuari di nuova istituzione i comuni provvedono, attraverso l'atto istitutivo o il regolamento di cui al comma 22, ad individuare i criteri di priorità per il rilascio della concessione utilizzando uno o più dei seguenti criteri: ordine cronologico di presentazione delle domande di concessione del posteggio; sorteggio fra i richiedenti, da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni provinciali degli esercenti su aree pubbliche; anzianità di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Limitatamente ai mercati saltuari, può essere prevista quale criterio di priorità anche la titolarità di posteggio in uno o più dei mercati periodici dello stesso comune».

«7. La concessione dei posteggi che si rendano disponibili per l'ampliamento dell'area riservata al mercato o per revoca della concessione o per rinuncia da parte del titolare è disposta dal sindaco, in conformità con i criteri di cui ai commi 5, 8, 9 e 10, nei confronti dei soggetti che risultano inseriti nella graduatoria del mercato. Qualora l'operatore avente titolo alla concessione del posteggio, resosi disponibile vi rinunci, esso ha diritto a mantenere la posizione occupata nella graduatoria secondo il punteggio previamente acquisito. Con il regolamento di cui al comma 22, i comuni possono prevedere l'assegnazione prioritaria dei suddetti posteggi, che si rendano liberi per una o più delle citate cause, ai titolari di altri posteggi dello stesso o di altri mercati che ne facciano istanza e che a tal fine venga formata apposita graduatoria fra i titolari, con criteri basati sull'anzianità di rilascio della concessione e, in caso di parità di punteggio, sulla data di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso i posteggi che si liberano a seguito dello spostamento dei concessionari sono successivamente assegnati unicamente agli operatori in attesa di concessione di posteggio».

«21. Le domande di concessione dei posteggi relativi ai mercati saltuari devono essere presentate entro un arco temporale prestabilito dal regolamento di cui al comma 22 e comunque almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento. Durante il triennio di durata della concessione, ai fini della partecipazione alle edizioni successive alla prima, gli operatori titolari di posteggio devono far pervenire, almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento, comunicazione scritta di conferma della loro partecipazione; il mancato o ritardato invio della conferma comportano l'esclusione dalla possibilità di partecipazione per l'anno in corso e la revoca della concessione per la residua durata della stessa».

97R1043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 ottobre 1997, n. 24-68/Leg.

Modifiche al regolamento emanato con decreto della Giunta provinciale 23 luglio 1997, n. 11-55/Leg., concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 55 del 25 novembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 11171 di data 1° ottobre 1997 concernente «Applicazione dell'art. 21, comma 2, della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13: modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 luglio 1997, n. 11-55/Leg., in corso di registrazione da parte della Corte dei conti, concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7», e gli atti e le norme in essa richiamati;

Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione che demanda al Presidente della Giunta provinciale l'emanazione delle integrazioni al decreto della Giunta provinciale 23 luglio 1997, n. 11-55/Leg.;

Visti gli articoli 53 e 54 dello Statuto di Autonomia,

Emana:

il regolamento recante «Modifiche al decreto della Giunta provinciale 23 luglio 1997, n. 11-55/Leg., concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7», nell'allegato testo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 16 ottobre 1997

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1997
Registro n. 4, foglio n. 114*

REGOLAMENTO CONCERNENTE «MODIFICHE AL DECRETO DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 LUGLIO 1997, N. 11-55/LEG. CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 54 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE 1997, N. 7».

Art. 1

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 luglio 1997, n. 11-55/Leg., è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis

Autonomia separata area di contrattazione per il personale ispettivo e direttivo della scuola a carattere statale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, per il comparto di contrattazione del personale insegnante della scuola a carattere statale è istituita una autonomia separata area di contrattazione per il personale ispettivo e direttivo».

Art. 2.

1. All'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 luglio 1997, n. 11-55/Leg., le parole «inquadro nelle qualifiche forestali» sono sostituite dalle parole «forestale che svolge le funzioni di polizia già spettanti al Corpo forestale dello Stato».

Art. 3.

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 luglio 1997, n. 11-55/Leg., dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«4. Nell'ambito dell'autonomia separata area di contrattazione per il personale ispettivo e direttivo delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria a carattere statale della provincia di Trento, i relativi contratti sono stipulati dall'Agenzia, per la Provincia, e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale ispettivo e direttivo della Provincia per la parte sindacale».

97R1045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 ottobre 1997, n. 23-67/Leg.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, recante «Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario», emanato con decreto della Giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., come da ultimo modificato con decreto della Giunta provinciale 10 ottobre 1994, n. 13-11/Leg.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 55 del 25 novembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 4 della legge 14 febbraio 1980, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., come da ultimo modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 10 ottobre 1994, n. 13-11/Leg.;

Vista la necessità di aggiornare i compensi orari fissati nel primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., come da ultimo modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 10 ottobre 1994, n. 13-11/Leg. e di sostituire la tabella A) allegata allo stesso decreto del Presidente della giunta provinciale con altra tabella riportante le conseguenti modifiche;

su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 9105 di data 29 agosto 1997;

Decreta:

1) Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., come da ultimo modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 10 ottobre 1994, n. 13-11/Leg., è sostituito dal seguente:

«Per le prestazioni di cui alle lettere a) e g) dell'art. 4 e a), b) ed e) dell'art. 5 del presente regolamento il compenso è rapportato al costo unitario per scheda, valutato in ragione del tempo mediamente necessario per la compilazione, come previsto dall'allegata tabella A), e del compenso orario fissato in ragione di L. 26.800 + IVA, qualora dovuta, per ogni ora, per schede riconducibili all'ambito della ricognizione e in ragione di L. 41.300 + IVA, qualora dovuta, per ogni ora, per schede rientranti nel campo della elaborazione scientifica.

2) La tabella A) allegata al decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., come da ultimo modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 10 ottobre 1994, n. 13-11/Leg. è sostituita dalla seguente:

Tipo di scheda	Tempo medio di compilazione	Compenso orario	Competenza corrisposta
E1	ore 1 e 30'	L. 41.300	L. 61.950
E2	ore 0 e 30'	L. 41.300	L. 20.650
R1	ore 0 e 45'	L. 26.800	L. 20.100
R2	ore 0 e 15'	L. 26.800	L. 6.700
R3	ore 0 e 30'	L. 26.800	L. 13.400

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 16 ottobre 1997

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1997
Registro n. 2, foglio n. 96

97R1044

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1997, n. 21.

Norme in materia di programmi attuativi per il commercio e turismo previsti dall'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 del 31 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programmazione degli interventi

1. Gli interventi nel settore dei commercio e del turismo e gli altri interventi previsti dall'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono previsti in appositi programmi attuativi redatti secondo le direttive adottate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi trasferiti dallo Stato secondo le previsioni di cui alle delibere del C.I.P.E. richiamata al comma 1 dell'art. 1.

2. Con legge di bilancio o di variazione di bilancio si provvederà ad istituire appositi capitoli di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario 1997. Con le rispettive leggi di bilancio si provvederà analogamente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, 21 ottobre 1997.

VENEZIALE

97R0982

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1997, n. 22.

Norme per gli edifici di culto e per le attrezzature destinate ai servizi religiosi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 del 31 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione ed i comuni molisani concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui alla presente legge, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica, e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, e che già abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni ove potranno essere realizzati gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, lettera b), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1144, sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;

b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;

c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti alle attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro.

2. In relazione al disposto dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.

Art. 3.

Modalità e procedure di finanziamento

1. In ciascun comune, almeno l'8% delle somme effettivamente riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è, ogni anno, accantonato in apposito fondo destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate al precedente art. 2, nonché per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie.

I comuni hanno, altresì, facoltà di incrementare il fondo sopracitato anche calcolando gli oneri di urbanizzazione secondaria non introitati per effetto dello scomputo riconosciuto ai titolari della concessione edilizia per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria e/o per la cessione delle relative aree.

2. I contributi sono corrisposti alle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche di cui al precedente art. 1.

3. A tal fine, le competenti autorità religiose trasmettono ai comuni entro il 31 luglio di ogni anno un programma degli interventi da effettuare, danno priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio artistico-architettonico esistente, corredato delle relative previsioni di spesa.

4. Entro il successivo 30 novembre il comune, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrano tra quelli di cui al precedente art. 2, primo comma, ripartisce i predetti contributi finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali contributi devono essere utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione.

5. È in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il comune stesso o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta delle attrezzature di cui al precedente art. 2.

6. Nel caso in cui non vengano presentate istanze ai sensi del precedente terzo comma, l'ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di urbanizzazione.

Art. 4.

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4.

Art. 5.

La presente legge non comporta oneri finanziari di alcun genere per la Regione Molise.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, 21 ottobre 1997.

VENEZIALE

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1997, n. 23.

Norme in materia di cooperazione allo sviluppo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 del 31 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise riconosce nella cooperazione internazionale, attuata secondo i principi di pace, giustizia e solidarietà e nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, la condizione imprescindibile per lo sviluppo globale dei popoli e delle nazioni.

2. La Regione, in sintonia con la vigente normativa nazionale ed internazionale, nel rispetto delle prerogative affidate dalla legge n. 49/1987, art. 2, commi 4 e 5, sulla cooperazione allo sviluppo, nel quadro della programmazione regionale, concorre, con la presente legge, a favorire:

a) iniziative di ricerca, studio, informazione e progettazione sui temi inerenti ai problemi della pace, dello sviluppo, cooperazione, della autosufficienza alimentare, della promozione della donna, del miglioramento delle condizioni della infanzia e tutela dei diritti fondamentali e della dignità umana;

b) attività volte, in attuazione delle finalità della legge n. 39/1990, a rimuovere gli ostacoli di inserimento e reinserimento sociale degli immigrati e degli emigrati e tesi ad agevolare, conservare e rinsaldare i legami con la cultura e la terra di origine;

c) interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni;

d) proposte di iniziative degli enti locali in merito alla cooperazione e allo sviluppo, ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

Art. 2.

Attività di informazione e di educazione allo sviluppo

1. Al fine di sensibilizzare la comunità regionale alle tematiche connesse con l'educazione allo sviluppo, la Regione incoraggia la diffusione di una cultura di pace, solidarietà, cooperazione e rispetto della civiltà di altri popoli.

2. In attuazione di tali finalità, la Regione Molise:

a) promuove attività di studio e ricerca volte all'approfondimento della realtà dei Paesi in via di sviluppo quali principali destinatari dei progetti di cooperazione;

b) favorisce la diffusione nelle scuole, negli istituti di formazione professionale e nell'università delle ricerche prodotte in materia di cooperazione;

c) organizza in collaborazione con il Provveditorato agli studi, corsi di aggiornamento rivolti ad educatori ed insegnanti;

d) incoraggia scambi giovanili e opportunità di incontro tra la popolazione molisana e quella dei Paesi in via di sviluppo e suggerisce attività di gemellaggio allo scopo di favorire conoscenze multirazziali e comprensione tra i popoli;

e) sollecita momenti di dibattito mediante convegni di informazione e di studio;

f) organizza una costante azione di informazione e consulenza sulle linee generali e sulle modalità concrete di attuazione dei programmi statali di cooperazione attraverso una adeguata azione di raccolta di informazioni concernenti le vocazioni, le potenzialità, le specializzazioni dei suddetti soggetti pubblici e privati, assicurando una costante canalizzazione di queste informazioni, nei confronti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero affari esteri e dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

Art. 3.

Attività di formazione

1. La Regione Molise, anche in collaborazione con istituti, enti, università e organizzazioni non governative presenti sul territorio regionale e d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, favorisce la formazione professionale:

a) dei cittadini disponibili ad operare come volontari, cooperatori, esperti e consulenti nei Paesi in via di sviluppo o, comunque, per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale;

b) degli immigrati dei Paesi in via di sviluppo, residenti in Molise, al fine di coinvolgerli nella attività di cooperazione e favorirne l'eventuale reinserimento nel Paese di origine, mettendoli in grado di impegnarsi in progetti attivati soprattutto nei rispettivi Paesi di appartenenza;

c) dei cittadini di paesi in via di sviluppo, diretta in particolare ai quadri e alla formazione dei formatori mediante l'organizzazione di corsi in Italia e la realizzazione di strutture ricettive e formative.

2. La Regione promuove altresì forme di interscambio di esperienze lavorative con Paesi in via di sviluppo, al fine di consentire l'acquisizione di specifiche competenze tecniche ed operative con borse di studio, e la frequenza di scuole di ogni ordine e grado.

3. La Regione fornisce un supporto organizzativo alle attività di formazione, promosse dalla Direzione generale sul proprio territorio.

Art. 4.

Attività di cooperazione

1. La Regione Molise si impegna in una politica di cooperazione internazionale volta al soddisfacimento dei bisogni primari in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, al miglioramento della condizione dei soggetti più deboli (donne, bambini ed anziani), al potenziamento e alla creazione di strutture sanitarie, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo.

2. La Regione promuove, coordina e sostiene, sul territorio regionale, le proposte di iniziativa per la cooperazione allo sviluppo formulate da soggetti pubblici e privati, assicurando un supporto e una adeguata assistenza nei rapporti con il Ministero degli affari esteri.

3. La Regione favorisce la realizzazione di interventi di cooperazione internazionale che prevedano la partecipazione di cittadini molisani residenti all'estero, con riferimento alla presente normativa ed alla legislazione regionale a sostegno dell'emigrazione.

Art. 5.

Sostegno alle attività delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato per la cooperazione internazionale

1. La Regione Molise — in attuazione della legge n. 49/1987, art. 2, comma 3, lett. e), — favorisce e sostiene l'attività delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato per la cooperazione internazionale, aventi sede legale in Molise, con riferimento sia ad interventi in Paesi in via di sviluppo che ad iniziative di informazione ed educazione allo sviluppo da realizzare sul territorio regionale.

2. La Regione sollecita, pertanto, forme di collaborazione volte ad utilizzare l'esperienza acquisita dalle organizzazioni non governative nel campo della cooperazione e a rafforzare le capacità di autofinanziamento delle stesse e delle loro attività.

Art. 6.

Iniziativa per favorire la partecipazione delle imprese molisane ad attività di cooperazione

1. La Regione Molise, in attuazione di quanto stabilito dalla lettera A) del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 49/1987 ed in conformità di quanto disposto al primo comma dell'art. 4 della presente legge promuove iniziative di informazione, consulenza, formulazione di progetti e loro realizzazione, volte alla diffusione di sistemi e tecnologie appropriate da effettuarsi ad opera di imprese molisane nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.

Art. 7.

Interventi a favore dello studio universitario

1. La Regione, mediante le opportune convenzioni con l'università, con le organizzazioni non governative e con gli enti operanti sul territorio regionale, si adopera per l'accoglienza e l'assistenza logistica in loco degli studenti e dei borsisti dei Paesi in via di sviluppo.

2. La Regione premia, stanziando fondi da destinarsi a borse di studio, tesi e ricerche, gli studi particolarmente approfonditi che hanno ad oggetto le problematiche della cooperazione internazionale.

Art. 8.

Ruolo della regione

1. La Regione interviene al fine di:

a) coordinare, armonizzare e sostenere le proposte di iniziativa avanzate da soggetti pubblici e privati operanti, sul territorio regionale, nel campo della cooperazione internazionale;

b) concorrere alla promozione di progetti di sviluppo, secondo le prerogative riconosciute dalla legge n. 49/1987 e nel rispetto degli «indirizzi programmatici» fissati dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) e dal Comitato direzionale di cui agli articoli 3 e 9 della legge n. 49/1987.

2. La Regione Molise favorisce, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 49/1987, l'impiego dei mezzi e del personale regionale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), del comma 1.

3. L'Assessorato alla cooperazione realizza le attività di cui alla presente legge; ove lo ravvisi opportuno, ricorre alla stipula di apposite convenzioni con l'università, istituti di ricerca, enti locali, organizzazioni non governative e associazioni operanti nel campo della cooperazione e presenti sul territorio regionale.

4. A tal fine i suddetti enti, presentano all'Assessorato regionale alla cooperazione entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte di iniziative concernenti attività previste dai precedenti articoli.

Art. 9.

Programmazione delle attività

1. La Giunta Regionale in armonia con gli indirizzi programmatici generali della cooperazione allo sviluppo definiti dal CICS (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) di cui all'art. 3 della legge n. 49/1987, propone all'approvazione del Consiglio regionale un apposito piano di lavoro, relativamente alle attività previste dalla presente legge.

2. Per la predisposizione e realizzazione delle suddette attività, la Giunta regionale si avvale delle proprie strutture amministrative e tecniche, nonché degli enti, aziende e società regionali.

Art. 10.

Incompatibilità

1. La Regione non può stipulare accordi, intese o altri atti formali che comportino l'assunzione di impegni internazionali in materia di cooperazione.

Art. 11.

Interventi straordinari

1. La Giunta regionale, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero affari esteri, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

2. Le somme occorrenti sono prelevate, fino all'importo massimo di 500.000.000 per ciascun intervento, dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio corrente.

3. Le modalità di erogazione delle spese di cui al comma 1, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione, mediante versamento in appositi conti, aperti presso il proprio tesoriere, da soggetti pubblici e privati.

Art. 12.

Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo

1. La Regione convoca ogni due anni, la Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo, quale occasione di confronto promozionale e verifica delle iniziative intraprese, e momento di coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nella Regione e nel campo della cooperazione, pubblici e privati.

Art. 13.

Elaborazione di studi e progetti di sviluppo

1. L'Assessorato alla cooperazione, esaurita la fase di individuazione del programma, di cui al precedente art. 9, e del suo inserimento tra gli impegni bilaterali, effettua lo studio di fattibilità ed elabora il documento di progetto in stretta collaborazione con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in modo da assicurare la sua conformità agli orientamenti specifici della cooperazione governativa nei vari settori ed alle procedure previste dalla legge n. 49/1987 per l'esame e l'approvazione dei progetti di sviluppo.

2. La Regione Molise può di conseguenza impegnare le proprie strutture amministrative e tecniche, nonché gli enti, le aziende e le società regionali in attività di assistenza tecnica ai soggetti pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 14.

Comitato tecnico consultivo per la cooperazione allo sviluppo

1. È istituito, il Comitato tecnico consultivo per la cooperazione allo sviluppo al fine di perseguire l'obiettivo della concertazione e coordinamento dei programmi di cooperazione allo sviluppo.

2. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, pianificando, in considerazione dei fondi disponibili, le eventuali proposte nelle materie di sua competenza.

3. Il comitato è costituito da:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) tre consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

c) un rappresentante locale ANCI;

d) un rappresentante locale UPI;

e) un rappresentante designato dall'università;

f) un rappresentante delle Camere di commercio;

g) un rappresentante designato, d'intesa fra loro, dalle organizzazioni non governative aventi sede legale in Molise ed un rappresentante della Lega per le autonomie;

h) un rappresentante designato, d'intesa fra loro, dalle associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato istituito ai sensi della legge n. 266/1991;

i) tre esperti di comprovata qualificazione scientifica ed accademica con esperienza in materia di cooperazione internazionale, nominati dalla Regione;

l) un rappresentante designato dalla categoria degli imprenditori.

4. Possono partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, funzionari della Regione addetti ai settori di attività interessati ed esperti non appartenenti all'amministrazione.

5. Ai componenti di cui ai commi 3 e 4 spetta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo la normativa vigente.

6. Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione regionale di livello non inferiore al sesto.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate a norma dell'art. 8, commi 1, 2 e 6, della legge regionale n. 11 del 22 aprile 1993, come modificati dalle leggi regionali n. 24 del 10 dicembre 1993, art. 2, commi 1 e 2 e n. 18 del 13 marzo 1996, art. 1, commi 1 e 2.

9. Il Comitato viene nominato dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.

10. Il Comitato tecnico consultivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. In questo secondo caso, il Presidente provvederà alla convocazione entro i quindici giorni successivi alla richiesta. Se entro trenta giorni dalla richiesta, non perviene la designazione dei membri, il Comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti.

11. La Giunta regionale provvede all'integrazione del comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine previsto.

Art. 15.

Coordinamento delle attività

1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvederà alla istituzione della struttura organizzativa necessaria per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.

2. Nelle more di attuazione di quanto previsto dal comma precedente la struttura organizzativa competente è quella dell'Assessorato al lavoro e alla cooperazione.

Art. 16.

Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo

1. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo comune, la Regione aderisce alla costituzione di un Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo, come struttura associativa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i cui compiti, modalità di funzionamento ed oneri sono stati definiti da un apposito statuto costituito con atto pubblico, ai sensi dell'art. 14 del codice civile ed approvato alla Conferenza dei presidenti delle regioni nella seduta del 18 aprile 1991. L'Osservatorio persegue finalità connesse allo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo da parte delle regioni, province autonome, enti locali.

L'Osservatorio si propone in particolare di:

a) stimolare l'attività di cooperazione di regioni, province autonome, enti locali, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze;

b) promuovere ricerche, indagini e studi: raccogliere, coordinare ed elaborare informazioni e dati curandone la pubblicazione e la diffusione dei risultati conseguiti;

c) prestare assistenza ad enti pubblici e privati che si interessano alle finalità indicate;

d) coordinare la rete nazionale d'interrelazione tra le banche dati sulla cooperazione decentrata.

Art. 17.

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'osservatorio.

Art. 18.

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla designazione del rappresentante della Regione in seno all'osservatorio.

Art. 19.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione concorre al finanziamento dell'osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo secondo quanto previsto dallo statuto dell'osservatorio medesimo, con un contributo annuale.

2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad assegnare i contributi ordinari annuali comprensivi della quota associativa, i cui importi saranno determinati nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

Art. 20.

Norme finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997 nella rubrica III - Settore V - viene iscritto il seguente nuovo capitolo: «Cap. n. 12308 - Fondo per gli interventi regionali in materia di cooperazione internazionale - con una dotazione di competenza e di cassa di L. 100.000.000, con un prelievo di pari importo dal capitolo n. 55400 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997: Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (Spese di investimento per ulteriori piani di sviluppo). Per gli esercizi successivi gli oneri relativi all'attuazione della presente legge saranno finanziati con la stessa legge approvativa del bilancio».

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge la Regione può avvalersi, altresì, di eventuali contributi comunitari o di altra fonte internazionale, nonché di contributi o finanziamenti statali da inoltrare sul capitolo istituito e denominato a norma del primo comma.

Art. 21.

Pubblicazione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, 21 ottobre 1997.

VENEZIALE

97R0984

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

(Pubblicata nell'ediz. *straord.* del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 107 del 25 ottobre 1997)

(*Omissis*).

97R0963

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 13.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999.

(Pubblicata nell'ediz. *straord.* del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 107 del 25 ottobre 1997)

(*Omissis*).

97R0964

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1997, n. 28.

Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 32 del 24 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Al fine di concorrere alla diffusione sull'intero territorio regionale dell'istruzione musicale, quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, l'Amministrazione regionale provvede alla istituzione di un fondo finalizzato al finanziamento dei Comuni, singoli o associati, che:

- a) intendono costituire scuole civiche di musica;
- b) hanno già provveduto a costituire scuole civiche di musica od abbiano in corso le procedure necessarie per la costituzione delle scuole stesse;
- c) presentano un progetto, da attuarsi nell'ambito delle scuole civiche di musica, mirato alla prevenzione del disagio minorile e comprendente almeno cinque discipline strumentali.

Art. 2.

Modalità d'assegnazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono concessi nella misura del 90 per cento per il primo anno scolastico e dell'80 per cento per gli anni scolastici successivi, delle spese effettivamente sostenute dai Comuni, singoli o associati, per le iniziative di cui all'articolo 1.

2. Sul finanziamento concesso è assegnata un'anticipazione dell'80 per cento; il saldo sarà liquidato a seguito di presentazione all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico di riferimento, del consuntivo finanziario comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese.

3. I finanziamenti sono erogati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Art. 3.

Destinazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono destinati a sostenere le seguenti spese:
- acquisto dell'arredamento e dell'attrezzatura tecnico-didattica, fino ad un massimo del 30 per cento del contributo assegnato per il primo anno scolastico e fino ad un massimo del 10 per cento per gli anni scolastici successivi;
 - funzionamento e gestione dei corsi;
 - manifestazioni collaterali ed integrative, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato;
 - altri oneri di gestione ordinaria e straordinaria, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato.

Art. 4.

Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti

1. I Comuni, singoli o associati, che intendono beneficiare dei finanziamenti di cui alla presente legge devono presentare all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro il mese di marzo precedente all'anno scolastico di riferimento, apposita domanda di contributo a sostegno delle attività che intendono realizzare, corredata dalla documentazione dimostrativa delle spese programmate e, ove costituite o in via di costituzione, dallo statuto e dal regolamento attuativo della civica scuola di musica.
2. Alla domanda deve essere altresì allegata la delibera della Giunta comunale attestante l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del Comune, determinato nella misura minima del 10 per cento per il primo anno scolastico e del 20 per cento per gli anni scolastici successivi.
3. In sede di prima applicazione, la domanda e la documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Criteri di valutazione per l'assegnazione dei finanziamenti

1. I criteri di valutazione per l'assegnazione dei finanziamenti di cui alla presente legge sono seguenti:
- numero degli allievi frequentanti le scuole civiche di musica o le attività didattiche musicali;
 - numero delle classi;
 - numero delle licenze, dei componenti e dei diplomi conseguiti presso i Conservatori.
2. I finanziamenti sono assegnati ai Comuni, singoli o associati, che abbiano già in atto da almeno un biennio esperienze didattiche musicali collegate ad istituzioni pubbliche, comprendenti l'insegnamento di almeno tre discipline strumentali, o che abbiano una popolazione non inferiore a 15.000 abitanti.

Art. 6.

Fondo speciale per borse di studio

1. È istituito un fondo speciale di L. 10.000.000, destinato a ciascun Comune o associazione di Comuni ospitante una scuola civica di musica, finalizzato alla concessione di borse di studio a favore degli allievi meritevoli.
2. Le borse di studio sono assegnate dal Comune o dalla associazione di Comuni a seguito di graduatoria elaborata, previa audizione, da una commissione di tre membri nominata e presieduta dal direttore della scuola civica di musica, secondo le seguenti priorità:
- provenienza da corsi sperimentali di musica del triennio di scuola media inferiore;
 - fascia di reddito;
 - sede disagiata.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate in L. 1.000.000.000 per l'anno 1997; alla determinazione delle stesse spese per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:
- (*Omissis*).
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997 - 1998 - 1999 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 8.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, 15 ottobre 1997

PALOMBA

97R0989

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 29.

Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 32 del 24 ottobre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in armonia con la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche», disciplina con la presente legge l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione di acqua ad usi esclusivamente civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. In particolare la presente legge prevede:
- la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
 - le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;
 - le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato.

3. La gestione del servizio idrico integrato è affidata ad un unico gestore per ambito, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4 e dall'articolo 10, comma 3 della legge n. 36 del 1994.

Art. 2.

Funzioni regionali

1. La Regione, mediante i propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, esercita le funzioni di programmazione, di pianificazione e di indirizzo alle quali l'Autorità d'ambito si attiene nello svolgimento dell'attività di sua competenza. La Regione esercita altresì le funzioni di controllo di cui all'articolo 19 della presente legge.

Art. 3.

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Il territorio regionale, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 36 del 1994, è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale.

2. I confini territoriali di tale ambito e gli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Regione Sardegna.

Art. 4.

Modifica degli ambiti territoriali ottimali

1. Il numero degli ambiti territoriali ottimali e la relativa delimitazione possono essere modificati, anche su istanza degli enti locali interessati, per:

a) rendere più economica, efficace ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato;

b) assicurare un completo adeguamento dell'attività delle Autorità d'ambito alle scelte della programmazione e pianificazione regionale;

c) facilitare e migliorare la cooperazione tra Comuni e Province.

2. Le modifiche territoriali sono approvate, su proposta della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e le Autorità d'ambito, dal Consiglio Regionale con legge.

3. Tale legge di modifica detta le necessarie disposizioni per consentire il completo adeguamento dell'attività di funzionamento, organizzazione e gestione dell'ambito, alle sopravvenute modifiche territoriali.

Art. 5.

Costituzione dell'Autorità d'ambito

1. I Comuni e le Province ricompresi nel territorio dell'ambito territoriale ottimale organizzano, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. A tal fine, i Comuni e le Province della Sardegna costituiscono un consorzio obbligatorio, denominato Autorità d'ambito.

Art. 6.

Procedura di costituzione

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse idriche elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, uno schema di statuto dell'Autorità d'ambito.

2. Tale schema è inviato alle Province e ai Comuni affinché questi, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, possano formulare eventuali osservazioni modificative o integrative.

3. La Giunta regionale provvede:

a) a predisporre la proposta definitiva di statuto dell'Autorità d'ambito;

b) a stabilire il termine perentorio di approvazione dello statuto da parte dei Consigli degli enti locali ricadenti nell'ambito;

c) a richiedere, in caso di inadempimento, l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in tema di controlli sugli atti degli enti locali;

d) a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi dell'Autorità d'ambito.

4. Lo Statuto predisposto dalla Giunta regionale è adottato qualora sia approvato dagli enti locali rappresentanti la maggioranza semplice della popolazione residente. Qualora, invece, gli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta della popolazione residente approvino, nei termini di cui alla lettera b) del comma 3, uno statuto di contenuto differente da quello proposto dalla Giunta regionale, questo diviene a tutti gli effetti lo statuto dell'Autorità d'ambito. Nel computo delle maggioranze si utilizzano i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, computando per intero la popolazione dei comuni e per un decimo quella delle province.

5. Gli oneri finanziari relativi alla procedura per la costituzione dell'Autorità d'ambito sono a carico della Regione.

Art. 7.

Competenze dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato con esclusione di ogni attività di gestione del servizio.

2. Tali funzioni riguardano in particolare:

a) la scelta della forma di gestione, mediante l'affidamento tra quelle previste dall'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498;

b) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

c) l'organizzazione delle attività finalizzate alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

d) l'approvazione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale nella convenzione tipo, del programma degli interventi e del relativo piano economico-finanziario e del modello gestionale e operativo, articolati su base pluriennale;

e) l'approvazione e l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico finanziario;

f) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge n. 36 del 1994.

3. L'Autorità d'ambito esercita l'attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione.

4. La convenzione di gestione contiene, per il soggetto gestore, l'obbligo di assicurare comunque da parte dell'Autorità d'ambito il più completo esercizio dell'attività di controllo.

Art. 8.

Ordinamento dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito è un ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale. Il suo ordinamento è disciplinato dallo statuto che deve necessariamente contenere:

a) le attribuzioni e il funzionamento degli organi consortili;

b) la previsione delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni;

c) le modalità di partecipazione degli enti consorziati alla deliberazione del programma di interventi, del piano economico-finanziario per la gestione del servizio idrico integrato, dell'affidamento della gestione e della tariffa da applicare;

d) le modalità di informazione e di consultazione degli utenti da parte dell'Autorità d'ambito, sulla sua attività;

e) le modalità di definizione delle controversie tra i soggetti gestori e gli utenti del servizio idrico integrato in forme conciliative, transattive o arbitrali.

2. L'Autorità d'ambito è titolare di un proprio patrimonio costituito:

a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito da:

1) trasferimenti di ciascun ente locale ricadente nell'ambito, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al consorzio;

2) trasferimenti deliberati dalla Regione;

b) da beni immobili, mobili acquistati, permutati dall'Autorità d'ambito o ad essa donati;

c) da ogni diritto devoluto all'Autorità d'ambito o da essa acquisito;

d) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dagli enti consorziati o da terzi;

e) dalle proprietà e dai capitali dell'Autorità d'ambito.

3. Le quote di rappresentatività degli enti locali costituenti il consorzio obbligatorio denominato Autorità d'ambito, al fine della contribuzione al fondo di dotazione e dell'esercizio delle prerogative, sono stabilite dallo statuto e sono determinate:

a) per il settanta per cento in rapporto alla popolazione residente nel comune;

b) per il venti per cento in rapporto al territorio comunale;

c) il restante dieci per cento è assegnato alle province in relazione alla loro popolazione.

Art. 9.

Organi dell'Autorità d'ambito

1. Sono organi dell'Autorità d'ambito:

a) l'Assemblea;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 10.

Assemblea

1. L'Assemblea approva tutte le fondamentali deliberazioni concernenti l'attività dell'Autorità d'ambito.

2. L'Assemblea in particolare:

a) approva le modificazioni allo statuto, il regolamento interno disciplinante il suo funzionamento e gli altri regolamenti del consorzio;

b) approva il bilancio e il rendiconto;

c) approva le direttive generali di programmazione dell'attività dell'ambito, in applicazione delle scelte di programmazione regionale;

d) procede alla scelta del gestore unico e alla individuazione delle gestioni da salvaguardare; al riconoscimento delle concessioni esistenti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 10, comma 3 della legge n. 36 del 1994;

e) approva il piano degli interventi dell'ente gestore;

f) provvede alla determinazione della tariffa unica di ambito;

g) provvede alla nomina e revoca del Presidente e del Comitato esecutivo;

h) provvede, all'elezione, su proposta del Presidente, dei componenti del Comitato esecutivo, scelti tra componenti dell'Assemblea. Possono, altresì, essere eletti componenti del Comitato anche soggetti esterni all'Assemblea dotati di professionalità specifica.

3. Fanno parte dell'Assemblea:

a) un rappresentante designato da ciascuna Provincia;

b) trentasei componenti eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati, con voto proporzionale alle quote assegnate.

4. Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni a seconda della diversa consistenza demografica. Tali sezioni sono così articolate:

a) prima sezione: ricomprende i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti;

b) seconda sezione: ricomprende i comuni con popolazione da cinquemila fino a trentamila abitanti;

c) terza sezione: ricomprende i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.

5. I componenti dell'Assemblea da eleggere sono suddivisi tra le tre sezioni in proporzione al totale delle quote assegnate ai comuni rientranti nelle singole sezioni.

6. Salvo differenti disposizioni contenute nello statuto o nel proprio regolamento interno, per il funzionamento dell'Assemblea dell'Autorità d'ambito si applicano le norme disciplinanti l'attività dei consigli comunali.

7. I componenti dell'Assemblea durano in carica cinque anni.

Art. 11.

Comitato esecutivo

1. Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmatici della sua attività. È, in particolare, competente:

a) all'adozione di tutti gli atti non espressamente attribuiti dalla legge o dallo statuto all'Assemblea o al Presidente;

b) alla predisposizione degli atti di competenza dell'Assemblea;

c) all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) al compimento degli atti preparatori necessari per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

e) al controllo sull'erogazione del servizio.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente, cui compete anche la rappresentanza legale dell'Autorità d'ambito;

b) otto componenti eletti dall'Assemblea di cui almeno uno in rappresentanza degli enti locali compresi nel territorio di ciascuna provincia.

3. I componenti del Comitato esecutivo durano in carica per cinque anni.

4. L'Assemblea valuta, ai fini della revoca del Comitato esecutivo, il mancato raggiungimento dei prefissati obiettivi programmatici e le relative responsabilità.

5. Il Comitato dell'Autorità d'ambito è dotato di un ufficio di direzione, coordinato da un direttore, scelto tra tecnici di comprovata esperienza nel settore della gestione dei servizi idrici. Il direttore coadiuva il Comitato nell'esercizio delle funzioni di sua competenza e risponde del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

6. Il numero e le mansioni dei componenti dell'ufficio di direzione sono stabiliti nello statuto consortile.

7. La copertura dei posti di direttore e di componente dell'ufficio di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico con le modalità previste dallo statuto.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità d'ambito è eletto dall'Assemblea secondo le norme previste dallo statuto o, in mancanza, secondo le norme che si applicano nei comuni.

Art. 13.

Trasferimenti di funzioni

1. L'atto di approvazione dello statuto costitutivo dell'Autorità d'ambito trasferisce alla stessa tutte le funzioni amministrative attinenti i servizi idrici esercitate dagli enti locali.

Art. 14.

Rapporti tra l'Autorità d'ambito e i gestori del servizio idrico integrato

1. In attuazione dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994, i rapporti tra l'Autorità d'ambito e i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da una convenzione. Essa è stipulata sulla base

di una convenzione-tipo e relativo disciplinare approvati, su proposta dell'Autorità d'ambito formulata entro tre mesi dalla nomina del suo Presidente, dalla Giunta regionale.

2. Ai fini della definizione di tale convenzione l'Autorità d'ambito procede agli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 3, della Legge n. 36 del 1994 sulla base dei criteri e indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1.

3. La convenzione disciplina inoltre le modalità di applicazione e riscossione della tariffa e determina il corrispettivo da assicurare al soggetto gestore del servizio.

4. In applicazione dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 36 del 1994, le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla stipula della convenzione di cui al comma 1.

Art. 15.

Tariffa d'ambito

1. La tariffa d'ambito, determinata secondo il metodo, i criteri e le modulazioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, è unica.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato che dev'essere posto a carico dell'utenza. Essa è determinata in modo da consentire, sulla base degli atti di indirizzo e di pianificazione assunti dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, la copertura dei costi di esercizio e di investimento, ivi compresi gli oneri finanziari conseguenti alla contrazione di mutui da parte della Regione per la realizzazione di interventi nel settore idrico, anche cofinanziati dall'Unione Europea.

3. Qualora venga assunta la decisione di salvaguardare gestioni esistenti, l'Autorità d'ambito adotterà gli opportuni provvedimenti, comprese eventuali compensazioni tra le varie gestioni, al fine di uniformare le tariffe.

Art. 16.

Personale

1. La Regione, con apposita legge da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, provvede a disciplinare forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 36 del 1994.

Art. 17.

Effetti della costituzione dell'Autorità d'ambito

1. Fino a quando l'Autorità d'ambito non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione di gestione e di determinare la tariffa del servizio idrico integrato, la tariffa delle gestioni in atto è determinata dagli enti locali interessati ed applicata dai soggetti gestori esistenti.

Art. 18.

Gestioni dell'E.S.A.F.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lett. a), della presente legge, l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature, può continuare ad assumere la gestione dei servizi idrici integrati, purché la gestione non si estenda oltre il 31 dicembre 1998 e comunque non oltre l'organizzazione del servizio idrico integrato.

Art. 19.

Funzioni regionali di controllo

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo aventi riguardo alla verifica:

a) dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dai gestori e del costo dei servizi e della spesa per investimenti stanziata;

b) della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità d'ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale dei servizi idrici nel territorio.

2. Al fine di esercitare un obiettivo controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, la Regione fissa standard comuni di riferimento.

3. Tale attività di controllo viene esercitata anche mediante ispezioni e verifiche, eventualmente su richiesta, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 36 del 1994, del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

4. L'Assemblea dell'Autorità d'ambito è sciolta, con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato previa delibera di Giunta e comunicato al Consiglio regionale:

a) per gravi o persistenti violazioni di legge;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del consorzio.

5. Con il medesimo decreto è nominato il commissario che svolge le funzioni dell'Assemblea fino alla sua ricostituzione e sono indette, per una data non successiva ai tre mesi dallo scioglimento, le votazioni per la ricostituzione dell'Assemblea.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione di una legge regionale di riordino complessivo del governo delle risorse idriche, la gestione delle acque oggetto di grande derivazione o comunque destinate all'uso multiplo continua ad essere esercitata, fino all'incile dell'utenza per uso idropotabile, dai soggetti attualmente titolari, fatta salva l'ordinaria scadenza delle attuali concessioni.

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate per l'anno 1997 in L. 100.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 sono introdotte le seguenti variazioni.

3. Alla determinazione dei trasferimenti all'Autorità d'ambito, previsti dall'articolo 8, comma 2. lett. a), (cap. 04017/03), si provvede con la legge finanziaria.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 ottobre 1997

PALOMBA

97R0990

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 30.

Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna* n. 32 del 24 ottobre 1997)

(*Omissis*).

97R0991

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1997, n. 31.

Nuove norme inerenti le provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, a favore dei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 33 del 3 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I soggetti che fruiscono delle provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, qualora sottoposti con esito positivo ad intervento di trapianto di midollo osseo mantengono, per un periodo di cinque anni dalla data dell'intervento, il diritto al godimento delle provvidenze sopracitate.

2. In caso di esito non positivo del trapianto l'erogazione delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 27 del 1983 ha luogo senza limite di tempo.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono disposti a valere sugli stanziamenti previsti a carico della legge regionale n. 27 del 1983.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 ottobre 1997

PALOMBA

97R0992

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1997, n. 32.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 9 dicembre 1997)

97R1066

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1997, n. 33

Variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1997 e per gli anni 1997-1999 e variazione al bilancio di previsione dell'Azienda Forestale Demaniali della Regione sarda per l'anno 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 9 dicembre 1997)

97R1067

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 ottobre 1997, n. 202.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, recante: «Norme in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 35 del 22 novembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, terzo comma, lettera a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della presidenza e degli assessorati regionali»;

Vista la legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, recante: «Norme in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 2 ottobre 1997, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

E M A N A

il seguente decreto, recante Regolamento di esecuzione dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, recante: «Norme in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale».

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, le modalità ed i termini di erogazione dei contributi annui alle organizzazioni di cui al comma 2 del citato articolo 11.

Art. 2.

Soggetti proponenti

1. Sono ammesse ai contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1996 le domande da parte delle Organizzazioni non governative (O.N.G.) operanti in Sardegna e delle associazioni di volontariato, o consorzi tra di esse, che abbiano previsto espressamente nello statuto la possibilità di svolgere attività in campo di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo (P.V.S.), che siano regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato e che abbiano sede in Sardegna.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili i progetti relativi a:

- interventi nei P.V.S., che devono essere redatti nel rispetto delle norme internazionali, comunitarie, nazionali e regionali;
- interventi in ambito regionale di formazione ed educazione allo sviluppo.

Art. 4.

Criteri di valutazione

1. La priorità di finanziamento è accordata ai progetti che presentano le seguenti caratteristiche:

- la proposta è parte di un progetto pluriennale e/o rappresenta la prosecuzione di un progetto già avviato;

b) la proposta ha già ottenuto il cofinanziamento del Ministero affari esteri italiano o della Unione europea, oppure il contributo regionale è essenziale per l'ottenimento del cofinanziamento stesso;

c) il progetto prevede il coinvolgimento di una realtà istituzionale locale del Paese in via di sviluppo con il quale si opera, che ha già espresso formalmente il suo interesse a partecipare al progetto;

d) il progetto prevede il collegamento con comuni e province impegnati con il finanziamento dell'8 per mille dei loro bilanci, disponibili a porsi in rete regionale.

Art. 5.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande, che dovranno recare la firma del legale rappresentante dell'organismo, devono pervenire all'ufficio competente per la cooperazione internazionale della presidenza della Giunta regionale, corso Vittorio Emanuele n. 437 - Cagliari, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In sede di prima applicazione le domande devono pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

2. Le proposte di fattibilità devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

a) in lingua italiana;

b) in triplice copia;

c) con l'analisi dei costi e l'ammontare totale, la richiesta di cofinanziamento regionale, esplicitando le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo;

d) con un ammontare massimo di spese generali non superiore al 20% del costo totale del progetto;

e) con un ammontare massimo per spese di progettazione non superiore al 10% del costo totale del progetto.

3. Le spese non documentabili, corrispondenti a prestazioni d'opera da parte di soggetti interni ed esterni all'associazione richiedente, sono computate, con apposita dichiarazione, nella quota parte di finanziamento dovuta dall'associazione e fino ad un massimo del 5%.

4. Alla domanda per gli interventi nei P.V.S., deve essere allegata idonea documentazione relativa ai rapporti instaurati con i soggetti pubblici e/o privati del Paese estero interessato.

Art. 6.

Approvazione ed erogazione del contributo

1. I progetti sono sottoposti al parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 13 della stessa legge regionale n. 19 del 1996 e approvati dalla Giunta regionale.

2. L'erogazione del contributo regionale, nella misura massima del 70% del costo complessivo, avviene nel modo seguente:

a) 10% contestualmente alla comunicazione dell'approvazione e accettazione del progetto;

b) 60% entro 60 giorni dalla certificazione di avvio del progetto;

c) 30% a rendicontazione e conclusione del progetto.

3. Le somme deliberate fino alla certificazione di avvio del progetto devono essere coperte da idonea polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, contro i rischi di una mancata possibilità di realizzazione dello stesso. La Giunta regionale, nel caso in cui i progetti non siano avviati o siano interrotti per documentate cause di forza maggiore, adotterà i provvedimenti necessari a non erogare le quote restanti ed a recuperare o meno l'anticipo se già liquidato, valutando caso per caso. Eventuali modifiche ai progetti presentati devono essere previamente autorizzate con le stesse procedure previste per la loro approvazione.

4. A conclusione dell'attività il soggetto proponente presenta una relazione esauriente sui risultati raggiunti con il progetto finanziato.

Art. 7.

Coordinamento, fattibilità, verifiche e controlli

1. La Regione autonoma della Sardegna si riserva la possibilità di verificare la corrispondenza tra l'attività dei soggetti interessati ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche avvalendosi della collaborazione del Ministero degli affari esteri e dei servizi della Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Cagliari, 16 ottobre 1997

PALOMBA

Registrato alla Corte dei conti - Sezione per la Regione Sarda, addì 13 novembre 1997

Registro n. 3, Presidenza Giunta regionale, foglio n. 164

97E1026

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 46

Modifiche agli artt. 12 e 15 della legge regionale 24 giugno 1996, n. 29.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 65 del 27 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1996 n. 29 e così modificato:

«Ai componenti del Comitato provinciale di indirizzo e del Comitato tecnico delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a L. 100.000 (centomila) oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita, per i dirigenti regionali, dalla normativa vigente.

Art. 2.

Al penultimo rigo del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 deve leggersi «comma 2» e non «comma 3».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 27 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 24 Novembre 1997

BUBBICO

97R1013

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 47

Istituzione del Parco Naturale di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 65 del 27 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Parco

Ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, è istituito con la presente legge il «Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane».

Art. 2.

Area del Parco

L'area del Parco naturale di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane, comprende i territori dei Comuni di Castelmezzano, Pietrapertosa, Accettura, Calciano e Oliveto Lucano così come compresi nel Piano Territoriale Paesistico di area vasta «Gallipoli Cognato» approvato con legge regionale 12 febbraio 1990 n. 3 e fatta esclusione della porzione di territorio sulla quale ricade la Riserva antropologica «Monte Crocchia» istituita con decreto ministeriale 11 settembre 1971 dal Ministero Agricoltura e Foreste.

I confini del Parco sono delimitati da cartelli segnaletici da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area recanti la scritta «Regione Basilicata» - Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane».

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, l'istituzione del Parco Naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane ha le seguenti specifiche finalità:

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali ambientali paesaggistiche e storico-archeologiche del territorio del Parco;

b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell'area naturale ricostituendo i loro habitat e reintroducendo quelle non più presenti o in via di estinzione;

c) organizzare il territorio per la fruizione a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;

d) favorire lo sviluppo del turismo rurale e dell'agriturismo e l'escursionismo nonché le visite didattiche e di svago;

e) promuovere interventi di sviluppo compatibile economico produttivo e sociale dell'area del parco con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e di agricoltura biologica;

f) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell'area con particolare riferimento agli insediamenti rurali;

g) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali anche attraverso il recupero della cultura della manutenzione, anche ai fini della destinazione turistica;

h) sviluppare azioni volte a svolgere una efficace azione di manutenzione del territorio e di recupero delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni idraulico - forestali e con tecniche eco-compatibili ed attraverso la redazione dei piani di assestamento forestale così come previsto dal regio decreto legge n. 3267 del 1923.

Art. 4.

Gestione del parco

Per la gestione del parco è istituito con la presente legge, ed in applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 28/1994 un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico denominato «Ente di gestione del Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane».

L'Ente esercita la direzione e l'amministrazione del parco ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Organi dell'Ente parco

Sono organi dell'Ente Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Comunità del parco;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Statuto

In applicazione dell'art. 16 - 4° comma della legge regionale n. 28/1994 l'Ente adotta un proprio Statuto che, ed in conformità con i principi della presente legge, prevede in particolare:

- a) la sede dell'Ente;
- b) le modalità di composizione e di designazione degli organi di convocazione e di funzionamento degli stessi nonché i loro compiti;
- c) le modalità di designazione ed i compiti del direttore;
- d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

In sede di prima applicazione lo Statuto è adottato dalla Comunità del parco entro sessanta giorni dal suo insediamento ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.

Decorso il termine di cui al comma precedente senza che la Comunità del parco abbia adottato lo Statuto, la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 23.

Le successive modifiche ed integrazioni dello Statuto sono adottate dalla Comunità del parco medesima, ferma l'approvazione, su proposta della Giunta, da parte del Consiglio regionale.

Lo Statuto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.

Art. 7.

Requisiti e incompatibilità

Ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo di cui ai successivi art. 8 e 9 devono essere designate persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale.

L'ufficio di Presidente o di componente del Consiglio direttivo dell'Ente parco è incompatibile con quello di deputato al Parlamento nazionale o europeo consigliere regionale o provinciale nonché con quello di sindaco o assessore comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di comunità montana.

Art. 8.

Presidente

Il Presidente dell'Ente parco è nominato dal Consiglio regionale sulla base di un elenco di almeno tre nominativi designati dalla Comunità del parco.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitgli dallo Statuto.

Art. 9.

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dell'Ente parco è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente del parco e da altri cinque componenti designati dalla Comunità del parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto.

Il Consiglio direttivo può eleggere al proprio interno un vice presidente secondo le modalità e con le funzioni stabilite dallo Statuto dell'Ente parco.

Il Consiglio direttivo adotta il piano per il parco ed il regolamento del parco il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, adotta ed approva i programmi di spesa, assume le deliberazioni e gli altri provvedimenti di competenza, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi.

Il Consiglio direttivo adotta altresì il Piano pluriennale economico - sociale di cui al successivo art. 22 con le modalità e le procedure nello stesso previste.

Il Consiglio direttivo per le sue attività può avvalersi di un organo consultivo tecnico scientifico designato secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto.

Art. 10.

Comunità del parco

La Comunità del parco è così composta:

- a) il Presidente pro tempore della Provincia di Potenza o suo delegato;
- b) il Presidente pro tempore della Provincia di Matera o suo delegato;
- c) i Sindaci pro tempore dei Comuni indicati al precedente art. 2 o loro delegati;
- d) i Presidenti pro tempore delle Comunità Montane nei cui territori è ricompresa l'area del parco o loro delegati.

Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 la Comunità del parco ha le seguenti attribuzioni:

- a) svolge funzioni consultive e propositive ed esprime in particolare il parere obbligatorio sul piano per il parco e sul regolamento del parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, su altre questioni a richiesta di almeno tre componenti del Consiglio direttivo;
- b) adotta lo Statuto dell'Ente parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni;

c) vigila sulla attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale del parco;

d) adotta il proprio regolamento.

La Comunità del parco è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella seduta di insediamento la Comunità elegge al suo interno il proprio Presidente.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88; due revisori sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno, ed il terzo è designato dal Ministero del Tesoro.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale.

Il Collegio è costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente e ne controlla la gestione finanziaria.

Le modalità di funzionamento dell'organo sono stabilite dallo Statuto dell'Ente.

Art. 12.

Durata in carica e indennità degli organi

La durata degli organi dell'Ente parco è fissata dallo Statuto di cui al precedente art. 6.

Lo Statuto dell'Ente parco determina altresì nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del parco.

Art. 13.

Direttore

L'incarico di Direttore del parco è conferito con atto del Consiglio direttivo con le modalità stabilite dallo Statuto, che ne definisce anche i compiti e le responsabilità.

L'incarico può essere affidato con contratto di diritto privato a persona esperta in materia amministrativa ed ambientale, in possesso dei requisiti stabiliti nello Statuto.

Art. 14.

Personale

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 28/1994 e salvo quanto disposto dal precedente articolo 13, il personale dell'Ente parco può essere messo a disposizione dalla Regione Basilicata o dagli Enti territorialmente interessati, sulla base delle esigenze funzionali ed operative espresse dal Consiglio direttivo dell'Ente parco e con successivi provvedimenti regionali che individueranno i limiti di organico e le qualifiche di appartenenza.

L'Ente parco predispone ed adotta la pianta organica che dovrà essere approvata con delibera del Consiglio regionale.

In mancanza di idoneo personale l'Ente può avvalersi di volta in volta - entro i limiti di spesa prefissati appositamente nel bilancio di cui al successivo art. 22 - di accompagnatori ed esperti naturalistici abilitati singoli o associati mediante convenzioni per le attività escursionistiche didattiche e di studio nonché per le iniziative e campagne di educazione e sensibilizzazione alla conoscenza ed al rispetto dell'area protetta.

L'Ente può altresì organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il proprio personale da inserire nel bilancio di cui al successivo art. 22.

Art. 15.

Controllo sugli atti

Gli atti adottati dagli organi dell'Ente Parco sono soggetti ai controlli di legittimità previsti dalla legge regionale 16 maggio 1991 n. 10 e successive rettifiche ed integrazioni.

Art. 16.

Piano per il parco

L'Ente parco entro un anno dalla sua costituzione predispone il Piano per il parco, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale di tutela ambientale e delle finalità di cui al precedente art. 3, delle quali costituisce strumento di attuazione ai sensi dell'art. 25, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il piano è adottato dal Consiglio direttivo, previo:

- parere della Comunità del Parco;
- parere della Commissione regionale per i Beni Ambientali;
- parere geologico dell'Ufficio regionale competente per territorio.

Tale piano è trasmesso alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'art. 19, commi quinto e sesto, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28.

Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, senza che l'Ente abbia adottato il Piano per il parco, la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 23.

Il Piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico; le indicazioni in esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio regionale, e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali.

Al Piano per il parco possono essere apportate modifiche ed integrazioni con le procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 17.

Piano pluriennale economico-sociale

Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento di cui agli articoli 16 e 20, l'Ente parco promuove iniziative, coordinate con quelle della regione e degli Enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori limitrofi.

Per i fini di cui al comma precedente, l'Ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili la cui durata deve essere coerente con il piano regionale di sviluppo. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, per la realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalità di attuazione, ivi compresi gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Il Consiglio direttivo provvede alla adozione del piano medesimo tenuto conto del parere espresso dagli Enti locali territorialmente interessati.

Il piano viene successivamente approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Con le stesse procedure e modalità si provvederà all'eventuale aggiornamento annuale del piano.

Art. 18.

Trasferimento ed acquisizione di beni immobili

La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell'area del parco, è trasferita all'Ente parco.

La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà degli Enti territorialmente interessati, ricadenti nell'area del parco e necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale dell'Ente parco, può essere trasferita all'Ente parco su richiesta di quest'ultimo.

L'acquisizione di immobili di proprietà privata è disciplinata dall'art. 25 della L.R. n. 28/1994.

In particolare l'Ente parco può:

a) espropriare e/o imporre servitù di passaggio su strade e sentieri interni all'area del parco e necessari ad assicurare la funzionalità dell'area stessa;

b) espropriare o utilizzare con contratti di comodato gli immobili che il piano per il parco destina a centri visita e/o a strutture a servizio del parco;

c) espropriare le emergenze storico archeologico naturalistiche ed artistiche, individuate nel piano per il parco, imponendo le relative servitù di accesso.

I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente parco.

Art. 19.

Norme di tutela

Fino all'entrata in vigore del piano per il parco, sull'intero territorio dello stesso, oltre al rispetto di leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, sono valide le norme e le modalità della tutela e della valorizzazione stabilite con la legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico di area vasta «Gallipoli Cognato».

Sono vietate le attività di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi sia liquidi che gassosi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526.

Nelle aree contigue al parco l'attività venatoria è consentita nel rispetto delle modalità contenute nell'intesa di cui al successivo comma.

Le province, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area protetta e degli ambiti territoriali di caccia interessati territorialmente, stabiliscono per il territorio individuato quale area contigua, piani e programmi di prelievo venatorio.

L'intesa raggiunta è ratificata dalla Giunta regionale; qualora decorra inutilmente il termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale provvede, in via sostitutiva e provvisoria, a disciplinare il prelievo venatorio fino al raggiungimento dell'intesa.

Art. 20.

Regolamento del parco

Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, l'Ente parco adotta, nel rispetto del piano di cui al precedente art. 16, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.

A detto regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il regolamento è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del parco, ed è approvato dalla Giunta regionale.

Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale diffida l'Ente inadempiente ad adottare il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento viene approvato dalla Giunta regionale nei successivi sessanta giorni.

Il regolamento acquista efficacia dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti; decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei comuni interessati.

Art. 21.

Conferenza di servizi

Al fine di snellire le procedure, onde rendere certi i tempi di rilascio di concessioni, autorizzazioni ed altri procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni sia per interventi di pubblico interesse sia ai cittadini residenti od operanti nel parco, il Presidente dell'Ente parco convoca opportune conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare degli articoli 14 e 15 della medesima legge.

Art. 22.

Norme di gestione finanziaria e contabile.

L'Ente adotta entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno finanziario.

Trascorso l'esercizio finanziario non è più consentito assumere impegni sugli stanziamenti del bilancio relativo.

Entro il 31 maggio l'Ente approva il rendiconto generale della gestione dell'esercizio precedente comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

L'Ente deve curare la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali.

Al bilancio di previsione è allegata la relativa relazione del Consiglio direttivo con l'illustrazione degli obiettivi di gestione da raggiungere.

Al rendiconto generale è allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario delle risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti.

Al bilanci di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegati le relazioni con i relativi pareri del Collegio dei revisori.

Per il controllo dei documenti contabili si osservano le norme di cui all'art. 20 della legge regionale 16 maggio 1991 n. 10.

Art. 23.

Vigilanza

La vigilanza sulla gestione dell'Ente parco è esercitata dalla Giunta regionale.

Nell'esercizio ditale potere la Giunta regionale:

a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari;

b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo e/o la rimozione del Presidente.

Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina un commissario straordinario, il quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.

Art. 24.

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio del parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla presente legge è affidata:

a) ad apposite guardie del parco inserite nella pianta organica o assegnate all'Ente di gestione;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca ed al Corpo Forestale dello Stato;

c) a guardie volontarie di associazioni riconosciute aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni;

d) ai dipendenti dell'Ente parco, appositamente incaricati, ai sensi dell'art. 27, comma 3 della L.R. n. 28/1994.

Art. 25.

Sanzioni

Per la determinazione e la disciplina delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e l'articolo 31 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28.

Art. 26.

Entrate dell'Ente parco

Costituiscono entrate dell'Ente parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi, ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici;

b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. d) della legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni, i diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente;

g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'Ente;

h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

Art. 27.

Misure di incentivazione

Per i territori compresi nel perimetro del Parco si applicano le misure di incentivazione previste dall'art. 7 della legge 6 dicembre 91 n. 394 e dall'art. 23 della L.R. 28 giugno 94 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28.

Norma finanziaria

Agli oneri per la gestione del parco, valutati in L. 20.000.000 per l'anno finanziario 1997, si provvede con i fondi stanziati al Capitolo 1230 del Bilancio regionale di previsione per l'anno 1997 ed al medesimo o corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

Art. 29.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991 n. 394 e nella legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, in quanto compatibili.

Art. 30.

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 24 novembre 1997

BUBBICO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 43/2.14.02

L.R. concernente «Istituzione del Parco Naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane».

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Con l'occasione il Governo ha osservato che le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge in esame vadano interpretate nel senso che l'Ente parco ha diritto di espropriare in quanto soggetto legittimato a promuovere il procedimento di espropriazione così come sancito dalla normativa statale che disciplina l'espropriazione di opere o interventi dello Stato, Regioni, Comuni, Province (leggi nn. 2359/65 e 865/1971).

CIVITALE

97R1014

LEGGI REGIONALE 24 novembre 1997, n. 48

Norme per il funzionamento della commissione regionale prevista dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e sulle indennità spettanti ai componenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 65 del 27 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Presidente, ai componenti e ai segretari della Commissione, formalmente costituita e nominata dalla Giunta regionale con i DD.PG.R. n. 1039 del 28 novembre 1996 e n. 67 del 3 febbraio 1996 e la D.G.R. n. 545/1997 viene corrisposto un gettone di presenza nella misura di L. 100.000, per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute, a ciascun componente.

Ai componenti della Commissione che risiedono stabilmente in comuni diversi da quello ove ha sede la Commissione, qualora si rechino alla seduta, è corrisposto il trattamento di missione e il rimborso delle spese nei termini e con le modalità previste dalla legge regionale 4 giugno 1979, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

Su segnalazione trimestrale del Presidente della Commissione la Giunta regionale provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze e di un prospetto delle trasferte per ciascun componente con allegati i documenti giustificativi.

I prospetti sono sottoscritti dal Presidente e dai segretari che li trasmettono al Dipartimento assetto del territorio.

Art. 2.

L'importo del gettone di cui all'art. 1 viene rideterminato, in rapporto all'indice ISTAT dell'inflazione, con scadenza biennale e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo al compiuto biennio ad iniziare dal 1997.

Art. 3.

Il Presidente della Commissione regionale stabilisce periodicamente il calendario delle sedute, che devono essere tenute per non più di sei volte all'anno.

Art. 4.

Le riunioni hanno luogo in giorni prefissati, a orario stabilito, nei locali dell'Ufficio trasporti della Regione Basilicata, al di fuori del normale orario di ufficio.

Le sedute d'esami hanno luogo presso le sedi di volta in volta stabilite dalla Commissione stessa.

Art. 5.

L'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare è inviato almeno cinque giorni prima a ciascun componente.

Art. 6.

Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle spese postali, di cancelleria nonché i gettoni di presenza e le indennità di missione ai componenti la Commissione, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 7.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile presumibilmente in L. 18.000.000, per l'anno 1997 farà carico al cap. 550 del bilancio corrente ed allo stesso corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi successivi.

Tale onere trova parziale copertura sui fondi incassati dalla Regione a titolo di diritto di segreteria corrisposto dai richiedenti mediante versamento su C/C PT n. 218859, intestato alla Regione Basilicata Servizio Tesoreria - Potenza, la cui entità è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 8.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 24 novembre 1997

BUBBICO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 44/2.17.02

Legge regionale concernente «norme per il funzionamento della Commissione regionale prevista dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e sulle indennità spettanti ai componenti».

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Con l'occasione il Governo ha comunque osservato in relazione all'art. 2, che la previsione della rideterminazione, in rapporto all'indice ISTAT dell'inflazione, dell'importo del gettone di presenza, prevista con cadenza biennale e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo al compiuto biennio ad iniziare dal 1997, benché legittima, non potrebbe trovare applicazione, in presenza di disposizioni di cui all'art. 1, comma 66, della legge 662/96 che prevede, per il triennio 1997/1999, il blocco degli automatismi.

CIVITATE

97R1015

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1997, n. 49.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 70 del 13 dicembre 1997)

(Omissis).

97R1058

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1997, n. 50.

Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 70 del 13 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

La Regione Basilicata, ispirandosi ai principi sanciti dall'art. 45 della Costituzione e dagli articoli 5 e 61 del proprio Statuto, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.

Con la presente legge la Regione Basilicata disciplina, in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale, gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

Art. 2.

Nuovo Albo Regionale delle Società Cooperative

Allo scopo di programmare ogni intervento di iniziativa regionale in campo cooperativo è istituito presso il Dipartimento Attività Produttive un nuovo Albo Regionale delle Società Cooperative.

L'iscrizione all'Albo è requisito necessario ed essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni o incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione.

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo, istituito con la presente legge, ed alla Sezione dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, disciplinata dalla legge regionale 20 luglio 1993, n. 39, le Società Cooperative che siano in possesso dei requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ratificato con modificazione dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, e che abbiano la sede legale in Basilicata o che abbiano nel territorio regionale sede principale o secondaria, ovvero una filiale, una succursale o uno stabilimento o una struttura, comunque denominata, purché siano operanti ed impegnate a realizzare programmi di intervento sul territorio regionale.

L'Albo è così ripartito:

- a) Sezione Cooperazione di Consumo;
- b) Sezione Cooperazione di Produzione Lavoro;
- c) Sezione Cooperazione Agricola;
- d) Sezione Cooperazione Edilizia;
- e) Sezione Cooperazione di Trasporto;
- f) Sezione Cooperazione della Pesca;
- g) Sezione Cooperazione Mista;
- h) Sezione Cooperazione Sociale.

Art. 3.

Iscrizione all'Albo Regionale delle Società Cooperative

Per ottenere l'iscrizione al nuovo Albo Regionale le Società cooperative devono rivolgere domanda all'Assessore alle attività produttive.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto vigente;
- b) certificato di iscrizione al registro delle ditte (tale certificato riporta la P. IVA e le cariche vigenti);
- c) attestato del presidente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della cooperativa relativo al numero dei soci e comprovante che gli stessi possiedono i requisiti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
- d) fotocopia dell'ultimo bilancio con allegata la ricevuta del deposito al registro delle ditte. Le cooperative di nuova costituzione devono presentare, in sostituzione del bilancio, una relazione dell'attività che si intende svolgere;
- e) copia dell'ultimo verbale di ispezione ordinaria;
- f) certificato di iscrizione al Registro prefettizio;
- g) dichiarazione di responsabilità del presidente legale rappresentante, per le cooperative non aventi sede legale in Basilicata, dalla quale risulti che ricorrono le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2.

L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, previa istruttoria del nucleo tecnico di cui al successivo art. 14 e su parere della Commissione regionale per la cooperazione di cui al successivo art. 5.

È fatto obbligo alle cooperative iscritte all'albo, pena la cancellazione, di inviare all'assessore AA.PP. il bilancio d'esercizio ogni anno entro novanta giorni dalla data dell'avvenuto deposito presso il Registro ditte, unitamente ad eventuali variazioni dello Statuto e delle cariche sociali.

Le cooperative sociali, iscritte all'albo di cui alla legge regionale 20 luglio 1993, n. 39, vengono iscritte d'ufficio alla sezione cooperazione sociale dell'albo regionale delle società cooperative di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Cancellazione dall'albo regionale

La cancellazione delle cooperative iscritte all'albo regionale è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale, su parere della Commissione regionale per la cooperazione, quando le stesse non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al penultimo comma del precedente art. 3, e qualora le cooperative siano state sciolte o cancellate dal registro prefettizio.

Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata ed è pubblicato per estratto nel B.U.R.

Art. 5.

Commissione regionale per la cooperazione

Con decreto del presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione regionale per la cooperazione.

La Commissione resta in carica per l'intera legislatura regionale e fino all'insediamento della nuova Commissione.

Art. 6.

Composizione della Commissione

La Commissione regionale per la cooperazione è composta:

a) dall'assessore alle attività produttive che la presiede o un suo delegato;

b) da un rappresentante designato da ciascuna organizzazione regionale della cooperazione operante in Basilicata come emanazione delle rispettive Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute (che in prosieguo per brevità sarà chiamata Organizzazione cooperativa);

c) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;

d) da un rappresentante del Dipartimento regionale all'agricoltura;

e) da un rappresentante del Dipartimento regionale alla formazione e cultura.

Per ogni componente effettivo della Commissione viene designato un componente supplente.

Art. 7.

Competenze della Commissione

La Commissione regionale per la cooperazione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge sulle iscrizioni all'albo e provvede alla revisione delle cooperative iscritte;

b) formula proposte e pareri in ordine alla programmazione degli interventi regionali per lo sviluppo dell'impresa cooperativa e del movimento cooperativo;

c) formula proposte in ordine al coordinamento degli interventi in materia di cooperazione in relazione ai programmi e alle risorse;

d) promuove attività di informazione e documentazione sul ruolo della cooperazione in generale ed in particolare sulla legislazione comunitaria statale e regionale vigente o in corso di approvazione, e provvede a formulare pareri e proposte da trasmettere ai competenti organi comunitari, statali e regionali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Dipartimento regionale alle attività produttive.

I rappresentanti delle organizzazioni cooperative hanno facoltà di farsi assistere da un esperto.

Art. 8.

Attività della Commissione

I lavori della Commissione sono disciplinati da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa.

La Commissione è convocata dal suo presidente, oltre che nei casi previsti dalla presente legge e dal regolamento, anche su richiesta di una delle organizzazioni cooperative presenti in Commissione.

La Commissione regionale per la cooperazione potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del supporto tecnico informativo ed organizzativo della struttura regionale, previa autorizzazione della struttura competente.

Ai membri della Commissione di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 6 spetta un gettone di presenza per ogni seduta pari a L. 100.000 più il rimborso delle spese di viaggio nei modi di legge.

Art. 9.

Finalità dei programmi e concessione contributi

La Regione Basilicata concede alle organizzazioni cooperative contributi per programmi volti alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

Per ottenere tali contributi le organizzazioni cooperative, devono presentare domanda all'assessore al Dipartimento attività produttive entro 30 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. della legge di bilancio regionale allegando un programma di attività e un preventivo di spesa relativo alle iniziative da svolgere.

La domanda dovrà essere corredata del bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente di ciascuna delle cooperative aderenti nonché dell'elenco dei soci.

I programmi devono corrispondere alla programmazione pluriennale regionale. Ciascun intervento deve essere corredata da una relazione che ne illustri adeguatamente le finalità, le modalità ed i tempi di attuazione unitamente ad una previsione dei costi.

Art. 10.

Approvazione e finanziamento dei programmi

I programmi sono approvati dalla Giunta regionale in relazione agli stanziamenti del bilancio di previsione ed al riparto finanziario delle risorse, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di sua approvazione.

La Giunta regionale, previa istruttoria del nucleo tecnico di cui all'art. 14 della presente legge, verifica la compatibilità dei programmi presentati con gli obiettivi della programmazione regionale, li approva e li finanzia.

Il finanziamento a favore delle organizzazioni cooperative viene tra di esse ripartito in misura direttamente proporzionale:

a) al numero delle cooperative aderenti a ciascuna organizzazione cooperativa;

b) al numero complessivo dei soci delle cooperative aderenti a ciascuna organizzazione cooperativa;

c) al capita sociale delle cooperative aderenti a ciascuna organizzazione cooperativa;

d) al fatturato delle cooperative aderenti a ciascuna organizzazione cooperativa risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le modalità del riparto dei contributi in relazione ai precedenti quattro parametri saranno stabilite con delibera di Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 11.

Modalità e tempi di erogazione dei finanziamenti

L'importo approvato per ogni singolo programma, sarà corrisposto dalla Giunta regionale alle organizzazioni cooperative, secondo le seguenti modalità:

80% ad avvenuto avvio dei programmi, a titolo di anticipazione;

20% a conclusione del programma previo invio, da parte della organizzazione cooperativa beneficiaria, all'assessore AA.PP. di una relazione finale circostanziata e firmata da legale rappresentante sul programma finanziato e sulle spese effettuate attestante al realizzazione delle attività.

In assenza di tale relazione la Giunta regionale provvederà a revocare gli importi già erogati.

Art. 12.

Contributi a cooperative e loro consorzi per aumento di capitale sociale e acquisto di quote di capitale di rischio di società finanziarie

La Regione Basilicata eroga contributi a fondo perduto alle cooperative e loro consorzi che aumentino il capitale sociale o che acquisiscano quote di capitali di rischio delle società finanziarie, purché le stesse siano possedute o controllate in maggioranza assoluta dalla cooperazione regionale.

Tali contributi possono essere concessi per una sola volta nel triennio, non devono superare la misura massima al de minimis U.E., devono riguardare cooperative e loro consorzi, che rientrino nella classificazione di P.M.I. di cui alla disciplina comunitaria sugli aiuti alle piccole e medie imprese del 19 agosto 1992 (G.U.C.E. n. C/213).

Il contributo di cui al primo comma favorisce:

a) la ricapitalizzazione delle cooperative e loro consorzi aventi sede legale in Basilicata mediante l'erogazione di somme in conto capitale fino ad un massimo di tre volte l'aumento di capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per le cooperative che hanno un capitale sociale superiore a 20 milioni, e fino ad un massimo di cinque volte l'aumento di capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato per le cooperative che hanno un capitale sociale inferiore a venti milioni, e, comunque, per un importo non superiore al de minimis U.E.;

b) l'acquisizione da parte delle cooperative e loro consorzi di quote di capitale di rischio delle società finanziarie aventi sede legale in Basilicata, purché le stesse siano possedute o controllate, in maggioranza assoluta, dalla cooperazione regionale, mediante l'erogazione di somme in conto capitale nella misura del 70% della spesa sostenuta per acquisire le quote delle finanziarie e, comunque per la misura massima corrispondente al de minimis U.E.

La concessione del contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con altre analoghe agevolazioni previste da leggi regionali, statali e comunitarie.

Il contributo sarà erogato dalla Giunta regionale, previo esame istruttorio del Nucleo tecnico di cui all'art. 14.

Il contributo riconosciuto di cui al presente articolo dovrà essere accantonato ai sensi della legge n. 127 del 17 febbraio 1971 e successive modifiche ed integrazioni nel fondo di riserva indivisibile del bilancio del beneficiario.

Per ottenere il contributo le cooperative dovranno indirizzare, all'assessore al Dipartimento attività produttive, entro il 30 aprile di ciascun anno, domanda corredata dalla seguente documentazione:

- delibera dell'assemblea dei soci;
- certificato di vigenza;
- copia dell'atto costitutivo e statuto sociale;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Il contributo sarà liquidato previa presentazione della quietanza dell'acquisto delle quote o dell'avvenuto aumento del capitale sociale.

Art. 13.

Monitoraggio

La Regione, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed i risultati dei benefici concessi dalla stessa, dispone periodiche azioni di monitoraggio e valutazioni da effettuarsi secondo modalità previste in apposito regolamento che sarà emanato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in ambito regionale.

Art. 14.

Nucleo tecnico

Per la istruttoria delle domande di iscrizione all'albo regionale, dei programmi di cui all'art. 9 e delle domande di contributi di cui all'art. 12 della presente legge è istituito un nucleo tecnico composto da:

un dirigente del Dipartimento attività produttive che coordina il nucleo;

un dipendente del Dipartimento attività produttive;
un segretario.

Il nucleo è nominato dall'assessore AA.PP.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

Per l'anno 1997 le domande di cui al precedente art. 9 vengono presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

Sono fatte salve, le iscrizioni all'albo regionale delle cooperative effettuate ai sensi della legge regionale n. 54/1993.

Per effetto della presente legge vengono abrogate le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 54; 21 giugno 1994, n. 26; 20 febbraio 1995, n. 21; 13 aprile 1995, n. 46; 18 dicembre 1995, n. 68; 25 luglio 1997, n. 37.

Per effetto delle previsioni contenute nel comma terzo dell'art. 2 della presente legge viene modificato il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 luglio 1993, n. 39.

Le cooperative sociali non aventi sede legale in Basilicata, per ottenere l'iscrizione alla sezione specifica dell'albo regionale di cui alla legge regionale 20 luglio 1993, n. 39, devono presentare anche la dichiarazione di cui alla lettera g) dell'art. 3 della presente legge.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

L'ammontare delle risorse per l'applicazione della presente legge, nell'anno di entrata in vigore, è di L. 400 milioni ed è iscritta al capo 5873 del bilancio di previsione 1997.

Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio fisseranno l'entità dei relativi stanziamenti.

La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, individuerà annualmente le somme da destinare a ciascuna delle azioni di cui alla presente legge.

Art. 17.

Dichiarazione urgente

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 dicembre 1997

DINARDO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 48/2.02.02

L.R. concernente «Disposizioni di principio
e disciplina generale per la cooperazione»

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo.

Con l'occasione il Governo, in ordine all'art. 5, comma 2, ha richiamato l'attenzione sul rispetto dei principi contenuti nell'art. 3 del D.L. n. 293/1994 convertito dalla legge n. 444/1994.

CIVITATE

97R1059

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1997, n. 51.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 giugno 1997, n. 30 concernente: Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 70 del 13 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1997, n. 30, è così sostituito:

«1. Al fine di affermare l'autonomia della società regionale e di favorire il concorso pluralistico delle rappresentanze degli interessi economici, professionali e sociali alla definizione delle politiche regionali di sviluppo è istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (C.R.E.L.), quale organismo consultivo della Regione e degli Enti locali di Basilicata.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il C.R.E.L.:

a) assume autonome iniziative per favorire azioni di cooperazione, concertazione e programmazione negoziata dello sviluppo su scala regionale e locale;

b) formula proposte ed osservazioni sulle questioni fondamentali concernenti la realtà economica, sociale, produttiva ed occupazionale della Basilicata;

c) esprime pareri e valutazioni in ordine agli atti di programmazione della Regione e degli Enti locali e strumentali, nonché ai provvedimenti di maggiore rilevanza socio-economica e territoriale.

3. Sono organi del C.R.E.L.:

a) l'assemblea;

b) l'ufficio di presidenza;

c) il presidente.

4. L'assemblea del C.R.E.L., costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, è composta da cinquantacinque membri, di cui cinque esperti in materie economiche e sociali eletti con voto limitato dal Consiglio regionale ed i rimanenti cinquanta nominati dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni specificate al comma successivo.

5. I cinquanta membri dell'assemblea del C.R.E.L. di nomina della Giunta regionale sono individuati secondo le modalità di seguito specificate:

a) 12 rappresentanti delle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente, di cui 9 indicati dalla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali: CONFSAI, CIDA e U.G.L.;

b) 8 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali di cui: 3 indicati dalla Confindustria, 1 indicato dalla Confapi ed 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti Centrali cooperative: Lega delle cooperative, Confcooperative, UNCI ed AGCI;

c) 15 rappresentanti delle organizzazioni del lavoro autonomo e delle professioni di cui: 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti organizzazioni professionali agricole: CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri ed UCI; 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti organizzazioni professionali artigiane: CASA, CNA, Confartigianato ed UPLA; 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti organizzazioni degli operatori commerciali: Confcommercio

e Confesercenti; 1 rappresentante indicato da ciascuno dei seguenti ordini professionali: ingegneri, architetti, commercialisti ed agronomi forestali;

d) 4 rappresentanti delle istituzioni creditizie, di cui: 3 per gli istituti di credito ordinario da individuare sulla base del numero di sportelli e di sedi di agenzia presenti in regione, 1 per gli istituti di credito cooperativo indicato dalla relativa associazione;

e) 3 rappresentanti degli enti pubblici economici, di cui: 1 indicato dall'Unioncamere di Basilicata; 1 indicato dall'Unione regionale delle bonifiche; 1 indicato di concerto dai consorzi industriali;

f) 4 rappresentanti del mondo dell'informazione, della ricerca e della istruzione, di cui: 1 indicato dall'Assostampa di Basilicata; 1 indicato dal CNR; 1 indicato dall'IRRSAE; 1 indicato dall'Università degli studi di Basilicata;

g) 4 rappresentanti dei movimenti associativi, di cui: 1 indicato dalle organizzazioni di tutela dei consumatori ed 1 indicato dalle organizzazioni ambientaliste, per la cui individuazione la Giunta regionale procederà acquisendo candidature e documentazione mediante avviso pubblico; 1 indicato dalla Commissione regionale per le parità e le pari opportunità; 1 indicato dall'Osservatorio regionale per il volontariato di cui all'art. 7 della legge regionale n. 38/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L'assemblea del C.R.E.L. è validamente costituita con l'individuazione della metà più uno dei suoi componenti, salva ad essere successivamente integrata con la nomina dei membri mancanti.

7. La riunione di insediamento dell'assemblea, con all'ordine del giorno l'elezione dell'ufficio di presidenza, è convocata e presieduta dal presidente della Giunta regionale, che sovrintende alle operazioni di voto e procede alla proclamazione degli eletti.

8. L'ufficio di presidenza del C.R.E.L. è composto di tredici membri, di cui: dodici eletti, con voto separato e limitato dalle diverse componenti di cui al comma precedente, nella misura di tre rispettivamente per le organizzazioni comprese nelle lettere a) e c), di due per quelle di cui alla lettera b) e di uno per quelle indicate nelle rimanenti lettere; ed un membro eletto fra gli esperti di nomina consiliare.

9. L'ufficio di presidenza può essere insediato validamente con l'elezione della metà più uno dei suoi membri, salvo ad essere integrato successivamente con l'elezione dei restanti componenti.

10. L'ufficio di presidenza elegge al suo interno il presidente del C.R.E.L. con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

11. Gli organi del C.R.E.L. durano in carica per l'intera legislatura regionale e vengono rinnovati entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di funzionamento degli organi amministrativi. Per il loro funzionamento l'assemblea adotta un regolamento interno che diviene operante con la deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale.

12. Ai lavori dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza possono essere invitati a partecipare amministratori e dirigenti della Regione, degli Enti locali e strumentali nonché esperti di riconosciuta qualificazione.

13. Per lo svolgimento dei propri compiti il C.R.E.L. è assistito da una segreteria tecnica, le cui funzioni sono assicurate dalla struttura regionale, attestata presso il Dipartimento programmazione economica e finanziaria, responsabile dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge.

14. Al presidente del C.R.E.L. viene attribuita una indennità lorda di carica pari al 15% di quella del consigliere regionale. Ai membri dell'ufficio di presidenza e dell'assemblea sono riconosciute le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

15. Gli oneri di finanziamento del C.R.E.L., valutati per il corrente esercizio finanziario in L. 50 milioni, sono coperti dalle disponibilità previste sul cap. 550 del bilancio regionale. Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio prevederanno i relativi oneri sullo stesso e corrispondente capitolo del bilancio regionale».

Art. 2.

1. Le operazioni di costituzione e insediamento degli organi del C.R.E.L., di cui al precedente art. 1, sono effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 dicembre 1997

DINARDO

97R1060

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1997, n. 57.

Interventi straordinari a favore dei pescatori di professione del Lago Maggiore.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26 novembre 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte contribuisce allo studio degli effetti che l'inquinamento da diclorodifeniltricloroetano (DDT) ha provocato sull'ecosistema del bacino idrografico del Lago Maggiore ed agli interventi conseguenti, allo smaltimento del pescato con una presenza di microinquinanti organici superiore ai limiti di legge ed al sostegno dell'economia della pesca professionale gravemente compromessa dal blocco della stessa.

Art. 2.

Interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione Piemonte interviene mediante le seguenti iniziative:

a) concessione di contributi a sostegno dei pescatori di professione del Lago Maggiore la cui attività risulti compromessa a causa dell'inquinamento da DDT e per l'attività di pesca selettiva;

b) concessione di contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento di quantitativi prefissati di pesce;

c) concessione di contributi a favore di enti pubblici ed istituti qualificati ad effettuare indagini sulla distribuzione e sugli effetti del DDT, da svolgersi nel territorio piemontese del bacino del Lago Maggiore, anche in deroga alla legge regionale 25 giugno 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale).

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) i pescatori singoli o aderenti alla cooperativa dei pescatori professionisti del Lago Maggiore, che rispettano i requisiti richiesti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).

2. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), le ditte incaricate delle operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento del pescato.

3. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), gli enti pubblici ed istituti qualificati ad effettuare indagini sulla distribuzione e sugli effetti del DDT nel territorio piemontese del bacino del Lago Maggiore.

4. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con apposito provvedimento, i criteri e le modalità di erogazione del contributo.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 700 milioni. Per gli anni successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio, ferma restando il perdurare dello stato di emergenza.

2. Ai corrispondenti oneri finanziari si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1997, di appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

a) «Assegnazione di contributi a favore dei pescatori professionali, singoli o aderenti alla Cooperativa dei pescatori professionisti del Lago Maggiore la cui attività è risultata compromessa dall'inquinamento da DDT, e per l'attività di pesca selettiva», con la dotazione di lire 400 milioni, in termini di competenza e di cassa;

b) «Rimborsi ad imprese per le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento di quantitativi prefissati di pesce», con la dotazione di lire 130 milioni, in termini di competenza e di cassa;

c) «Trasferimento di fondi a favore di enti pubblici ed istituti qualificati ad effettuare indagini sulla distribuzione e sugli effetti del DDT nel territorio piemontese del bacino del Lago Maggiore», con la dotazione di lire 170 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura finanziaria dei capitoli sopraccitati si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 15960 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997.

4. I contributi della presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi erogati da altri soggetti.

Art. 5.

Variazioni compensative

1. Fra i capitoli aperti nel bilancio della Regione ai sensi dell'art. 4 è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'art. 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).

Art. 6.

Urgenza

1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 novembre 1997

GHIGO

97R1023

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 58.

Partecipazione al Comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, persegue la finalità di promuovere l'interessamento e la collaborazione di soggetti pubblici e privati in ordine alla solenne Ostensione della Sindone prevista a Torino nel 1998, partecipando a tal fine alla costituzione del Comitato di cui all'art. 2.

Art. 2.

Comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998

1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all'art. 1, partecipa con la città di Torino, la provincia di Torino e l'Arcidiocesi di Torino al «Comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998», da costituirsi ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile, sulla base dello schema di Statuto in allegato.

2. Al comitato compete:

- a) la determinazione del piano finanziario relativo a tutte le fasi dell'Ostensione;
- h) la gestione delle iniziative in programma;
- c) la ricerca di sponsorizzazioni;
- d) la gestione delle risorse economiche e dei contributi che saranno elargiti per la realizzazione dell'Ostensione e delle iniziative collegate;
- e) l'assegnazione di incarichi ed affidamenti per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle singole iniziative;
- f) il coordinamento del lavoro dei gruppi esecutivi specificamente costituiti;
- g) la gestione dei contatti con le strutture predisposte dagli organi competenti degli enti interessati all'Ostensione;
- h) la promozione in ogni campo di quanto necessario per la buona riuscita dell'Ostensione e delle iniziative collegate, anche utilizzando risorse esterne.

Art. 3.

Modalità per la costituzione dei comitato

1. Il Presidente della Giunta regionale compie per la Regione Piemonte gli atti necessari per la costituzione del comitato, apportando allo statuto le eventuali modificazioni formali necessarie ai fini della sua costituzione.

2. Le modificazioni sostanziali allo statuto non incidenti sulla natura e sulle finalità del comitato, successive all'approvazione della legge, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale assume i provvedimenti amministrativi necessari per consentire il finanziamento degli obiettivi del comitato.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. È istituito il capitolo «Contributi al comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998» con uno stanziamento per il 1997 di lire 1 miliardo.

2. Alla spesa di lire 1 miliardo per il 1997 si fa fronte con la riduzione di pari importo del capitolo 11175.

3. La determinazione dello stanziamento per il 1998 è definita in sede di approvazione della legge di bilancio di previsione 1998.

Art. 5.

Vigenza

1. La vigenza della legge è collegata alla durata del comitato di cui all'art. 2 così come determinata dallo statuto.

Art. 6.

Urgenza

1. La legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 novembre 1997

GHIGO

ALLEGATO A (art. 2)

STATUTO DEL COMITATO PER L'OSTENSIONE SOLENNE DELLA SINDONE DEL 1998

Art. 1.

Denominazione

È costituito il comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998 (qui di seguito denominato «Comitato»).

Art. 2.

Sede

Il comitato ha sede in Torino, presso la segreteria generale dell'Ostensione in via XX Settembre n. 83.

Art. 3.

Componenti

Il comitato è promosso ed è composto dalla città di Torino, dalla provincia di Torino, dalla Regione Piemonte e dall'Arcidiocesi di Torino.

Art. 4.

Scopo

Il Comitato non ha scopo di lucro e si propone di promuovere l'interessamento e la collaborazione di soggetti pubblici e privati in ordine alla solenne Ostensione della Sindone prevista a Torino dal 18 aprile al 14 giugno 1998, nonché il coordinamento e l'organizzazione delle attività relative alle aree di pertinenza e d'incontro tra i membri promotori, che qui di seguito vengono individuate e definite.

Area di competenza dell'Arcidiocesi di Torino

- la produzione del video ufficiale sulla Sindone;
- i convegni ed i congressi;

la gestione della Segreteria generale dell'Ostensione;

l'allestimento del proseguimento del percorso della prelettura all'interno del Duomo.

Area di competenza comune

il servizio delle prenotazioni;

il servizio per l'accoglienza;

la predisposizione delle strutture relative alla prelettura e la gestione della stessa;

la redazione e la pubblicazione del notiziario «Sindone informata»;

l'identificazione e la produzione del logo e del manifesto ufficiale dell'Ostensione;

la predisposizione di sussidi informativi per i pellegrini;

l'ufficio stampa, nei rispettivi ambiti;

le mostre e le attività culturali.

Area di competenza degli Enti pubblici

la produzione di una guida turistica e di un CD-ROM multimediale;

la produzione di video sulla Città, la Regione e la Provincia;

il progetto pubblicitario e dell'immagine;

la logistica delle manifestazioni.

Eventuali nuove iniziative dovranno essere approvate dall'Assemblea e da essa collocate nelle specifiche aree di competenza.

Art. 5.

Attività

Nell'ambito delle finalità previste all'art. 4, il Comitato con riguardo alle risorse disponibili provvederà a:

a) determinare il piano finanziario relativo a tutte le fasi dell'Ostensione e alla gestione delle iniziative in programma;

b) promuovere la ricerca di sponsorizzazioni;

c) incassare ed esigere i contributi erogati sia dai promotori sia da terzi;

d) gestire le risorse economiche e i contributi che saranno elargiti per la realizzazione dell'Ostensione e delle iniziative collegate;

e) assegnare incarichi e procedere ad affidamenti per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle singole iniziative;

f) coordinare il lavoro dei gruppi esecutivi specificamente costituiti, di cui all'art. 10;

g) tenere i contatti con le strutture predisposte dagli organi competenti degli Enti interessati all'Ostensione;

h) promuovere in ogni campo quanto necessario per il successo dell'Ostensione e delle iniziative collegate, anche utilizzando risorse esterne.

Art. 6.

Contribuzioni

Per raggiungere le finalità indicate, il Comitato si avvarrà delle contribuzioni, di qualunque tipo, fornite dai membri o da terzi.

I membri promotori potranno mettere a disposizione del Comitato a titolo gratuito, per l'organizzazione e la gestione dell'Ostensione, proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture impianti e servizi.

Art. 7.

Presidente

Presidente del Comitato è l'Assessore pro tempore per la Cultura della Città di Torino.

Al Presidente compete la legale rappresentanza del Comitato di fronte a terzi e in giudizio, nonché i poteri di firma in esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

Art. 8.

Vicepresidenti

Sono vicepresidenti del Comitato l'Assessore pro tempore alla Cultura della Regione Piemonte, l'Assessore pro tempore per le Risorse Naturali e Culturali della Provincia di Torino ed il rappresentante dell'Arcivescovo pro tempore di Torino.

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento, il più anziano di età fra i vicepresidenti supplisce al Presidente in ogni sua mansione.

Art. 9.

Assemblea

Sono membri dell'Assemblea oltre il Presidente, ed ai Vicepresidenti del Comitato, l'Assessore pro tempore alla Promozione della Città del Comune di Torino, il Direttore del Servizio Centrale Gabinetto del Sindaco di Torino, l'Assessore al Turismo della Regione Piemonte, il Direttore del Settore Beni e Sistemi Culturali della Regione Piemonte, l'Assessore al Turismo della Provincia di Torino, il Responsabile del Servizio Attività Culturali della Provincia di Torino, due rappresentanti dell'Arcidiocesi di Torino e, senza diritto di voto, il Direttore organizzativo del Comitato stesso.

Art. 10.

Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea assume le precisazioni degli obiettivi e l'articolazione dei programmi della Commissione Diocesana per l'Ostensione della Sindone, ritenendola interlocutore privilegiato.

All'Assemblea compete:

approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo del Comitato;

formulare e approvare il piano delle attività, assumere i provvedimenti per la sua realizzazione e valutare il risultato delle iniziative svolte;

conferire eventuali deleghe a propri membri per l'esercizio di singole funzioni e costituire gruppi di lavoro per attività specifiche;

nominare il Direttore ed i componenti dell'Ufficio organizzativo.

Art. 11.

Riunioni e deliberazioni dell'assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei membri, mediante comunicazione inviata almeno tre giorni prima della data stabilita, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax. In caso di estrema urgenza, il Presidente può convocare l'Assemblea con almeno ventiquattro ore di anticipo a mezzo telegrafo o telefono, salvo ratifica all'inizio della seduta.

L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri.

Ciascun membro può rappresentare un altro membro con delega scritta e votare in sua vece.

All'inizio di ogni riunione l'Assemblea nomina un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti, al quale compete redigere il verbale, che dovrà essere controfirmato dal Presidente.

Le proposte di deliberazione si intendono approvate se ottengono la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti.

Le votazioni sono effettuate con voto palese, verbalmente espresso. In casi particolari, su richiesta del Presidente o di almeno un quarto dei presenti, talune delibere possono essere assunte con voto segreto.

Art. 12.

Ufficio e Direttore organizzativo

L'Ufficio organizzativo è formato dal Direttore e da quei tecnici ed esperti nelle diverse discipline che potranno essere chiamati a coadiuvarlo.

L'Ufficio organizzativo ha il compito di predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comitato di dare esecuzione alle deliberazioni prese dall'Assemblea, di provvedere alla gestione tecnica e amministrativa delle varie iniziative del Comitato, utilizzando i contributi ed i fondi a disposizione che verranno ripartiti per aree di competenza, sulla base del bilancio preventivo approvato e delle eventuali sue successive modifiche.

Il Direttore organizzativo dirige l'Ufficio organizzativo, coordina le attività del Comitato e garantisce la corretta esecuzione delle iniziative, secondo le linee indicate dall'Assemblea.

Art. 13.

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal segretario della Giunta regionale del Piemonte, dal Direttore del Servizio centrale Risorse finanziarie della città di Torino, da un rappresentante della Provincia di Torino e dall'Economo dell'Arcidiocesi di Torino. Il Collegio è presieduto dal Revisore più anziano di età. Ha il compito di controllare la questione amministrativa del Comitato, esprimendo per iscritto la propria valutazione sul bilancio consuntivo.

Art. 14.

Tesoreria

Il Comitato può affidare, con apposita convenzione, le funzioni di Tesoreria e di Cassa a Istituti bancari o Società finanziarie.

Art. 15.

Facoltà di recesso

Ciascun membro del Comitato può recedere da esso in qualunque momento, dandone comunicazione scritta almeno trenta giorni prima al Presidente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recedente non ha diritto a rimborso alcuno e resta obbligato all'adempimento degli impegni di contribuzione e di prestazione assunti fino alla data del recesso.

Art. 16.

Esercizio di bilancio

Il periodo di esercizio di bilancio coincide con l'anno solare. Per il primo anno si concluderà il 31 dicembre 1997.

Art. 17.

Scioglimento

Il Comitato si scioglierà, liquidata ogni pendenza nei confronti di terzi, non appena esaurite le finalità di cui all'art. 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, salvo diversa e unanime determinazione dei membri promotori. Le eventuali economie saranno divise fra i membri promotori in misura proporzionale a quanto versato da ciascuno.

Art. 18.

Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività del Comitato è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Art. 19.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Torino, 24 novembre 1997

GHIGO

97R1024

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 59.

Modifica alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 «Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età o comunque denominate».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 47/1997, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis (*Norma transitoria*).

1. Il termine per la presentazione della domanda relativa ai contributi in conto 1997 è stabilito al 31 dicembre.

2. La Giunta regionale assegnerà i contributi di cui al comma 1, entro il 31 marzo 1998».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 novembre 1997

GHIGO

97R1025

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1997, n. 33.

Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

(Pubblicata nel 1° suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 1997)

(*Omissis*).

97R0973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 ottobre 1997, n. 0328/Pres.

Approvazione regolamento relativo alle modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, modificata ed integrata dalle leggi regionali 12 maggio 1979, n. 20, 27 agosto 1979, n. 53 e 4 aprile 1997, n. 9.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, come modificata e integrata dalle leggi regionali 12 maggio 1979, n. 20, 27 agosto 1979, n. 53 e 4 aprile 1997, n. 9, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere annualmente un'assegnazione straordinaria forfettaria a favore delle associazioni degli enti locali, al fine di promuovere, potenziare e valorizzare gli istituti d'autonomia locale;

Considerato che la legge regionale n. 22 del 1976 non contiene una normativa dettagliata in ordine alle modalità di presentazione delle domande di finanziamento, nonché alla documentazione da presentare a giustificazione del suo impiego;

Visto il regolamento relativo alle modalità per la concessione dei finanziamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 0122/Pres. del 1° marzo 1993, registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 30 aprile 1993, registro n. 10, foglio n. 5;

Vista la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, nonché la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, ed in particolare l'art. 8;

Ritenuto opportuno, alla luce della normativa sopra citata, approvare un nuovo regolamento per la determinazione delle modalità di concessione delle assegnazioni alle associazioni degli enti locali;

Sentito il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che s'è espresso favorevolmente sul testo proposto nella seduta del 19 settembre 1997;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale d'autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 2782 del 19 settembre 1997;

Decreta:

È approvato il regolamento relativo alle modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, modificata e integrata dalle leggi regionali 12 maggio 1979, n. 20, 27 agosto 1979, n. 53 e 4 aprile 1997, n. 9, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà quindi pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 ottobre 1997

CRUDER

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 ottobre 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 399*

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1976, N. 22, MODIFICATA ED INTEGRATA DALLE LEGGI REGIONALI 12 MAGGIO 1979, N. 20, 27 AGOSTO 1979, N. 53 E 4 APRILE 1997, N. 9.

Art. 1.

Presentazione della domanda d'assegnazione straordinaria

1. Il presente regolamento determina le modalità per la concessione dell'assegnazione forfettaria annuale, prevista dalla legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, come modificata dalle leggi regionali 12 maggio 1979, n. 20 e 4 aprile 1997, n. 9.

2. Le associazioni degli enti locali che intendono ottenere tale assegnazione devono presentare apposita domanda, in carta legale, alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, deve contenere:

a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente, nonché la modalità di pagamento scelta;

b) atto costitutivo e statuto vigenti dell'associazione richiedente, nonché gli atti dai quali risulti il legale rappresentante e la composizione degli organi direttivi;

c) illustrazione dell'attività informativa o didattica in programma, per la quale si chiede l'assegnazione forfettaria, nella quale siano evidenziate le iniziative da intraprendere per promuovere, potenziare e valorizzare gli istituti d'autonomia locale, nell'ambito delle finalità poste nelle norme sopraindicate;

d) il bilancio di previsione dell'associazione, relativo all'anno per il quale si richiede l'assegnazione, da cui risulti chiaramente la misura delle quote poste a carico degli enti associati;

e) elenco analitico di tutte le spese previste;

f) elenco dei contributi previsti a carico d'altri enti pubblici;

g) copia del conto consuntivo, o, se questo non esiste, del verbale di chiusura, dell'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'assegnazione.

4. Qualora i documenti, indicati alle lettere a) e b) del comma 3, non presentino variazioni, rispetto a quelli già presentati per la richiesta d'assegnazione riferita all'anno precedente, l'associazione farà esplicito riferimento a questi ultimi, menzionando la circostanza che i dati in essi contenuti non sono variati.

Art. 2.

Liquidazione e rendicontazione

1. L'assegnazione forfettaria, disposta a favore di ciascuna associazione, verrà liquidata nella misura dell'ottanta per cento nell'anno di concessione.

2. Al fine della liquidazione del saldo le associazioni degli enti locali dovranno presentare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno di riferimento della concessione dell'assegnazione, e dall'indicazione del totale dell'entrate versate dagli associati.

3. L'associazione dovrà trasmettere l'elenco previsto dal comma 2 entro e non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nel corso del quale è stata concessa l'assegnazione medesima.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1997 saranno ritenute valide le domande già presentate dalle associazioni degli enti locali, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0122/Pres., del 1° marzo 1993.

Art. 4.

Abrogazione di norma

1. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0122/Pres., del 1° marzo 1993, è abrogato.

CRUDER

97E1019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 ottobre 1997, n. 0329/Pres.

Approvazione regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 23/1997.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 che, in analogia con quanto già previsto per i consiglieri regionali dalla legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, impone anche ai dipendenti regionali con qualifica di Dirigente l'obbligo di presentare annualmente le dichiarazioni concernenti la propria situazione patrimoniale, ai fini della successiva pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

Considerato che la citata disposizione, che richiama solo parzialmente la predetta legge regionale n. 41/1983, non disciplina in modo compiuto l'istituto giuridico in oggetto né le sue specifiche modalità applicative;

Ritenuto pertanto necessario integrare e precisare il dettato legislativo, adottando un apposito regolamento di esecuzione;

Sentito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che ha espresso parere favorevole al riguardo nella seduta del 19 settembre 1997;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 2824 del 26 settembre 1997;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 ottobre 1997

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 29 ottobre 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 2, foglio n. 19

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI REGIONALI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 1997, N. 23.

Art. 1.

Destinatari

1. Sono soggetti alle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, tutti i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Art. 2.

Oggetto della pubblicazione

1. Sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione:

a) la dichiarazione concernente la situazione patrimoniale dei dirigenti, di cui all'art. 2, comma primo, n. 1), della legge 5 luglio 1982, n. 441, o l'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale medesima intervenute nell'anno precedente;

b) le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi del dirigente.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 riguarda anche il coniuge non separato e i figli conviventi del dirigente, se gli stessi espressamente vi consentono.

Art. 3.

Termini

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 23/1997 sono depositate entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Per l'anno 1997, le dichiarazioni sono depositate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Adempimenti dei dirigenti nell'anno di nomina

1. I dirigenti nominati successivamente al 30 giugno sono soggetti all'obbligo di cui all'art. 20 della legge regionale n. 23/1997 a partire dall'anno successivo a quello di nomina.

Art. 5.

Inadempimento

1. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 23/1997, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale diffida il dirigente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Nel caso di inosservanza della diffida, il Segretario della Presidenza della Giunta regionale ne informa l'organo competente all'avvio del procedimento disciplinare.

Trieste, 7 ottobre 1997

CRUDER

97E1020

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1997, n. 32

Interpretazione autentica del disposto del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n. 33, come aggiunto dalla L.R. 7 maggio 1997, n. 18 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 5 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il disposto del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, aggiunto dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 18, va interpretato nel senso che «mutui già contratti, ordinari o in valuta», per i quali è consentita la rinegoziazione, sono esclusivamente quelli, in lire o in valuta, stipulati a tasso di mercato, senza alcun intervento agevolativo pubblico.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 29 ottobre 1997

BRACALENTE

97R1008

REGOLAMENTO REGIONALE 29 ottobre 1997, n. 33.

Integrazioni del regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 34 - Disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 5 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

All'art. 1 del regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 34, è aggiunto il comma 2-bis:

«2-bis. Sono altresì consentite, a scopo amatoriale o ornamentale la detenzione, il commercio e la esposizione di avifauna nata in cattività, con le modalità di cui all'art. 17-bis».

Art. 2.

Al regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 34, è aggiunto l'articolo 17-bis:

«Art. 17-bis

Detenzione e allevamento di uccelli di ornicultori e espositori

1. Agli ornicultori affiliati ad associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale non si applicano i limiti di cui agli artt. 15 e 16, commi 1 e 2 nonché il divieto di commercializzazione di cui all'art. 17, comma 1, purché siano rispettate le seguenti condizioni riguardanti gli uccelli oggetto di detenzione:

a) che siano nati in cattività;

b) che siano muniti di anello inamovibile riportante il numero di matricola dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto, se l'allevatore è iscritto alla Federazione ornicultori italiani (FDI) il numero di matricola si identifica con il relativo numero del Registro nazionale allevatori (RNA);

c) che ogni allevatore sia dotato di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato dalla Provincia competente, in cui sia annotato il numero dell'anello apposto a ciascun soggetto allevato o detenuto, l'eventuale decesso di soggetti detenuti, i nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti; in caso di cessione l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta in cui sia riportata la specie, il numero dell'anello, il nominativo dell'allevatore e il nominativo dell'acquirente;

d) nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente soggetti identificabili mediante contrassegno; a tali manifestazioni possono partecipare anche espositori non residenti in Umbria purché in possesso di analoghe autorizzazioni rilasciate dalle autorità del luogo di provenienza.

2. È comunque vietata la detenzione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette o rare o comunque per motivi di tutela del patrimonio avi-faunistico regionale. Il provvedimento di divieto è adottato dalla Giunta regionale, sentite le associazioni ornitologiche riconosciute presenti in forma organizzata nel territorio regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 29 ottobre 1997

BRACALENTE

97R1009

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1997, n. 34.

Ulteriore integrazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6. Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

(Pubblicata nella *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 56 del 12 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, sono aggiunte le seguenti parole:

«anche in deroga a quanto previsto dal precedente comma 4».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 5 novembre 1997

BRACALENTE

97R1046

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1997, n. 35.

Ulteriore modificazione della L.R. 24 agosto 1981, n. 62. Regolamento interno del Consiglio regionale.

(Pubblicata nella *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 56 del 12 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 34, 42, 67 della legge regionale 24 agosto 1981, n. 62. Regolamento interno del Consiglio regionale.

2. In attesa della entrata in vigore del regolamento riapprovato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 301 del 27 gennaio 1997, il Consiglio regionale adotta con proprio atto una disciplina provvisoria in ordine a:

- a) composizione, costituzione, compiti e funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;
- b) verifica del numero legale, ordine della discussione e tempo degli interventi delle sedute del Consiglio, procedura d'urgenza;
- c) petizioni ex articolo 13, comma 4, dello statuto;
- d) questione di fiducia in attuazione dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto;
- e) composizione e costituzione del Collegio dei revisori dei conti - art. 80 dello Statuto regionale.

3. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data dell'esecutività della deliberazione recante la disciplina provvisoria di cui al comma 2.

4. Le commissioni in carica alla data di entrata in vigore della disciplina provvisoria di cui al comma 2 continuano a svolgere le proprie funzioni, con pienezza di poteri sino alla costituzione delle nuove commissioni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 5 novembre 1997

BRACALENTE

97R1047

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1997, n. 36.

Artt. 27 e 53, quinto comma, della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata con utilizzate entro l'esercizio 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 24 novembre 1997)

(Omissis).

97R1048

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1997, n. 37.

Disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(Pubblicata nella Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 60 del 26 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione dell'art. 18 dello Statuto, riconosce nelle proprie comunità emigrate una componente essenziale della società regionale e concorre a sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i lavoratori umbri emigrati all'estero, con le loro famiglie e le loro comunità.

2. La Regione in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni degli emigrati e con i diversi soggetti ed organismi regionali, nazionali ed internazionali, promuove in particolare:

a) l'integrazione sociale, culturale ed economica dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie con le comunità di provenienza e con le società di accogliimento;

b) la conservazione del patrimonio linguistico e culturale di origine;

c) la diffusione delle associazioni degli emigrati umbri e lo sviluppo delle relative attività, in collegamento con le società di accogliimento;

d) la promozione sociale, economica e culturale degli emigrati umbri e delle loro famiglie nei paesi d'emigrazione;

e) il reinserimento sociale e produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano nella regione.

3. I provvedimenti regionali in materia di artigianato, agricoltura, commercio, industria, turismo, edilizia abitativa, diritto allo studio ed assistenza prevedono, ai fini della lettera e) del comma 2, i criteri e le condizioni specifici per favorire l'ammissione degli emigrati ai benefici in essi previsti.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi disciplinati dalla presente legge i cittadini di origine umbra, per nascita, per discendenza o per residenza, che abbiano maturato un periodo continuativo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a tre anni, nonché i loro familiari.

2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti rilasciati dal Comune o da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri.

Art. 3.

Istituzione del Consiglio regionale dell'emigrazione

1. È istituito, presso la Giunta regionale il Consiglio regionale dell'emigrazione, di seguito denominato C.R.E., composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede e da 20 membri così individuati:

a) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Unione delle province italiane, designati dalle rispettive associazioni su base regionale;

b) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Associazione regionale ARULEF ed un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Associazione regionale umbri nel mondo;

c) otto rappresentanti effettivi ed otto supplenti dell'emigrazione extraeuropea, designati di comune accordo dalle rispettive Associazioni, di cui due in rappresentanza del Nord America, quattro dell'America Latina e due dell'Australia;

d) otto rappresentanti effettivi ed otto supplenti dell'emigrazione europea, designati dalle rispettive associazioni, in proporzione alla consistenza ed alla appartenenza delle rispettive associazioni regionali ARULEF ed Umbri nel mondo.

2. Il Presidente della Giunta regionale richiede alle associazioni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta, le designazioni che devono pervenire nei sessanta giorni successivi.

3. La nomina dei membri del C.R.E. e la sua costituzione sono effettuate con decreto dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.

4. Qualora tutte le designazioni non siano pervenute entro il termine di cui al comma 2, il C.R.E. può essere costituito purché sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti.

5. I membri del C.R.E. restano in carica per la durata della legislatura regionale e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

6. In caso di dimissioni o decesso di un membro del C.R.E., esso viene sostituito su indicazione dell'organismo che lo ha designato.

7. Le funzioni di segretario del C.R.E. sono svolte da un funzionario regionale designato dalla Giunta.

8. Ai componenti del C.R.E. compete il rimborso delle spese documentate per l'accesso alla sede dell'organismo e per il soggiorno necessario ai fini delle sessioni dell'organismo stesso, da liquidare con le modalità e nei limiti previsti per i dirigenti regionali.

9. Alle riunioni del C.R.E. possono essere invitati, per l'esame di specifici problemi, rappresentanti nonché esperti di enti ed organismi di particolare interesse per la materia trattata anche con riferimento alle convenzioni internazionali in materia contributiva. Ad essi spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate.

10. La Giunta regionale, qualora i rappresentanti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 siano stati indicati dalle associazioni in numero difforme per mancanza di accordo, procede autonomamente e motivatamente sulla base della rappresentatività ed ubicazione geografica di ciascuna associazione, a scegliere gli otto membri effettivi e gli otto supplenti informandone le associazioni interessate.

11. Il C.R.E. si riunisce, ai fini dell'attuazione della lettera e) del comma 2 dell'art. 1 della presente legge, almeno una volta l'anno con la partecipazione dei rappresentanti delle categorie imprenditoriali ed economiche regionali.

Art. 4.

Compiti del C.R.E.

1. Il C.R.E. è organismo tecnico-consultivo della Giunta regionale in materia di emigrazione.

2. Il C.R.E., in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte, sulla base delle linee di indirizzo elaborate dalla Giunta regionale, per lo schema di programma di legislatura degli interventi a favore dei lavoratori emigrati all'estero e delle loro famiglie;

b) formula proposte per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale per il piano annuale degli interventi sulla base delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale;

c) valuta l'andamento del fenomeno dell'emigrazione, le sue cause ed i suoi effetti rispetto alle condizioni socio-economiche della regione e propone gli interventi opportuni;

d) propone iniziative di informazione delle collettività degli emigrati sulla situazione sociale, economica e culturale della regione;

e) formula proposte per interventi ed azioni per lo sviluppo delle associazioni degli emigrati umbri all'estero;

f) formula proposte e propone progetti alla Giunta ed al Consiglio regionale attinenti l'emigrazione e le materie ad essa connesse.

3. Il C.R.E. si riunisce di norma una volta all'anno, entro il 15 ottobre, per la predisposizione della proposta di piano per l'anno successivo e per lo svolgimento degli altri compiti di cui al comma 2.

4. Il C.R.E. adotta per il suo funzionamento apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Programma di legislatura piano annuale degli interventi

1. La Giunta regionale entro quattro mesi dal proprio insediamento adotta, sulla base delle proposte del C.R.E., il programma di legislatura degli interventi in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il programma indica le linee, gli indirizzi e gli obiettivi della politica regionale in materia di emigrazione, individuando le priorità degli interventi da attuare in base ai piani annuali.

3. La Giunta regionale approva il piano annuale degli interventi sulla base delle proposte formulate dal C.R.E. e lo trasmette al Governo per la necessaria intesa.

4. Il piano annuale indica l'insieme delle attività, iniziative e provvidenze destinate all'emigrazione sulla base delle disponibilità di bilancio ed in particolare:

a) le iniziative per il superamento delle difficoltà linguistiche e culturali degli emigrati e per favorire la loro frequenza a corsi scolastici di formazione professionale universitari e post-universitari;

b) le iniziative per favorire il reinserimento dei lavoratori emigrati nella realtà sociale ed economica della regione e per favorire la loro promozione sociale nel paese di accogliimento, con risorse proprie della regione ed anche in riferimento alle norme, alle direttive e ai regolamenti dell'Unione europea;

c) le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi sugli interessi dei mutui per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di case di civile abitazione nella regione;

d) i viaggi ed i soggiorni di studio e le iniziative di turismo sociale e di interscambio, da realizzare anche in collaborazione con enti locali ed altri enti di associazioni nel rispetto della normativa vigente;

e) i contributi alle associazioni umbre degli emigrati che svolgono attività rientranti nelle finalità della presente legge;

f) gli enti le associazioni e le organizzazioni con i quali promuovere i necessari collegamenti ai fini del loro concorso alla attuazione degli interventi.

Art. 6.

Interventi socio-assistenziali

1. I Comuni, nell'ambito della normativa vigente in materia di diritto allo studio ed assistenza sociale, al fine di favorire il reinserimento dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano dall'estero, erogano:

a) contributi a titolo di indennità di prima sistemazione;

b) contributi per la concessione di borse di studio per agevolare il reinserimento scolastico o la frequenza di corsi di scuole di ogni ordine e grado ad emigrati o loro familiari che rientrino anche individualmente.

2. I Comuni erogano, inoltre, contributi fino al 50 per cento sulle spese sostenute e documentate per il rimpatrio di salme di emigrati deceduti all'estero.

3. La Regione, per i fini di cui ai commi precedenti sulla base delle relazioni sugli interventi effettuati nell'anno precedente dai Comuni, concorre mediante l'erogazione agli stessi di un contributo non superiore a lire 6.000.000 per ogni nucleo familiare beneficiario.

4. Le domande devono essere presentate ai Comuni di residenza entro centottanta giorni dalla data di rientro, a pena di decadenza.

5. I Comuni trasmettono la relazione annuale degli interventi effettuati nell'anno precedente entro il 28 febbraio di ogni anno alla Giunta regionale che provvede alla ripartizione dei fondi nei sessanta giorni successivi.

Art. 7.

Assegnazione di alloggi e di aree

1. L'assegnazione di alloggi a favore di lavoratori emigrati che intendano rientrare nella regione è disposta secondo le previsioni dell'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33.

2. I Comuni, nell'assegnazione di aree destinate ai piani di edilizia economica e popolare ed ai piani per insediamenti produttivi, possono riservare a favore degli emigrati singoli o associati in cooperativa o in altre forme societarie una quota fino al 10 per cento delle medesime, stabilendo criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.

3. Le quote riservate agli emigrati ai sensi del comma 2 e non utilizzate nei due anni dall'assegnazione sono riassegnate in base ai criteri generali.

Art. 8.

Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali amministrative

1. Allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 48 della Costituzione è disposta la concessione di una indennità per mancato guadagno a favore dei cittadini umbri emigrati all'estero fino a quando non vengano emanate analoghe provvidenze da parte dello Stato.

2. I Comuni della regione sono autorizzati ad erogare una indennità per mancato guadagno per la partecipazione a ciascun turno delle consultazioni regionali, provinciali e comunali, stabilita nella misura di lire 150.000 a favore di cittadini emigrati all'estero iscritti negli appositi elenchi e rientrati per il voto.

3. Per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è necessario esibire il certificato elettorale, vidimato dalla sezione ove è stato esercitato il diritto di voto e la cartolina certificante l'iscrizione tra gli elettori residenti all'estero.

4. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni, dietro presentazione del rendiconto corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione.

5. Ogni Comune è tenuto a dare comunicazione delle provvidenze previste dal presente articolo a ciascuno degli elettori residenti all'estero, contestualmente all'invio del certificato elettorale o della cartolina di cui al comma 3.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare almeno tre mesi prima delle tornate elettorali amministrative generali o parziali l'indennità di cui al comma 2 qualora l'incremento della spesa annua, rilevato dall'ISTAT, abbia superato il 5 per cento.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi indicati all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) si farà fronte per l'anno 1998 in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2870 denominato: «Interventi diretti ed indiretti della Regione a favore degli emigrati e loro famiglie».

2. Per gli interventi indicati all'art. 6, si farà fronte per l'anno 1998 in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2873 di nuova istituzione, denominato: «Contributo ai Comuni per interventi socio-assistenziali».

3. Per gli interventi indicati all'art. 5, comma 4, lett. f) si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2871 denominato: «Contributo alle associazioni umbre degli emigrati».

4. Per il funzionamento del C.R.E., di cui agli artt. 3 e 4, si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2872, denominato: «Spese per il funzionamento del C.R.E. e per l'informazione».

5. Per gli interventi indicati all'art. 8 si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2861 denominato: «Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali amministrative».

6. Per l'anno 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali 15 maggio 1987, n. 26, 25 febbraio 1988, n. 5 e 25 agosto 1989, n. 30.

2. I procedimenti amministrativi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della normativa abrogata dal comma 1.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiede alle associazioni di cui al comma 1 dell'art. 3 le designazioni che devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del C.R.E. entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il programma di legislatura degli interventi in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, che trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 20 novembre 1997

BRACALENTE

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1997, n. 38.

Costituzione della Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari.

(Pubblicata nella Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 60 del 26 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 8, 9 e 10 del proprio Statuto ed in attuazione dell'accordo di programma tra la Regione dell'Umbria, il Ministero per i beni culturali e ambientali, le Province di Perugia e Terni ed il Comune di Spoleto, sottoscritto in data 16 aprile 1996 e approvato con DPGR 23 agosto 1996, n. 523, promuove la costituzione della Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari e documentali - d'ora in avanti denominata Fondazione - e concorre, con le Province di Perugia e Terni, con il Comune di Spoleto e con altri soggetti pubblici e privati alla sua costituzione e gestione.

2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura della conservazione e del restauro dei beni librari e documentali ed in particolare la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la specializzazione di operatori nonché la promozione della professionalità nel settore con riferimento anche ai beni culturali su carta e pergamena.

3. L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata in particolare alla condizione che lo Statuto della stessa preveda espressamente le seguenti finalità:

a) proseguire e gestire l'attività formativa di alta qualificazione professionale per conservatori-restauratori di beni librari, già avviata a Spoleto in base alla convenzione tra Ministero per i beni culturali e ambientali e Regione dell'Umbria anche attraverso l'istituzione di una specifica scuola ed altre azioni formative e di specializzazione;

b) istituire e gestire una specifica biblioteca-centro di documentazione collegata al Servizio bibliotecario nazionale specializzata nei settori di competenza, anche con funzioni di ricerca e divulgazione;

c) stabilire collegamenti operativi e raccordi tecnico-scientifici con analoghi centri europei ed extraeuropei di ricerca, conservazione e restauro;

d) fornire servizi di progettazione per la prevenzione, la conservazione ed il restauro;

e) effettuare attività di formazione, aggiornamento e specializzazione.

Art. 2.

Costituzione della Fondazione

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, nel rispetto delle condizioni poste dalla presente legge, al compimento degli atti necessari alla costituzione della Fondazione ed all'adesione ad essa della Regione dell'Umbria in qualità di ente fondatore, provvedendo, previa deliberazione della Giunta regionale, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed al versamento della somma stanziata a titolo di dotazione iniziale.

2. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 1, accerta che lo statuto della Fondazione garantisca che:

a) lo scopo sia corrispondente alle finalità indicate all'art. 1, commi 2 e 3 della presente legge ed all'accordo di programma nello stesso articolo richiamato;

b) tra i fondatori figurino oltre alla Regione le Province di Perugia e Terni ed il Comune di Spoleto;

c) sia consentita l'adesione, successiva alla costituzione dello Stato e delle Università, nonché di soggetti pubblici e privati ritenuti idonei a concorrere allo scopo sociale. Detti soggetti aderiscono in qualità di assimilati ai fondatori o sostenitori con le prerogative indicate dallo Statuto in modo che sia comunque assicurata agli Enti pubblici fondatori di cui alla lettera b) la maggioranza nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori. A tal fine lo statuto può prevedere per i soci fondatori di cui alla lettera b) una presenza multipla;

d) il Consiglio di amministrazione sia composto da esperti di comprovata esperienza nelle materie di competenza della presente legge e/o in direzione amministrativa e manageriale nelle materie di competenza della legge e/o in amministrazione e gestione;

e) sia attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza all'elezione del presidente della Fondazione ed alla nomina del Collegio dei revisori, del direttore scientifico e del Comitato scientifico, secondo le modalità indicate alle lettere h) ed i);

f) il presidente della Fondazione sia eletto tra i componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza degli enti pubblici fondatori di cui alla lettera b);

g) un sindaco revisore effettivo, con funzioni di presidente del Collegio, ed uno supplente siano nominati su designazione della Regione;

h) il direttore scientifico sia nominato in base all'accordo di programma di cui all'art. 1, previa intesa tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Giunta regionale;

i) il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Giunta regionale, in base all'accordo di programma citato all'art. 1, provvedano a designare i membri del Comitato scientifico;

l) la Fondazione subentra in tutti i rapporti e le attività facenti capo ai corsi di alta qualificazione per conservatori-restauratori di beni librari, già attivati a Spoleto in forza della convenzione tra il Ministero per i beni culturali ed ambientali e la Regione dell'Umbria (Rep. 4180 del 18 dicembre 1992, registrato in Perugia il 29 dicembre 1992, n. 3694), nell'ambito e nei limiti posti dall'accordo di programma di cui all'art. 1 e dalla convenzione suddetta;

m) lo Statuto della Fondazione e le eventuali modifiche siano sottoposti all'approvazione della Regione e degli altri enti fondatori.

Art. 3.

Fondo di dotazione e contributo annuale

1. La Regione concorre, assieme agli altri enti fondatori e ad eventuali sostenitori o assimilati ai fondatori, alla dotazione iniziale della Fondazione.

2. La Regione, assieme agli enti fondatori e ad eventuali soggetti pubblici o privati, concorre con un contributo annuale alle spese di gestione.

3. L'erogazione del contributo annuale di spettanza regionale è deliberata dalla Giunta regionale, previa valutazione della congruità del programma annuale d'attività della Fondazione rispetto alle finalità della presente legge e della programmazione regionale di settore ed a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio preventivo della Fondazione e del conto consuntivo dell'anno precedente.

4. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Fondazione devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente entro due mesi dall'inizio e dalla fine dell'esercizio finanziario.

5. La gestione della Fondazione deve essere diretta a conseguire il pareggio di bilancio.

6. La Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo a copertura.

7. Qualora, nell'arco di un biennio, la Fondazione non consegua il pareggio di bilancio, gli organi sociali decadono e la Giunta regionale, sentiti gli enti fondatori, nomina un commissario con l'incarico di gestire l'attività ordinaria fino alla ricostituzione degli organi.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 10.000.000 da iscriverne sia in termini di competenza che di cassa al cap. 1021 di nuova istituzione denominato: «Concorso della Regione Umbria al fondo di dotazione iniziale della Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari».

2. È altresì autorizzata per l'anno 1997, per le finalità dell'art. 3, comma 2, della presente legge, la spesa di lire 40.000.000 da iscriverne in termini di competenza e di cassa al cap. 1022 di nuova istituzione denominato: «Contributo ordinario annuale alla Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari».

3. All'onere complessivo di lire 50.000.000 di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con quota della disponibilità appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

4. La Giunta regionale a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978 n. 23, è autorizzata ad apporare al medesimo bilancio le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 20 novembre 1997

BRACALENTE

97R1050

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 2 ottobre 1997, n. 38.

Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 57 del 15 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti gli artt. 14, lett. g), e 20 dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 luglio 1991, n. 38, recante «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale»;

Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 ed, in particolare, l'art. 20;

Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;

Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11, recante: «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 1997, concernente il personale dell'Amministrazione regionale, sottoscritto in data 26 maggio - 7 luglio 1997 tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali CGIL, UIL-EE.LL., FIST-CISL, SADIRS-CISAS, UGL, CONFSAAL-AA.LL., CISAL-CASIL, RDB-CUN, DIRSI-CONFEDIR, USPPI-CILDI-FILDI, SIAD-FAILEA-FALCEV.

Rilevato che la Giunta regionale, nella seduta del 9 luglio 1997, ha esaminato favorevolmente la suddetta ipotesi di accordo;

Rilevato che la Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 76 del 16 luglio 1997, ha espresso parere favorevole sulla predetta ipotesi di accordo;

Vista la deliberazione n. 316 della Giunta regionale adottata nella seduta del 22 luglio 1997, con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1991, n. 38, la sottoscrizione dell'accordo per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 1997, concernente il personale dell'Amministrazione regionale;

Rilevato che la Corte dei conti ha registrato in data 24 settembre 1997, registro n. 1, foglio n. 89, la citata deliberazione n. 316/1997;

Vista la deliberazione n. 378 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 30 settembre 1997, concernente il recepimento e la conseguente emanazione delle norme risultanti dal citato accordo sindacale;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e destinatari

1. In applicazione dell'art. 20 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, la decorrenza e la durata della contrattazione regionale è confermata, a far data dal 1° gennaio 1998 ai termini definiti ai sensi del quinto comma dell'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tal fine è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la disciplina emanata con D.P.Reg. n. 11/1995, relativa alla parte normativa, salvo le integrazioni, modifiche e abrogazioni di cui agli articoli seguenti ed è regolata con il presente decreto la parte economica per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997.

3. I benefici economici scaturenti dagli istituti previsti dal presente decreto si applicano esclusivamente al personale di cui all'art. 1, D.P.Reg. n. 11/1995, in servizio alla data del 1° gennaio 1997 o, se assunto successivamente, dalla data di assunzione, con le decorrenze previste, per ciascuno di essi, dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Stipendi tabellari

1. Con decorrenza dalle date sottoindicate gli stipendi tabellari stabiliti dalla tabella A allegata al D.P.Reg. n. 11/1995, sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde:

Qualifica e livello funzionale	1-1-1997 lire	1-6-1997 lire
I	72.000	75.000
II	76.000	79.000
III	79.000	83.000
IV	82.000	88.000
V	86.000	92.000
VI	99.000	102.000
VII	100.000	106.000
VIII	116.000	123.000
Dirigente superiore	134.000	137.000
Direttore	179.000	183.000
Segretario generale	193.000	203.000

2. I nuovi stipendi tabellari annui, a regime dal 1° giugno 1997 sono rideterminati nei seguenti importi:

liv. I	9.285.407
liv. II	10.407.267
liv. III	11.728.292
liv. IV	12.898.678
liv. V	14.433.627
liv. VI	15.922.368
liv. VII	18.208.602
liv. VIII	23.398.766
Dirigente superiore	31.861.451
Direttore	42.961.801
Segretario generale	47.173.000

3. Gli incrementi tabellari previsti dal primo comma si applicano, con le medesime decorrenze, alle posizioni economiche indicate dalla tabella B allegata al D.P.Reg. n. 11/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto, con la medesima decorrenza, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

Art. 3.

Indennità di amministrazione

1. Al fine di un progressivo riequilibrio della retribuzione spettante al personale dei diversi ruoli dell'Amministrazione regionale, dal 1° gennaio 1997, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio alla stessa data, compete l'indennità di amministrazione cui si applicano le disposizioni dell'art. 9, secondo comma, del D.P. n. 11/1995 con esclusione degli effetti sulla tredicesima mensilità, nelle misure mensili lorde sottoelencate, per dodici mensilità:

liv. I	62.000
liv. II	62.000
liv. III	71.000
liv. IV	86.000
liv. V	91.000
liv. VI	110.000
liv. VII	150.000
liv. VIII	314.000
Dirigente superiore	421.000
Direttore	666.000
Segretario generale	686.000

Art. 4.

Modifiche all'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/1995

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 18 del D.P.reg. n. 11/1995 è sostituita dalla seguente:

a) miglioramento organizzativo dell'attività gestionale delle strutture dell'Amministrazione da attuarsi con la realizzazione di piani di lavoro che traducano in obiettivi operativi le finalità generali dell'azione amministrativa, individuando i livelli di priorità degli obiettivi programmati e prevedendone i tempi di attuazione in relazione ai vincoli connessi.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 del D.P.reg. n. 11/1995 sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. — In sede di contrattazione decentrata vengono stabilite le percentuali del Fondo da destinare rispettivamente alle finalità indicate alle lett. a) e c) del comma precedente.

1-ter. — La percentuale del Fondo destinata alla finalità indicata dalla lett. a) del comma 1 è ripartita, previa contrattazione decentrata, in quote collegate rispettivamente al conseguimento degli obiettivi strutturali ed al contributo individuale al perseguimento degli stessi. La quota collegata al conseguimento degli obiettivi strutturali non può in ogni caso essere inferiore al 70% dell'importo del fondo destinato alle finalità previste dalla lett. a) del comma 1.

1-quater. — Saranno altresì oggetto di contrattazione decentrata i criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati, basati su fattori collettivi attinenti alla qualità ed al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati, nonché i criteri di valutazione della qualità ed intensità della partecipazione individuale al perseguimento degli obiettivi.

1-quinquies. — Al fine delle valutazioni di cui al comma precedente sono costituiti, presso ciascun ramo di amministrazione, appositi nuclei di valutazione e controllo nominati e presieduti dal Direttore regionale e composti di non più di 5 dipendenti, con il compito di accertare la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmati, anche attraverso verifiche sull'attività in corso.

Nei rami dell'amministrazione aventi uffici periferici, i nuclei, per le relative valutazioni, sono integrati dal responsabile degli uffici.

Art. 5.

Gestione del Fondo efficienza servizi ed attuazione degli interventi

1. All'art. 21 del D.P.Reg. n. 11/1995 sono aggiunte le seguenti parole: «ed al dirigente preposto ad uffici periferici di dimensione provinciale entro i limiti di spesa previsti dalla legge regionale n. 31/56 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 6.

Missioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 46/1995 al personale dell'Amministrazione regionale si applica il trattamento economico e giuridico previsto in materia di missioni per i dipendenti civili dello Stato, secondo l'equiparazione tra le qualifiche stabilite con i decreti dell'Assessore destinato alla Presidenza del 10 agosto 1993 e del 28 novembre 1994, da modificare omologando i trattamenti del dirigente a quelli del dirigente superiore.

2. La somma destinata alla copertura finanziaria degli oneri discendenti dal presente articolo è pari agli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio di previsione 1997, nonché alla quota integrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 27 maggio 1997, n. 16. Tale quota integrativa sarà prioritariamente destinata alla stipula della polizza assicurativa prevista all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

Art. 7.

Fondo efficienza servizi

1. L'importo del Fondo efficienza servizi per il 1997 è pari agli stanziamenti previsti per ciascun ramo di amministrazione dal bilancio di previsione 1997.

Art. 8.

Articolazione orario di lavoro

1. L'orario di lavoro può essere articolato su 5 o 6 giorni lavorativi.

2. Le modalità attuative saranno stabilite mediante contrattazione decentrata ai sensi della legge n. 38/1991, sulla base di apposito protocollo d'intesa stipulato tra le parti per garantire uniformità di criteri generali.

3. Nell'ipotesi di rientro pomeridiano per assolvere il debito d'orario sarà corrisposta un'indennità di mensa.

Art. 9.

Modifiche all'allegato C al D.P.Reg. n. 11/1995

1. Previa contrattazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1991 si procederà ad una revisione dell'accordo quadro allegato C al decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11.

2. Al medesimo accordo è aggiunto il seguente periodo:

le indennità previste alle lettere A) «indennità di reperibilità» e I) «indennità mensile al personale addetto alla conduzione di autoveicoli» non competono, fermi restando i compiti di istituto, al personale di cui alla tabella M) della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, che già gode dell'indennità mensile di cui all'art. 42 C. 1 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

Indennità al personale del Corpo regionale delle foreste

1. L'indennità mensile di cui all'art. 42, 1 comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, in caso di sopravvenuta mancanza di presupposti previsti nella stessa norma e successive modifiche ed integrazioni per la sua erogazione, entra a far parte quale maturato economico della retribuzione e può essere nuovamente erogata solo per differenza tra la misura precedentemente goduta e la nuova misura spettante.

Art. 11.

Quantificazione degli oneri e copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, indicati nell'allegato prospetto e quantificati in L. 69.998.725.000 per l'anno 1997 si provvede, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, mediante utilizzo del fondo destinato alla contrattazione previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 38/1991 - cap. 21262.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, quantificati in lire 31.625 milioni si fa fronte con gli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio di previsione 1997, e con lo stanziamento di 8.000 milioni previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, cap. 21262 - fondo destinato alla contrattazione.

3. L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, su proposta delle competenti amministrazioni.

4. Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente comma, le competenti amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni ed a disporre i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa per il personale.

Art. 12.

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Regione.

Palermo, 2 ottobre 1997

PROVENZANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 ottobre 1997
Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 92

(Omissis).

97R0993

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1997, n. 39.

Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a dieci mila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 58 del 18 ottobre 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 1.

1. Al fine di perequare le assegnazioni delle somme risultanti dalla ripartizione per l'anno 1997 del fondo previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, secondo i criteri previsti nella medesima disposizione, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad assegnare una quota integrativa a favore dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Art. 2.

1. La quota integrativa di cui all'articolo 1 deve assicurare ai singoli comuni interessati, per l'anno 1997, una assegnazione pari all'80 per cento di quella corrisposta nel precedente anno, a seguito dei decreti del Presidente della Regione n. 228/VIII SG del 16 agosto 1996 e n. 277/VIII SG dell'8 novembre 1996, pubblicati rispettivamente nella *Gazzette ufficiali* della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996 e n. 6 del 1° febbraio 1997, previa decurtazione del corrispondente ammontare trasferito per il pagamento delle retribuzioni del personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 1998, i criteri di riparto disciplinati dai commi 3 e 5 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono stabiliti secondo le modalità previste nel comma 2.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali provvede con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative delle province regionali e dei comuni, all'individuazione di nuovi parametri di riparto, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 settembre 1979, n. 214, relative alla gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 30.000 milioni ad incremento dello stanziamento del capitolo 18712.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'Assessore regionale per gli enti locali mediante riparto della spesa prevista nel limite massimo di lire 5 milioni per bambino.

Art. 5.

1. La competenza a deliberare la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'articolo 32, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come recepito con l'articolo 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni è attribuita alle giunte degli enti locali.

Art. 6.

1. Alla copertura degli organici delle società di cui alla lettera e) dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si può provvedere con deliberazione della Giunta a mezzo del personale già assunto ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21 in possesso dei richiesti profili professionali. Il personale transitato sarà a carico delle società.

2. Il personale di cui al comma 1 transita nelle società a seguito di domanda da presentarsi entro sei mesi dalla delibera consiliare di costituzione delle società.

3. Il personale — già assunto ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21 con qualifiche e profili professionali riferibili ad attività rivolte a fornire beni e prestazioni che i comuni e le province hanno in gestione a mezzo delle società previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 che non transita ai sensi dei precedenti commi alle società medesime — può essere utilizzato dai comuni e dalle province per mansioni riconducibili alle qualifiche e profili professionali posseduti.

4. Il personale di cui al comma 3 continua a fare parte del contingente di cui al comma 7 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 per i fini del comma medesimo. Allo stesso pertanto non si applica il secondo inciso del predetto comma 7.

Art. 7.

1. La disposizione di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 si applica (inciso omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) anche agli esperti dei presidenti delle province regionali.

2. Agli esperti dei sindaci e dei presidenti delle province regionali sono, altresì, dovuti i trattamenti di missione previsti per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.

Art. 8.

1. Alla normativa di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, così come modificata dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, i legali rappresentanti degli enti locali possono ricorrere, previo parere degli uffici competenti e del segretario dell'ente, quando ravvisano la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'appalto nel settore dei lavori pubblici e per l'acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente.

2. Nei casi predetti i rappresentanti legali degli enti che intendono procedere con la determinazione devono, a pena di nullità, espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, tre nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di monopolio.

3. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza entro il termine di cinque giorni dall'adozione alla presidenza del consiglio comunale o provinciale e, ove istituito, al difensore civico.

4. Le stesse devono essere pubblicate a norma di legge nell'albo pretorio dell'ente.

Art. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1. Il termine di cessazione dalla carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3, è differito alla data di insediamento dei nuovi componenti delle sezioni del CO.RE.CO. e comunque al 31 ottobre 1997».

2. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, le parole "in base al regolamento interno" sono soppresse.

Art. 10.

Articolo omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana

TITOLO II

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

Art. 11.

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è così sostituito:

«2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie delle imprese industriali, già perfezionate dalle banche prima dell'entrata in vigore della presente legge in applicazione dell'articolo 1, lettera a), della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni. Al relativo onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del presente comma si provvede per l'esercizio finanziario 1997 con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo».

Art. 12.

1. Per le imprese che sono state ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e che hanno rinunciato alle provvidenze di cui all'articolo 32 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, può essere confermata per i relativi mutui che vengono mantenuti dagli istituti di credito, anche se con importi ridotti a tasso di mercato e senza più alcun vincolo di destinazione, la garanzia sussidiaria regionale prevista dagli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, già consentita per le predette operazioni di credito.

2. La garanzia sussidiaria della Regione, prevista dagli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, può essere consentita anche per la copertura dei rischi nascenti da finanziamenti a medio e lungo termine non agevolati di durata non inferiore a 36 mesi e senza vincolo di destinazione. Detta garanzia non può in ogni caso superare l'importo di lire 2.000 milioni. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni, sono trasferite al fondo di garanzia di cui all'articolo 43 della legge regionale 21 gennaio 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III

INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO

Art. 13.

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un contributo in conto capitale ai soggetti cooperativi, già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo, pari al 35 per cento delle esposizioni debitorie verso le banche, risultanti dai bilanci chiusi al 31 dicembre 1996, ammissibili ai benefici di cui all'articolo 50 della legge regionale il maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni.

2. Per il debito residuo, i soggetti di cui al presente articolo godono dei benefici di cui all'articolo 50 della legge regionale il maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni.

3. L'IRCAC è autorizzato a corrispondere ad istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la differenza tra il tasso di riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di smobilizzo a venti anni delle esposizioni debitorie verso le banche a decorrere dalla data di perfezionamento di dette operazioni dei soggetti cooperativi già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo.

4. *(Comma omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 87502 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

Art. 14.

Articolo omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana

TITOLO IV

INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DELLA PESCA

Art. 15.

1. Il comma 3 dell'articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 è sostituito dal seguente:

«3. La misura del contributo è fissata in lire 55 milioni da attribuire a ciascun nucleo familiare o per esso al capofamiglia».

Art. 16.

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 50 milioni in favore di ciascuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi nel naufragio del motopeschereccio Raffaele, iscritto nel compartimento di Porto Empedocle.

2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli dei marittimi deceduti o dispersi che non fosse maggiorenne alla data dell'evento.

3. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10698 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

Art. 17.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 45.000 milioni ad incremento dello stanziamento del capitolo 18712.

2. I commi 11 e 12 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono abrogati.

3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge di lire 75.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 si fa fronte quanto a lire 40.000 milioni con lo stanziamento del capitolo 58504 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo e quanto a lire 35.000 milioni con riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo di spesa 75667 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, la spesa di lire 35.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dalla legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, dall'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, dalla legge regionale 18 febbraio 1997, n. 3, dall'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e dall'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (capitolo 75667) è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 18.

1. In relazione a quanto disposto nel precedente articolo nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

**BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - SPESA**

ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI

Titolo 01 - Spese correnti

Rubrica 02 - Amministrazione civile
Categoria 4 - Trasferimenti correnti

Cap. 18712 - Fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6: + 75.000 milioni.

Titolo 02 - Spese in conto capitale

Rubrica 02 - Amministrazione civile
Categoria 11 - Trasferimenti correnti

Cap. 58504 - Contributo per l'ammortamento di mutui decennali contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1997 per investimenti in opere pubbliche di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6: — 40.000 milioni.

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

Titolo 02 - Spese in conto capitale

Rubrica 2 - Bilancio e tesoro

Cap. 60795 - Fondo per la riutilizzazione in interventi nel settore cui erano originariamente destinati delle somme già assegnate dallo Stato alla Regione che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia stato identificato il soggetto beneficiario: — 35.000 milioni.

**ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE,
COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA**

Titolo 02 - Spese in conto capitale

Rubrica 04 - Artigianato
Categoria 12 - Partecipazioni azionarie

Cap. 75667 - Conferimento al Fondo a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani: — 35.000 milioni.

(Nuova istituzione)

Cap. 75668 - Conferimento al Fondo a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani (programmi regionali di sviluppo): + 35.000 milioni E.

Legge regionale 11 novembre 1965, n. 34; legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, articolo 5; legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3; legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, articolo 16; legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, articoli 9 e 64; legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 148.

Art. 19.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 ottobre 1997

PROVENZANO

Assessore regionale per gli enti locali
BURGARETTA APARO

Assessore regionale per l'industria
CASTIGLIONE

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti
STRANO

97R0994

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1997, n. 40.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 - Assestamento. Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 12 novembre 1997)

(Omissis).

97R1027

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1997, n. 41.

Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 12 novembre 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Provvidenze per le imprese editoriali siciliane

1. Alle imprese editoriali librerie comunque costituite, aventi la sede in Sicilia, è estesa la disciplina relativa alle piccole e medie imprese industriali e di servizio di cui alle leggi regionali 11 maggio 1993, n. 15, 1° settembre 1993, n. 25, 27 settembre 1995, n. 66 e 27 settembre 1995, n. 68. La data ivi prevista del 31 dicembre 1994 è posticipata, per le sole imprese editoriali librerie, al 31 dicembre 1996.

2. Per le finalità sociali e culturali delle attività da esse svolte, l'assessore regionale per l'industria è autorizzato a corrispondere alle predette imprese editoriali librerie che intendono procedere al consolidamento delle esposizioni bancarie in essere alla data del 31 dicembre 1996, risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, un contributo *una tantum* che, riferito alla media annua dei titoli pubblicati nel triennio 1994-96, con esclusione delle ristampe, non potrà superare l'importo di lire 25 milioni per titolo. Tale importo, che per i libri d'arte illustrati è raddoppiato, non potrà comunque superare complessivamente lire 3.000 milioni. Alle istruttorie relative alle operazioni di cui al presente comma provvedono le imprese bancarie interessate al consolidamento che possono individuare a tal fine un'impresa bancaria capofila.

3. All'onere di lire 7.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, la spesa prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 quale utilizzazione delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 2.

(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35

1. All'articolo 13 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

nel secondo periodo della disposizione che viene sostituita dall'articolo, le parole «notifica di nuovo certificato elettorale» sono sostituite dalle parole «consegna di nuovo certificato elettorale e non oltre il secondo giorno antecedente quello di votazione»;

nel terzo periodo della medesima disposizione la parola «notifica» è sostituita dalla parola «consegna»;

nell'ultimo periodo della medesima disposizione le parole «con un valido documento di riconoscimento dimostrino la loro identità» sono sostituite dalle parole «e con un documento di identità ammesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del testo unico approvato con decreto del presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3».

2. Le operazioni di scrutinio relative al primo turno di votazione delle elezioni disciplinate dalla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, hanno luogo il giorno successivo a quello della votazione, con inizio alle ore 8. Lo spoglio delle schede nei turni di ballottaggio disciplinati ha luogo subito dopo la chiusura delle votazioni.

3. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, senza riferimento alle disposizioni di rinvio, nonché alle liste aggregate, ivi contenute e previste.

Art. 4.

Norme di salvaguardia CE

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 novembre 1997

PROVENZANO

Assessore regionale per l'industria
CASTIGLIONE

97R01028

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 42.

Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia* n. 62 del 12 novembre 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le somme dovute dalla Regione siciliana alla Montepaschi SERIT S.p.a. per l'attività svolta quale Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi e delle altre entrate nei nove ambiti territoriali della Sicilia, ad esclusione di quelle di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sono complessivamente determinate in via eccezionale, per gli anni dal 1991 al 1996 incluso, in lire 635.800,2 milioni.

2. La somma indicata al comma 1 deve intendersi comprensiva di quelle già erogate al Commissario governativo Montepaschi SERIT S.p.a. nonché di quelle già determinate ed in corso di erogazione.

3. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è pertanto autorizzato ad erogare al Commissario governativo Montepaschi SERIT S.p.a. una somma che, secondo il criterio di cui al comma 2, per gli anni 1991, 1992, 1995 e 1996 si aggiunge a quelle già erogate o determinate ed in corso di erogazione, e per gli anni 1993 e 1994 sostituisce quelle a determinarsi fino a concorrenza dell'importo indicato al comma 1.

4. al fine di ripartire nel tempo l'ulteriore onere finanziario discendente dalle precedenti disposizioni, quantificato in lire 411.793 milioni, l'erogazione avverrà nel quinquennio 1997-2001 con pagamento annuale posticipato in base ad un piano di ammortamento a rate costanti in linea capitale ed a tasso variabile, che preveda l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, di un interesse calcolato in misura pari alla media aritmetica, per anno solare, del tasso interbancario sui conti liberi diminuito di 1,5 punti percentuali.

5. L'erogazione è subordinata alla rinuncia, da parte della Montepaschi SERIT S.p.a., di tutte le azioni intraprese nei confronti della Regione siciliana ed all'assunzione da parte della medesima dell'impegno di non intraprenderne altre sulle base di eventuali pretese nascenti dalla gestione del servizio di riscossione in regime commissariale.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare alla Regione siciliana l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi nei nove ambiti provinciali, la misura annuale del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale, di cui all'articolo 61, terzo comma, lettera d), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 è determinata per il restante periodo del decennio 1995-2004 di gestione a regime come segue:

	lett. d) pro-capite	lett. d) totale
Agrigento	lire 19.100	lire 9.108.368.000
Caltanissetta	17.415	4.915.035.000
Catania	14.994	16.137.627.000
Enna	22.282	4.161.210.000
Messina	17.714	12.118.848.000
Palermo	16.114	19.999.969.000
Ragusa	17.302	5.126.091.000
Siracusa	11.835	4.815.778.000
Trapani	19.942	8.617.074.000

Il decreto per l'affidamento in concessione dei nove ambiti territoriali dovrà conseguentemente indicare quale compenso ex articolo 61, terzo comma, lettera d) D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 i suddetti importi.

Art. 3.

1. Per la gestione commissariale effettuata nell'anno 1997 la somma complessivamente da erogare quale compenso in cifra fissa è determinata, ragguagliata ad anno, in lire 85.000 milioni, comprensiva del compenso già erogato al Commissario governativo Montepaschi SERIT S.p.a. nell'anno 1997.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, ricadente nell'esercizio finanziario 1997, è quantificato in lire 85.000 milioni.

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è determinato per il periodo 1997-2001 in complessive lire 509.923,3 milioni, di cui:

a) lire 411.793 milioni per la quota capitale, ripartita in rate annuali costanti di lire 82.358,6 milioni per ciascun anno;

b) lire 98.130,3 milioni per la quota interessi calcolata sulla base del tasso medio dei conti interbancari dell'anno 1996, ripartita in rate annuali:

anno 1997	lire 32.710,1 milioni;
anno 1998	lire 26.168,1 milioni;
anno 1999	lire 19.626,1 milioni;
anno 2000	lire 13.084,0 milioni;
anno 2001	lire 6.542,0 milioni.

La quota interessi potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4.

Art. 5.

1. All'onere di lire 200.068,7 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti articoli, per l'esercizio finanziario 1997, si provvede quanto a lire 46.860,9 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21704 e quanto a lire 153.207,8 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 91010 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. La spesa per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, valutata in lire 200.000 milioni in ragione d'anno trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 110.000 milioni nel codice 2001 e quanto a lire 90.000 milioni nel codice 07.06.

Art. 6.

1. Ad ogni componente di nomina regionale della Commissione paritetica Regione - Montepaschi SERIT S.p.a. sarà erogato un compenso forfettario onnicomprensivo di lire 12 milioni lordi.

2. Al relativo onere di lire 36 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1997, si provvede mediante la riduzione di pari importo della disponibilità del capitolo 21658 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 7.

1. Gli importi dei tributi riscossi dall'Automobile Club d'Italia, concessionario in Sicilia per la riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, devono essere versate non oltre il giorno lavorativo immediatamente successivo a quello della riscossione.

2. La presente disposizione ha effetto dalla stessa data di operatività del decreto ministeriale 8 agosto 1992.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 novembre 1997

PROVENZANO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze
TRICOLI

97R01029

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 43.

Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1994.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 12 novembre 1997)

(Omissis).

97R1030

DECRETO PRESIDENZIALE 3 settembre 1997, n. 44.

Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 62 del 12 settembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, recante «Integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio e propaganda dei prodotti siciliani» e in particolare l'art. 38;

Udito il parere reso della Commissione legislativa «Attività produttive» dell'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 176 del 23 marzo 1996;

Uditi i pareri numeri 539 e 718 espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa nelle adunanze del 19 novembre 1996, del 14 gennaio 1997 e dell'8 luglio 1997;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale numeri 43 del 4 febbraio 1997 e 339 dell'8 agosto 1997;

Considerata l'opportunità di approvare mediante regolamento la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, di cui all'art. 38 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nonché lo statuto tipo degli enti fieristici;

Su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN SICILIA

Titolo I

Art. 1.

Finalità del regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge regionale n. 34/1991 l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche in Sicilia è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 2.

Definizione delle manifestazioni fieristiche

Rientrano nel settore fieristico le seguenti manifestazioni:

a) fiere generali: manifestazioni periodiche senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione e all'eventuale vendita del prodotto;

b) fiere specializzate: manifestazioni periodiche limitate ad uno o più settori merceologici riservate agli operatori economici, dirette alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata della merce;

c) mostre mercato: manifestazioni periodiche od occasionali limitate ad uno o più settori merceologici, aperte al pubblico, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti;

d) esposizioni: manifestazioni occasionali aperte al pubblico, aventi fini di promozione culturale tecnica, scientifica con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

Art. 3.

Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono internazionali, nazionali, regionali e locali.

2. La qualifica di manifestazione fieristica nazionale, regionale e locale è attribuita dall'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca previa convocazione di una conferenza di servizi alla quale devono essere invitati:

a) un funzionario dell'assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

b) un funzionario dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

c) un funzionario dell'assessorato del turismo;

d) un funzionario dell'assessorato dell'industria;

e) un funzionario dell'assessorato dei beni culturali.

3. La qualifica della manifestazione è attribuita con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, sulla base dei seguenti elementi:

a) dimensione e tipologia del mercato dei beni e dei servizi prodotti dalle imprese espositrici;

b) consistenza numerica, provenienza geografica e settori economici di appartenenza degli espositori;

c) grado di specializzazione delle manifestazioni anche in riferimento ad analoghe iniziative e loro eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici ed ambientali.

4. Lo svolgimento delle manifestazioni, la cui natura internazionale sia stata dichiarata da parte del Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato è autorizzato con provvedimento dell'assessore per la cooperazione secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

5. Non possono essere effettuate contemporaneamente, nell'ambito del territorio regionale, più manifestazioni fieristiche relative alle stesse categorie merceologiche salvo che l'assessore (sentiti gli enti interessati) non disponga diversamente con provvedimento motivato.

6. Le mostre regionali e locali e le esposizioni possono avere carattere itinerante. In questo caso devono essere sentite le camere di commercio ed i comuni territorialmente interessati.

7. La durata delle manifestazioni fieristiche non può superare i 15 giorni ad eccezione di quelle indicate all'art. 2, lettera d).

Art. 4.

Soggetti organizzatori

1. Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale:

a) gli enti autonomi fieristici;

b) le camere di commercio dell'Isola;

c) gli enti pubblici anche territoriali o economici;

d) le società di capitali, società cooperative, consorzi ed associazioni aventi personalità giuridica;

e) le associazioni di categorie maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Oltre ai soggetti di cui al comma precedente possono richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche regionali e locali anche gli enti locali territoriali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni ed i comitati non riconosciuti costituiti ai sensi degli articoli 36 del codice civile e seguenti.

Per le fiere e i mercati locali istituiti e organizzati dai comuni della Sicilia valgono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 18 del 1° marzo 1995, così come modificata dalla legge regionale n. 2 dell'8 gennaio 1996.

Art. 5.

Domande per l'autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche devono essere presentate all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro i termini di seguito indicati:

per le manifestazioni di rilevanza internazionale entro il 30 settembre del primo dei due anni precedenti quello in cui tali manifestazioni dovrebbero aver luogo;

per le manifestazioni di rilevanza nazionale entro il 31 gennaio dell'anno precedente quello in cui le manifestazioni dovrebbero aver luogo.

2. Le domande devono essere corredate da:

a) una relazione indicante la denominazione, il tipo, la qualifica, l'eventuale periodicità, la data di inizio e di chiusura nonché la sede e l'orario giornaliero di apertura al pubblico, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le previste dimensioni dell'area in cui si svolgerà la manifestazione, con la dichiarazione delle relative dotazioni di strutture e servizi e dell'idoneità degli stessi in conformità alla normativa vigente;

b) un piano finanziario recante l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione delle quote di partecipazione;

c) l'eventuale segnalazione dell'attività di vendita che si intende effettuare in occasione della manifestazione;

d) una dichiarazione di disponibilità dell'Amministrazione titolare dell'area all'uso del suolo pubblico, nel caso in cui la manifestazione non si svolge all'interno del quartiere degli enti autonomi fieristici o di idonee sede espositive con equipollenti dotazioni di servizi e di strutture;

e) il regolamento generale della manifestazione;

f) il programma di massima delle eventuali manifestazioni collaterali;

g) ogni altra notizia sulla manifestazione con particolare riferimento alla sussistenza degli elementi per l'attribuzione della qualifica richiesta.

Art. 6.

Dichiarazioni

1. A consuntivo, entro i 60 giorni successivi allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, i soggetti organizzatori devono fornire all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca i seguenti documenti e dati relativi alla manifestazione autorizzata:

- a) l'elenco degli espositori;
- b) le dimensioni effettive dell'area;
- c) la quota di partecipazione dei visitatori;
- d) la relazione sulle manifestazioni collaterali svolte.

2. Qualora dalla documentazione predetta risulti che non sussistono le condizioni corrispondenti alla qualifica attribuita alla manifestazione fieristica nel provvedimento di autorizzazione, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca si riserva di non confermare la qualifica della manifestazione o di non autorizzarla per l'anno successivo.

Art. 7.

Autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e relativi requisiti

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 può essere concessa ai soggetti organizzatori di cui all'art. 4, previo accertamento dei requisiti prescritti, alle manifestazioni che:

- a) risultino predisposte su base organizzative e finanziarie atte ad assicurare il conseguimento dello scopo per cui sono promosse;
- b) presentino caratteristiche e dimensioni adeguate alla qualifica della manifestazione.

2. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere determinati il tipo e la qualifica della manifestazione fieristica, la data di inizio e di chiusura, nonché l'orario giornaliero di apertura al pubblico riferito anche alla eventuale attività di vendita.

3. Nel provvedimento deve essere specificatamente indicato se durante la manifestazione è consentita o meno l'attività di vendita.

4. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i soggetti organizzatori, modifica con provvedimento motivato la data di svolgimento proposta, ove ciò si renda opportuno per evitare la contemporaneità o la prossimità di manifestazioni identiche o analoghe.

5. I provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche riconosciute di rilevanza internazionale sono adottati entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ministeriale di riconoscimento della qualifica ed inviati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni di rilevanza nazionale sono adottati entro il 30 maggio dell'anno precedente quello in cui le manifestazioni avranno luogo e trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio ai fini dell'inserimento delle stesse nel calendario annuale, entro il 30 settembre successivo.

7. I provvedimenti autorizzativi delle manifestazioni di rilevanza regionale o locale sono adottati entro il 30 settembre dell'anno precedente quello in cui avranno luogo le manifestazioni.

Art. 8.

Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche

1. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca approva il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche distinguendo quelle di rilevanza regionale e locale, e, nell'ambito delle stesse, i vari tipi di manifestazioni.

2. Il calendario è emanato con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello dello svolgimento delle manifestazioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione; eventuali variazioni o integrazioni del calendario possono essere disposte con le stesse modalità improrogabilmente entro il 30 dicembre.

3. Il calendario deve indicare:

- a) il luogo in cui si effettua la manifestazione;
- b) la denominazione ufficiale della manifestazione;
- c) la data di inizio e chiusura;
- d) il tipo e la qualifica della manifestazione;
- e) i settori merceologici interessati;
- f) l'eventuale attività di vendita consentita durante lo svolgimento della manifestazione;
- g) gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

4. Ai fini dell'inserimento nel calendario fieristico, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i soggetti promotori, può modificare, con provvedimento motivato, le date di svolgimento proposte, ove si renda opportuno, per evitare la contemporaneità o la vicinanza di manifestazioni identiche o analoghe.

5. Non possono aver luogo durante l'anno altre fiere, mostre ed esposizioni oltre quelle indicate nel calendario.

Art. 9.

Quartieri fieristici

1. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale si svolgono nei quartieri espositivi dagli enti autonomi fieristici o in idonee sedi espositive con equipollenti dotazioni di servizi e di strutture.

2. Eventuali deroghe possono essere autorizzate in relazione alle peculiari caratteristiche della manifestazione, previo parere del comune interessato territorialmente.

Art. 10.

Uso dei quartieri fieristici e delle aree attrezzate

Gli enti autonomi fieristici, e le camere di commercio, gli enti pubblici anche economici dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza e tutela della Regione, gli enti locali territoriali non possono cedere in uso, a qualsiasi titolo, i quartieri fieristici, le proprie sedi, gli immobili e le aree, comunque detenuti, a qualunque soggetto che intende organizzare manifestazioni fieristiche senza la prescritta autorizzazione.

Art. 11.

Enti fieristici

1. Gli enti autonomi fieristici sono riconosciuti con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

2. Per l'ente autonomo Fiera del Mediterraneo e per l'ente autonomo Fiera di Messina campionaria internazionale è fatto salvo il riconoscimento operato rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 22 marzo 1954 e con regio decreto n. 507 del 3 gennaio 1939; tali enti i cui organi di amministrazione e di controllo esistenti alla data di approvazione del presente regolamento restano in carica sino alla loro naturale scadenza, dovranno adeguare i propri statuti allo statuto tipo di cui al successivo art. 14 entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per ottenere il riconoscimento gli enti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere proprietari o godere della disponibilità delle aree attrezzate adibite, in conformità agli strumenti urbanistici, ad uso fieristico;

b) avere predisposto uno statuto conforme allo statuto tipo allegato al presente regolamento;

c) avere l'obbligo statutario di destinare gli utili conseguiti per fini istituzionali dell'ente o la costituzione di riserve.

Art. 12.

Indirizzo e controllo sugli enti fieristici

1. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emana direttive recanti indirizzi generali sulla politica fieristica regionale.

2. Le deliberazioni degli enti fieristici inerenti il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo, l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali e l'adozione di piante organiche e di regolamenti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale sono sottoposte, entro 30 giorni dalla loro adozione, all'approvazione dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che decide, previa acquisizione del parere dell'assessorato del bilancio e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

3. Il responsabile del procedimento può sospendere, per l'acquisizione di ogni utile elemento istruttorio, il decorso del termine di cui al precedente comma. In tale ipotesi il termine di 60 giorni per l'esercizio del prescritto controllo ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.

4. Ogni trimestre dovrà essere trasmessa all'assessorato una relazione approvata dai competenti organi decisionali, rispetto alle previsioni di bilancio. Deve altresì essere inviato per conoscenza l'elenco delle deliberazioni degli organi collegiali.

Art. 13.

Commissariamento e scioglimento degli enti fieristici

1. In caso di grave e reiterata violazione delle norme di legge e di statuto, il presidente della Regione può, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, disporre lo scioglimento degli organi dell'ente e nominare, per il tempo strettamente necessario, un commissario con compiti di ordinaria amministrazione.

2. Con le stesse modalità è disposto lo scioglimento degli enti fieristici che, per mancanza dei mezzi finanziari o per continuata inattività, si rivelino non più in grado di perseguire le finalità statutarie.

3. Il patrimonio residuo è devoluto secondo modalità determinate, con proprio decreto, dell'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Art. 14.

Contenuto dello statuto tipo

1. La natura, gli scopi, il patrimonio, le modalità di gestione degli enti fieristici, nonché la composizione, le modalità di nomina e le funzioni dei relativi organi sono determinati secondo quanto stabilito nello statuto tipo allegato al presente regolamento, e che ne costituisce parte integrante.

2. L'approvazione degli statuti degli enti fieristici e le eventuali modifiche, nonché l'adeguamento degli statuti esistenti sono effettuati con decreto del presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Art. 15.

Norma transitoria

Agli organi amministrativi, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, spettano le indennità previste dall'art. 13 dello statuto tipo, che fa parte integrante del presente regolamento, con decorrenza dalla data di insediamento, intervenuta successivamente al D.P. n. 186 del 21 luglio 1994.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 3 settembre 1997

PROVENZANO

*Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca*
FLERES

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione
siciliana, addì 21 ottobre 1997*

Registro n. 2, Atti del Governo, foglio n. 45

(Omissis).

97R1031

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merillani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDIFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrere

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzì, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Caprignone, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 3 0 0 0 7 0 9 8 *

L. 6.000